

IL CONTRATTO DI RETE

Dalla teoria giuridica alla realtà operativa

Le proposte del Gruppo di Studio

Università degli Studi di Verona





Confindustria Verona



Banco Popolare



UniCredit



A cura di Giovanni Meruzzi

COMPONENTI DEL GRUPPO DI STUDIO

Università degli Studi di Verona

Giovanni Meruzzi

Professore Associato di Diritto Commerciale, Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza

Paolo Butturini

Ricercatore di Diritto Commerciale, Università di Verona, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

Alessandra Zanardo

Ricercatrice di Diritto Commerciale, Università di Venezia "Ca' Foscari", Facoltà di Economia

Andrea Caprara

Assegnista di ricerca di Diritto Commerciale, Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza

CONFINDUSTRIA VERONA

Pierluigi Magnante

Responsabile Area Economia e Gestione d'impresa

Domenica Mugnolo

Funzionario Area Economia e Gestione d'impresa

Marcello Fantini

Responsabile Area Impresa e Territorio

BANCO POPOLARE

Vincenzo Russo

Responsabile Servizio Crediti Divisione Banca Popolare di Verona

Andrea Borelli

Consulenza Legale Banco Popolare

Giuliana Guerzoni

Consulenza Legale Banco Popolare

Fabrizio Martini

Mid Corporate Banco Popolare

Cristiano Perillo Marcone

Pianificazione Commerciale Corporate Banco Popolare

Raffaele Tieri

Crediti Ordinari Direzione Territoriale Banca Popolare di Verona

UNICREDIT

Sandro Bianco

Head of Territorial Community Relations

Mario Giaroni

Head of F&SME Legal Italy Staff

Margherita Dal Zilio

Legal Italy Polo Legale Triveneto Corporate & Investment Banking

Elisabetta Leardini

Staff Head of Territory Nord Est

Finito di stampare l'11 aprile 2012 da Grafiche Serenissima - Pantigliate (Mi)

<u>Indice</u>

Introduzione	pag.	5
Parte I – Le questioni	pag.	13
Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete	pag.	15
di G. Meruzzi		
Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete	pag.	19
di P. Butturini		
Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione	pag.	29
di A. Caprara		
Contratto di rete: quali prospettive in materia di rating e di finanziamento?	pag.	43
di A. Zanardo		
Bibliografia	pag.	53
Parte II - Le clausole del Gruppo di Studio	pag.	57
L'articolato delle clausole del Gruppo di Studio	pag.	59
Il Commento alle clausole del Gruppo di Studio del contratto di rete	pag.	79
Parte III – La disciplina vigente	pag.	115

_ |

Le ragioni di una ricerca

In una recente uscita sul tema delle reti di imprese Andrea Zoppini, sottosegretario alla Giustizia e consigliere dell'organismo asseveratore di Confindustria Nazionale, ha qualificato l'esperienza del contratto di rete come "un successo andato oltre le aspettative".

In effetti gli oltre 300 contratti sino ad oggi stipulati in tutto il territorio nazionale, e le oltre 1600 imprese ad essi aderenti, stanno a dimostrare la vitalità di questo nuovo strumento, voluto con forza dal mondo confindustriale per assecondare le esigenze di sviluppo della piccola e media impresa italiana, nerbo produttivo ed economico del Paese.

La ricerca che si presenta oggi, finanziata con i Fondi Sociali Europei (FSE) della Regione Veneto, prende avvio nell'autunno del 2010, ovvero nel periodo tra la prima e la seconda versione della normativa sul contratto di rete. In un momento, quindi, in cui quell'inattesa fortuna era in buona parte ancora a venire. All'epoca il fenomeno delle reti di imprese destava poco più che la curiosità nel mondo tanto scientifico che degli operatori d'impresa; e l'idea di dedicare il lavoro di più persone, per almeno un anno, a un progetto di ricerca su un tema così di nicchia pareva forse più una stravaganza che una reale opportunità.

Il successivo sviluppo ha dato ragione della scelta effettuata e, con essa, del metodo di lavoro adottato.

Il contratto di rete, da cui origina una struttura aggregativa del tutto nuova anche nel panorama normativo internazionale, costituisce un'idea felice in quanto sembra mettere d'accordo due esigenze del mondo imprenditoriale italiano all'apparenza inconciliabili: la capacità di aggregare e, quindi, di fare "massa critica" nell'ambito di un tessuto imprenditoriale fortemente frammentato e diffuso sul territorio; e nel contempo l'idoneità a far sì che le imprese aderenti mantengano in larga misura la propria autonomia economica e organizzativa, assecondando una delle peculiarità che, nel bene e nel male, più caratterizzano l'attitudine culturale dell'imprenditoria italiana.

Il contratto di rete è caratterizzato da un elevatissimo livello di flessibilità e mutevolezza. È uno strumento aggregativo con cui è possibile costituire rapporti tanto destrutturati e informali (le "reti leggere") che strutturati e organizzati (le "reti pesanti"). Affinché un unico tipo contrattuale fosse adattabile a situazioni ed esigenze tanto diverse era inevitabile che la struttura normativa della fattispecie fosse caratterizzata da un elevato livello di flessibilità, e che quindi un ruolo predominante fosse assunto dall'autonomia privata dei contraenti. Sono gli imprenditori, in base alle loro specifiche esigenze, che plasmano il contenuto del contratto di rete, organizzando il rapporto aggregativo come meglio ritengono per giungere a una costruzione ottimale delle relazioni giuridiche in funzione delle esigenze operative sottostanti.

Tutto ciò genera due ordini di problemi, uno operativo e l'altro di studio della materia. Da un punto di vista operativo è necessario che il contratto di rete pianifichi con accortezza l'intero sviluppo del rapporto di collaborazione e consideri tutti i rischi e le possibili evenienze a cui

esso potrà essere soggetto nel tempo. Ciò implica la necessità che alla pianificazione economica della relazione faccia riscontro un'altrettanto puntuale pianificazione giuridica, aspetto spesso trascurato dagli imprenditori nella fase iniziale del rapporto. Dal punto di vista dello studio giuridico del contratto di rete va preso atto che una effettiva comprensione dello strumento contrattuale non può che passare da un attento esame dell'uso che in concreto viene fatto di esso, ovvero di come il rapporto di rete è organizzato, quali relazioni usualmente governa, con quali regole pattizie le parti decidono di definire i reciproci rapporti.

Proprio perché la comprensione e lo studio del contratto di rete richiede l'esame dei contratti e del modo in cui sono costruiti, il metodo di lavoro usualmente utilizzato dal giurista è stato qui del tutto invertito. Si è voluti partire dall'esame e dallo studio dei contratti, coinvolgendo nella ricerca un soggetto qualificato come Confindustria Verona, che fin dalla nascita del nuovo strumento è stato tra coloro che più si sono impegnati per la sua diffusione e sviluppo nel mondo dell'impresa. Ma sin dalla fase della progettazione della ricerca è parso indispensabile, allo studioso come all'operatore dell'impresa, che il coinvolgimento fosse esteso anche al mondo del credito. Le reti di imprese nascono per razionalizzare e potenziare la capacità produttiva dei partecipanti; e ciò è destinato a tradursi in una fatale interazione, nel medio periodo, tra rete e mondo del credito. Interazione che, come noto, è governata da regole ben precise, a partire dalla definizione del tipo di soggetto che interloquisce con il sistema creditizio e delle condizioni strutturali che deve soddisfare per accedere al vario mondo dei servizi bancari.

Da qui la necessità che il contrato di rete, quando il rapporto è destinato a strutturarsi ad un livello tale da sollecitare il dialogo con il mondo bancario, soddisfi tutti i requisiti necessari a garantire l'accesso alle varie tipologie di servizi: dall'accensione del conto corrente "della rete" fino alla fruizione, da parte delle imprese in rete, dei vantaggi all'accesso al credito che possono essere riconosciuti proprio dall'appartenenza al rapporto di rete. Si è quindi deciso di estendere l'invito alla ricerca a due interlocutori di primo piano, UniCredit e Banco Popolare. Si tratta di banche caratterizzate, come noto, da forte vocazione imprenditoriale e focus operativo, entrambe ben attente, pur con personale sensibilità, al mondo della media impresa e a cogliere le opportunità offerte dall'innovazione giuridica per migliorare il livello del servizio offerto ai propri clienti.

Ne è nato il Gruppo di lavoro che ha redatto il presente volume, e che ha operato con continuità dall'autunno del 2010 fino a poche settimane fa.

Il risultato a cui puntare è stato sin da subito chiaro: riflettere sulla struttura del contratto di rete partendo dalla pratica, e arrivare a un'idea condivisa della fattispecie e del suo uso pratico; con l'obiettivo di tradurre il tutto in clausole contrattuali che, coerenti con il quadro giuridico d'insieme, trovino d'accordo il mondo dell'impresa e quello del credito.

Grazie alla piena disponibilità di ciascuno dei partecipanti il Gruppo di lavoro ha saputo vincere, del tutto spontaneamente, la naturale diffidenza che di solito caratterizza i rapporti tra accademia e mondo degli operatori, e nell'ambito di questi tra operatori del mondo industriale e del sistema creditizio.

Nei numerosi incontri periodici Confindustria ha messo a completa disposizione il suo lavoro quotidiano sulle reti di imprese e la sua capacità progettuale e operativa, sollevando problemi e sollecitando risposte. Banco Popolare e UniCredit hanno condiviso problemi, dubbi e soluzioni operative che mano a mano andavano costruendosi nel mentre veniva pianificata la politica aziendale sul nuovo strumento giuridico.

Diverso è sicuramente l'arricchimento di coloro che, con la propria provenienza, sensibilità e cultura hanno lavorato nel Gruppo.

È quindi opportuno che ciascuno degli interlocutori esprima, in questa sede, ciò che la partecipazione al Gruppo di lavoro ha rappresentato.

Dal punto di vista dell'accademico l'approccio empirico ha consentito di scoprire una realtà operativa assai diversa dalle aspettative, e il dialogo ha messo a nudo la necessità di affrontare e risolvere problemi in origine inaspettati. Per chi, dal lato del mondo universitario, si è impegnato nella ricerca resta dell'esperienza, al di là del mero risultato operativo, un'acquisizione di metodo essenziale. Non è possibile organizzare in termini sistematici le problematiche giuridiche del mondo d'impresa se non si parte dalle concrete esigenze, dalle aspettative e dalle modalità con cui tale mondo concepisce e costruisce le proprie relazioni.

La partecipazione di Confindustria Verona al progetto di studio coordinato dall'Università di Verona è stata la logica conseguenza della volontà di fornire un supporto concreto sempre migliore alle imprese che intendono intraprendere percorsi aggregativi.

Negli ultimi anni, anche per effetto del mutato contesto economico in cui ci troviamo ad operare, le imprese hanno imparato ad aprirsi a forme più articolate di collaborazione, non immaginabili fino a poco tempo fa, nel campo della ricerca, della progettazione, della produzione e della distribuzione, estendendo tali processi collaborativi sempre più spesso oltre la dimensione locale.

Tali forme di "aggregazione" consentono di integrare le conoscenze, di sviluppare la "modularità", di garantire elevati standard di qualità alle produzioni.

È in questo contesto che si sono sviluppati ragionamenti nuovi sul tema delle aggregazioni, partendo proprio dall'analisi di quanto le imprese stanno facendo in maniera autonoma e spontanea, dando origine a meccanismi di aggregazione basati non più solo sull'identità territoriale, come nel caso dei distretti, ma su modalità organizzative che vanno oltre la dimensione locale anche grazie alle reti d'impresa.

Per gli imprenditori italiani l'autonomia è un valore fondamentale e le reti d'impresa consentono di far convivere questo valore con la necessità di fare squadra; è questo infatti l'importante *plus* delle reti d'impresa rispetto ad altre forme di aggregazione.

Esse consentono infatti di collaborare in modo stabile ma flessibile, permettendo a ciascun elemento della rete di non rinunciare alla propria autonomia, alla propria storia, alla propria visione del mercato.

Molto opportunamente, quindi, il legislatore è intervenuto per dare un inquadramento giuridico al fenomeno, definendo un quadro di regole dispositive, dunque derogabili dalle parti, attraverso cui le imprese, rimanendo indipendenti, possono realizzare progetti industriali comuni, diretti in particolare ad accrescere la capacità innovativa e la competitività.

L'estrema flessibilità e semplicità, unite al fatto che non è di per sé necessaria alcuna "sovrastruttura" burocratica, sono elementi di forza che hanno favorito, sin dalle prime battute, l'utilizzo di questa forma di integrazione tra imprese.

Vi sono tuttavia anche ostacoli e fonti di incertezza che sarebbe opportuno rimuovere, e per questo è stato quanto mai opportuno il coinvolgimento nel progetto di studio dei diversi attori che, pur partendo da punti di vista diversi, hanno saputo fornire un valido supporto all'analisi del fenomeno delle reti di impresa.

Il risultato è stato l'individuazione di forme contrattuali idonee a rispondere alle esigenze di chiarezza e correttezza formale necessarie per rendere un accordo tra imprese uno strumento in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal legislatore.

Confindustria Verona ha portato nel Gruppo di lavoro l'esperienza concreta di decine di imprese che ogni giorno collaborano tra loro per sviluppare progettualità comuni e per superare i propri limiti dimensionali.

È stata trasferita l'esperienza delle prime reti di impresa sorte in ambito nazionale, evidenziando gli aspetti positivi e le criticità riscontrate, fornendo al gruppo di lavoro un ampio materiale da cui trarre spunti di riflessione.

C'è comunque la certezza che il lavoro svolto costituirà un punto di partenza e non un punto di arrivo, dotando le imprese di un utile strumento attorno al quale realizzare, di volta in volta, il "proprio" contratto di rete, all'interno del quale sarà compito del giurista trasfondere le esigenze e le aspettative dell'imprenditore, creando sapientemente una struttura giuridica che sia coerente con le esigenze di flessibilità ma che presenti quei contenuti, di forma e sostanza, necessari per far funzionare al meglio lo strumento "rete".

UniCredit è particolarmente soddisfatta dei risultati che il Gruppo di lavoro ha saputo esprimere, in quanto riteniamo che un modello di contrato di rete ampio ed articolato possa costituire un concreto supporto per quegli imprenditori che intendono e intenderanno affrontare nuove sfide innovative per migliorare la propria competitività affrontando logiche di aggregazione.

UniCredit ha sempre guardato con molto interesse a questo particolare strumento che consideriamo ibrido e aggiuntivo rispetto alle forme di aggregazione tradizionali esistenti, con un ampio spettro di flessibilità, tale da permettere di sperimentare formule nuove e creative,

volte a perseguire obiettivi che la singola impresa, per fattori dimensionali, di mezzi o di competenze non potrebbe raggiungere. Coerentemente a questo atteggiamento di forte attenzione, UniCredit ha portato avanti con tutte le parti coinvolte sul tema, e quindi Associazioni di categoria e Istituzioni, iniziative di confronto e di scambio di esperienze, organizzando un tavolo di discussione al fine di rendere il contratto di rete ancora più interessante e funzionale. Proprio in tale filone si colloca la partecipazione a questa iniziativa che in sé costituisce un ulteriore passaggio del nostro posizionamento distintivo, che ha visto UniCredit sperimentare uno specifico Modello di Servizio per poter dare valore alle imprese che utilizzano il contratto di rete per aggregarsi e quindi considerare in maniera premiante il relativo merito di credito, includendo valutazioni circa il contratto di rete, il programma e la sostenibilità del *business* da portare avanti insieme.

In aggiunta a questo approccio di processo, incentrato sulla individuazione di un soggetto commerciale di sintesi per curare i rapporti con la rete, UniCredit sta lanciando anche uno specifico prodotto a medio lungo termine volto a coprire le esigenze di maggiore finanza per le attività che saranno svolte dalla rete stessa a prezzi contenuti rispetto al mercato, grazie ad una struttura innovativa e al premio di *rating* per gli investimenti che le aziende partecipanti alla rete devono sostenere. Un posizionamento quindi molto incisivo su un tema di grande attenzione e di elevata potenzialità che siamo certi nel prossimo futuro vedrà sempre più imprese coinvolte, imprese alle quali UniCredit intende affiancarsi in termini di consulenza, servizi e prodotti.

Il contratto di rete è uno strumento che si è inteso fortemente sviluppare perché può costituire, soprattutto per le PMI del Nord Est, un veicolo alla ricerca di una struttura maggiormente competitiva alla luce dei cambiamenti dello scenario economico attuale contraddistinto da sempre nuovi e mutati equilibri dei consumi, senza peraltro perdere i fattori di distintività storici del modello del nostro territorio.

Banco Popolare ha accolto l'invito di Confindustria e dell'Università di Verona con un interesse e una curiosità che scaturiscono dalla frequentazione quotidiana con le tematiche connesse all'aggregazione tra aziende. L'area di elezione della Banca, legata all'imprenditoria di piccole e medie dimensioni e il suo collegamento con i territori storici di insediamento, rappresenta per alcuni versi il terreno ideale di sviluppo del contratto di rete. Il difficile connubio tra sinergia e autonomia appare strumento idoneo ad agevolare l'integrazione, anche se parziale e magari limitata ad un singolo "affare", di realtà prossime per collocazione geografica o per vocazione.

Nella sua storia il Banco Popolare ha spesso assunto il ruolo di catalizzatore tra singole eccellenze del territorio, da valorizzare attraverso forme diverse di collaborazione o unione, per superare limiti dimensionali, di competenza, di esperienza, dando forma e stabilità a fenomeni spontanei che nascono nell'ambito della pratica commerciale, tra clienti e fornitori o anche tra concorrenti. In questo senso, i distretti sono da considerarsi un vero e proprio laboratorio: il lapideo, l'agroalimentare, il vitivinicolo hanno dato vita ad associazioni, consorzi, cooperative di primo e secondo livello, che con la loro azione hanno contribuito alla crescita delle aziende, dei prodotti e dei territori. In diverse circostanze il Banco Popolare si è

fatto promotore di queste collaborazioni, partecipando attivamente alla fase di costruzione e, in taluni casi, anche alla vita delle entità formate.

Un nuovo tipo di aggregazione, che non sia un'associazione, ma un "contratto", rappresenta un indubbio salto culturale sulla strada della rete d'impresa, un'opportunità e una sfida che l'allora Banca Popolare di Verona (ora Divisione BPV del Banco Popolare) ha raccolto da subito con entusiasmo. Si è dato così vita ad una squadra che ha riunito in sé le varie "anime" della banca: creditizia, legale e commerciale.

"Flessibile, mutevole, informale", poco più che una "stretta di mano" tra imprenditori, potenzialmente tanto "leggera", da rischiare di essere priva della consistenza minima per poter rappresentare il possibile interlocutore di una banca.

Intervenire nel processo di lettura scientifica della nuova normativa, con l'indispensabile guida della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, ha rappresentato un'occasione preziosa per trasformare la curiosità in consapevolezza e questa in momento di confronto con il mondo delle imprese, autorevolmente rappresentato da Confindustria Verona. Obiettivo comune, rendere fruibile il contratto di rete per banche e imprese, trovare ancora una volta la sintesi che non snaturasse le caratteristiche innovative dello strumento e non provocasse alcun corto circuito nell'approccio schematico della prassi bancaria. Anticipare i dubbi e proporre soluzioni, rendere pubblico l'esito delle riflessioni fatte e, alla fine, tracciare un sentiero per tutte le aziende che intendano percorrere il cammino, che ancora oggi si presenta in gran parte inesplorato, verso le reti d'impresa.

Ciò che oggi si presenta al pubblico, senza distinzione tra operatori pratici e non, è un risultato della ricerca che cerca di unire, in termini auspicabilmente virtuosi, la teoria e la pratica.

Una teoria evidentemente e volutamente "applicata", ovvero depurata dai tecnicismi estremi del mondo accademico e volta ad evidenziare problemi e a offrire soluzioni operative ove possibile, spunti di analisi e riflessione in tutti gli altri casi. Da qui i contributi collocati nella prima parte dell'opuscolo.

Una pratica a sua volta sofisticata, sicuramente di ausilio a chi, nella definizione di reti sia "leggere" che "pesanti", sente la necessità di affrontare e risolvere in termini pattizi specifici problemi tecnici, traendo a tal fine spunto dai risultati condivisi del Gruppo di lavoro. Da qui le clausole condivise e il commento alle medesime, collocati nella seconda parte del lavoro.

La scelta di presentare l'articolato qualificandolo non come contratto tipo di rete, bensì come mere *clausole condivise*, non è casuale. La loro organizzazione in termini organici e sistematici non deve infatti trarre in inganno. Non esiste, e non può esistere, un "contratto tipo" di rete di imprese. Ciò in quanto la diversa gamma di relazioni che possono essere governate da tale strumento normativo non può, all'evidenza, essere racchiusa in un contenuto contrattuale standard. Esistono però una serie di problemi che necessariamente devono essere affrontati quando si organizza un contratto di rete, alcuni dei quali tipici delle reti "pesanti", altri invece comuni anche alle reti "leggere". Da qui la scelta di non presentare vari e diversificati contratti

tipo, bensì un complesso organico di clausole contrattuali, i cui contenuti sono stati condivisi e considerati corretti da tutti i partecipanti al Gruppo di lavoro. Il commento all'articolato giustifica di volta in volta le scelte effettuate, e considera anche ulteriori aspetti, correlati alla materia disciplinata, che non hanno potuto trovare concreto accoglimento nel testo delle clausole.

Un prontuario, quindi, ad uso degli operatori e auspicabilmente anche degli studiosi della materia, per prevenire una serie di problemi pratici e per orientare l'operatività degli imprenditori.

La pratica dirà se il lavoro svolto ha sortito l'effetto sperato.

IL GRUPPO DI STUDIO

Parte I

Le questioni

- G. Meruzzi, Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete
- P. Butturini, Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete
- A. Caprara, Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione
- A. Zanardo, Contratto di rete: quali prospettive in materia di rating e di finanziamento?

Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete

Giovanni Meruzzi

Professore Associato di Diritto Commerciale, Università di Verona

1. Le reti di imprese tra contratto e istituzione. Il progressivo affinamento del dato normativo

Dal 2009 al 2010, nel breve arco di due anni, ben tre versioni normative del contratto di rete si sono tra loro succedute. Nel passaggio dall'una all'altra l'istituto ha subito varie metamorfosi, che corrispondono ai progressivi affinamenti del ruolo che tale strumento giuridico dovrebbe assumere nel panorama degli strumenti aggregativi d'impresa. Si tratta di evoluzione o involuzione? Difficile dirlo *a priori*: rispondere a tale domanda significa, in prima battuta, chiarire quali sono *i fini e gli obiettivi* che il legislatore ha inteso – meglio, intende – perseguire con l'introduzione delle reti di imprese. E forse sono proprio gli stessi fini ed obiettivi che, con l'andare del tempo e con l'impatto che tale strumento mostra di avere sul mondo dell'impresa, si stanno progressivamente modificando.

Nel succedersi tra le varie versioni dell'istituto parte della dottrina ha scorto una perdita progressiva del suo aspetto istituzionale, a vantaggio del momento contrattuale: la collaborazione e lo scambio sono divenute attività di per sé caratterizzanti il nuovo tipo contrattuale; l'esercizio in comune di un'attività costituisce una sola delle possibili attività della rete.

Tuttavia nel contempo il fenomeno della progressiva istituzionalizzazione del rapporto di rete ha subito vistose accelerazioni. L'originaria versione dell'art. 3, comma 4ter d.l. 33/2009 prevedeva sì la (necessaria) istituzione "di un fondo patrimoniale comune", ma su tale fondo e sul suo funzionamento il legislatore taceva; l'attuale dizione della norma (art. 3, comma 4ter, lett. c) considera invece la costituzione del fondo comune una mera eventualità, ma prevede espressamente che, qualora costituito, ad esso "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile". Ancora: nell'originaria versione la presenza dell'organo comune di rete era necessaria, mentre spettava allo stesso contratto definirne i poteri, "anche di rappresentanza"; nell'attuale formulazione (art. 3, comma 4ter, lett. e) la presenza di un "ufficio di organo comune" diventa a sua volta facoltativa, e si precisa che i poteri di gestione e rappresentanza sono ad esso conferiti dal contratto nella qualità di "mandatario comune". Nel contempo si introduce però la regola secondo cui l'organo comune, salvo deroghe pattizie, "agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza". Fa infine ingresso l'obbligo di prevedere, nel contratto, regole "per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune" che non rientrano, quando istituito, tra le competenze gestorie dell'organo comune.

Ad una progressiva destrutturazione istituzionale della rete, ora concepita come mezzo per perseguire anche fini meramente contrattuali tra i partecipanti, fa quindi riscontro, in particolare nei casi di rapporti riconducibili all'ambito delle reti "pesanti", una progressiva maggior articolazione dei profili istituzionali: è previsto un chiaro regime di autonomia patrimoniale; all'organo comune sono attribuiti, salvo deroga contrattuale, specifici poteri rappresentativi; è introdotto un obbligo di definizione del meccanismo decisionale degli aderenti alla rete. Si tratta, sia pure secondo una logica di doppio binario del regime regolativo della materia, attuato per il tramite di un maggior ruolo attribuito all'autonomia privata, di un chiaro orientamento verso una logica istituzionale del rapporto di rete in tutti i casi in cui il rapporto stesso assuma struttura complessa, tramite la previsione di un organo comune di rete e la costituzione di un fondo comune.

Fondo comune ed organo comune di rete sono, va ribadito, elementi del tutto accidentali del contratto. Ma si tratta di elementi in relazione ai quali, come ben è stato evidenziato anche dalle *Linee guida per i contratti di rete* recentemente pubblicate da Retimpresa e Comitato Triveneto dei Consigli Notarili, "risulta evidente che il concetto di eventualità sfuma in direzione di quello di utilità, o di necessità". E la loro eventuale esistenza, che nella normalità dei casi osservati dal Gruppo di studio può considerarsi scontata, non può essere considerata come irrilevante per rispondere alla domanda se le reti di imprese siano o no dotate di soggettività giuridica.

Che le reti di imprese siano infatti prive di personalità giuridica non è dato dubitare. La personalità giuridica costituisce un privilegio normativo, un regime speciale di quei gruppi organizzati che, in virtù dello specifico riconoscimento loro attribuito dalla legge, assurgono a soggetto di diritto autonomo rispetto alle persone dei partecipanti. E' questo l'unico aspetto espressamente considerato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, che nell'escludere la rilevanza della disciplina sulle reti d'imprese sotto il profilo della paventata violazione del divieto comunitario di aiuti di Stato, a seguito dell'introduzione del regime di sospensione di imposta ex art. 42 l. 122/2010, ha espressamente preso atto della rassicurazione fornita dalle autorità italiane, per le quali "la rete di imprese non avrà personalità giuridica autonoma", con la precisazione che "ciascuna impresa partecipante mantiene la piena responsabilità" per le operazioni effettuate con la dotazione del fondo comune.

Ma desumere dall'assenza della personalità giuridica la mancanza di ogni soggettività, come sembra affermare la maggioranza dei commentatori della nuova disciplina, sia pure in termini impliciti e spesso indimostrati, costituisce, prima ancora che un errore logico, una vera e propria inversione di metodo. Solo partendo dal rapporto esistente tra personalità e soggettività giuridica è possibile qualificare l'essenza della rete di imprese. E nel fare ciò è necessario considerare *come* il rapporto di rete è regolato, partendo quindi dal dato normativo per giungere alla qualificazione.

2. L'equivoco della distinzione tra personalità e soggettività giuridica

La dottrina che con più profitto si è dedicata, dopo la codificazione del 1942, all'esame del rapporto esistente tra le nozioni di soggettività e di personalità giuridica ragiona in termini di rapporto tra genus e species. L'esame delle norme sulle associazioni e sugli altri gruppi organizzati disciplinati dal legislatore ha indotto ad affermare che "tutti i gruppi organizzati, e non soltanto alcuni di essi, si atteggiano oggi quali soggetti di diritto distinti dalle persone dei membri". Sussiste quindi, tra le nozioni di soggettività e personalità giuridica, il rapporto che intercorre tra regola ed eccezione, così da dover "ammettere la coesistenza, nell'ambito dei gruppi organizzati, di soggetti di diritto che non sono persone giuridiche e di soggetti di diritto che sono persone giuridiche: l'una è categoria di carattere generale; l'altra costituisce, all'interno della categoria, una sottospecie contraddistinta dalla ricorrenza di elementi differenziali". La differenza tra soggettività e personalità giuridica è, in altri termini, qualitativa o non quantitativa, in quanto "dipende dalla diversa natura ... delle norme che compongono, rispettivamente, la disciplina del soggetto di diritto e quella della persona giuridica". Ne consegue che "tutti i gruppi organizzati, siano essi o no persone giuridiche, sono ormai – per diritto comune – soggetti di diritto; ma solo alcuni di essi – quelli che godono, al confronto degli altri, di una speciale disciplina – sono persone giuridiche".

Tale ricostruzione è avallata dalla giurisprudenza. La stessa Corte Costituzionale ritiene, in base al diritto vivente, essere ormai "superato lo schema giuridico ... che vedeva un inscindibile nesso tra il riconoscimento della personalità giuridica e la soggettività di diritto". E la Cassazione riconosce la soggettività giuridica ad ogni autonomo centro di interessi a prescindere dall'attribuzione ad esso della personalità giuridica, giungendo a qualificare come autonomo soggetto di diritto non solo le associazioni non riconosciute e le società di persone, ma anche i consorzi con attività esterna (Cass., 26/1/1989, n. 441) e persino il condominio (Cass., 19/10/2004, n. 20483).

La questione sta quindi nello stabilire se dal contratto di rete scaturisca un gruppo organizzato, ovvero se delle imprese legate da un rapporto di rete possa, per l'appunto, parlarsi come di gruppo organizzato. La risposta a tale domanda non può che venire da un esame del dato normativo, del modo in cui il legislatore definisce le relazioni che intercorrono, o possono intercorrere, tra le imprese in rete.

Utile al riguardo è il confronto tra la disciplina sulle reti e sulle associazioni non riconosciute e i consorzi. Anche gli amministratori dell'associazione non riconosciuta sono qualificati dalla legge come mandatari dell'ente (cfr. art. 18 c.c., applicabile alle associazioni non riconosciute), come pure mandatari dell'ente sono gli organi preposti al consorzio (art. 2608). Ad essi spetta la rappresentanza processuale nelle associazioni non riconosciute (art. 36, c. 2) e nei consorzi con attività esterna (art. 2613), mentre nei consorzi con attività interna sono gli accordi tra consorziati e determinare le attribuzioni degli organi consortili, "anche in ordine alla rappresentanza in giudizio" (art. 2603, c. 2, n. 4). Analoghe disposizioni vigono, al di là delle difformità del dato normativo, per le reti di imprese che optino per la costituzione dell'ufficio comune, qualificato come "mandatario comune", e di cui devono essere definiti pattiziamente i poteri "anche di rappresentanza" (art. 3 comma 4ter, lett. e, d.l. 33/2009). Quanto al regime di autonomia patrimoniale, nelle reti di imprese la già cit. lett. c) dell'art 3 comma 4ter d.l. 33/2009 estende al fondo patrimoniale comune della rete, se costituito, la disciplina del fondo consortile *ex* art. 2614, applicabile con il successivo art. 2615 al diverso tipo

contrattuale "in quanto compatibili"; e, come evidenziato nei successivi contributi, la compatibilità con il fondo comune della rete del regime di autonomia patrimoniale dettato dall'art. 2614 è data per pacifica in dottrina. Giova qui solo aggiungere che la stessa norma dell'art. 2614 delinea un regime del tutto analogo a quello previsto dall'art. 37 per le associazioni non riconosciute, ponendo quindi sullo stesso piano il regime di autonomia patrimoniale imperfetta di tali entità.

Le norme appena evocate denotano l'esistenza di una sostanziale identità di regime tra reti di imprese, associazioni non riconosciute e consorzi nei casi in cui gli aderenti alla rete si dotino di un fondo patrimoniale comune e di un ufficio comune per l'esecuzione del progetto di rete. Esse quindi dimostrano che, almeno in tale ipotesi, gli aderenti alla rete assumono la qualifica di gruppo organizzato; qualifica che come visto è condizione necessaria, ma anche sufficiente, affinché al gruppo medesimo possa essere attribuita la soggettività giuridica.

3. L'imperfetta soggettività della rete di imprese: i suoi corollari operativi

Il punto è che nel caso delle reti di imprese si è innanzi, a differenza di quanto accade per i consorzi con attività esterna e per le associazioni non riconosciute, a un contratto che, per ampiezza degli obiettivi perseguiti e dell'autonomia privata riconosciuta agli aderenti, non si caratterizza in termini univoci come idoneo a dar vita ad un gruppo organizzato. I contratti aventi per obiettivo la mera collaborazione o lo scambio tra aderenti divergono in termini sostanziali, per tipo di attività, da quelli finalizzati all'esercizio in comune di un'attività. Ancor prima, la divergenza si riscontra tra gli stessi contratti aventi come oggetto la collaborazione o lo scambio, a seconda che tale attività preveda o meno la costituzione del fondo o dell'ufficio comune, oppure di entrambi.

È pertanto la già evidenziata logica del doppio binario a condizionare la risposta circa l'esistenza o meno della soggettività giuridica delle reti. Nei casi in cui la definizione del programma comune induca i partecipanti alla rete a costituire un fondo e un organo comune, si dovrà concludere di essere innanzi a un gruppo organizzato, come tale caratterizzato dalla presenza di soggettività giuridica. La soggettività delle reti di imprese si caratterizza, sotto tale profilo, per essere imperfetta e non assoluta. La sua presenza non sarà un effetto normale della stipulazione del contratto, ma dipenderà da *come* il rapporto contrattuale è organizzato. Sarà quindi legata alla scelta organizzativa voluta dalle parti, alla manifestazione da queste effettuata di voler partecipare, per propria volontà, ad un gruppo organizzato.

La conclusione non deve stupire: anche nella disciplina dei consorzi il riconoscimento della soggettività giuridica è frutto di una scelta dei consorziati, nel caso di specie di voler operare nella forma del consorzio con attività esterna. Ed è peraltro evidente che la scelta degli aderenti alla rete di dar luogo alla costituzione di un fondo e di un ufficio comune, finalizzati all'attuazione del contratto di rete, porta verso il medesimo obiettivo pratico che caratterizza i consorzi con attività esterna, ovvero all'attribuzione alla rete di una operatività coi terzi. Non si vede quindi per qual ragione a una sostanziale identità nel *modus operandi* debba corrispondere una tanto spiccata diversità nel regime applicabile.

Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete

Paolo Butturini

Ricercatore di Diritto Commerciale, Università di Verona

Fondo patrimoniale

1. Funzione del fondo

Al fondo patrimoniale comune, che rappresenta, come noto, un elemento accidentale del contratto di rete, possono essere ricondotte diverse funzioni.

Innanzitutto, una componente patrimoniale comune tende a rendere maggiormente efficiente e flessibile l'attività della rete, senza che si rendano necessarie frequenti contribuzioni da parte degli aderenti, e si correla quindi con esigenze di funzionamento della rete stessa. Inoltre, la partecipazione alla costituzione del fondo conferma la serietà dell'impegno delle imprese aderenti e la stabilità delle relazioni tra esse intercorrenti, e tende, quindi, ad operare anche sul piano dell'immagine che la rete offre ai terzi, potendosi ritenere che una sua adeguata patrimonializzazione fungerà probabilmente da incentivo alla conclusione di rapporti contrattuali, dimostrando che le imprese aderenti sono, per prime, effettivamente disposte ad investire sul progetto.

Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza, che molto spesso risulterà in concreto decisivo nel rendere appetibile la scelta di costituire il fondo, consiste poi nella sua necessaria presenza per l'accesso al beneficio fiscale, che presuppone la destinazione al fondo stesso di una parte di utili di esercizio.

Infine, la costituzione del fondo potrebbe aprire la strada alla limitazione di responsabilità delle aderenti al fondo stesso per le obbligazioni contratte dall'organo comune nell'interesse della rete, secondo quanto si specificherà meglio a breve.

In sostanza, l'impegno patrimoniale delle imprese aderenti, tradotto nella formazione del fondo, pur leggibile dai potenziali interlocutori esterni alla rete in chiave di maggior stabilità e affidabilità della rete stessa, migliora sotto diversi profili la posizione delle imprese aderenti, che saranno incentivate a optare per la costituzione del fondo.

2. Composizione del fondo

Il fondo patrimoniale sarà di norma costituito dal denaro.

Ai versamenti a tale titolo effettuati in sede di costituzione della rete e periodicamente, su indicazione dell'organo comune, potrebbero anche aggiungersi imputazioni al fondo di spese sostenute dalle singole imprese aderenti per lo svolgimento dell'attività comune.

In tal caso, si dovrà evitare il rischio che vengano imputate a fondo comune somme magari spese per obiettivi non realmente attinenti alla realizzazione del programma comune. Tale risultato potrà essere raggiunto prevedendo nel contratto di rete che l'imputazione presupponga una preventiva e specifica definizione da parte dell'organo comune delle somme e degli obiettivi che le relative spese mirano a raggiungere.

La legge, poi, ammette implicitamente conferimenti non di denaro, in merito ai quali soltanto può acquistare significato il riferimento ai criteri di valutazione, ed ammette esplicitamente l'esecuzione del conferimento mediante apporto di un patrimonio destinato.

Giova analizzare brevemente queste due ulteriori ipotesi, per capire con quali modalità (e seguendo quali discipline) ed eventualmente con quali vincoli esse possano essere realizzate.

In merito ai conferimenti diversi dal denaro, la legge si limita a chiedere l'indicazione della loro misura e dei criteri di valutazione adottati, lasciando, quindi, liberi i contraenti di definire tali criteri.

Se, però, si accoglie l'opinione, su cui ci si soffermerà poco oltre, che tende a ritenere necessaria, ai fini di applicare al fondo patrimoniale la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2615, 1° comma, c.c. richiamato nei limiti della compatibilità, la presenza nella rete di un'organizzazione corporativa e di regole di rendicontazione simili a quelle vigenti in una società di capitali, potrebbe prudenzialmente suggerirsi un richiamo alle previsioni relative ai conferimenti in natura (o d'opera) nella s.r.l., o la previsione di una disciplina contrattuale analoga a quella contenta in tali previsioni. A tale conclusione si può arrivare ragionando prudenzialmente, ossia ritenendo che, in sede di eventuale contenzioso, la pubblicità dei criteri di valutazione contemplati dal contratto di rete potrebbe non essere stimata sufficiente, dovendosene esaminare anche il contenuto, in modo da verificare la presenza di garanzie che possano giustificare il beneficio della limitazione di responsabilità.

Un'ulteriore conseguenza della scelta di prevedere conferimenti diversi dal denaro potrebbe poi riguardare il versante interno dei rapporti di rete, e in particolare rendere auspicabile la contestuale adozione di una disciplina volta a tutelare l'efficienza della rete stessa. In una simile evenienza diventa, infatti, molto utile un'accurata disciplina della eventuale ultrattività degli obblighi aventi ad oggetto i conferimenti non di denaro rispetto alla cessazione del rapporto, specie se tali apporti siano di fondamentale importanza per la realizzazione del programma di rete. È chiara l'esigenza di evitare, nei limiti del possibile, che le vicende relative al rapporto di rete dell'aderente che li deve effettuare si ripercuotano sulla perseguibilità del programma di rete nel suo complesso. Ma è altrettanto chiaro che l'inserimento di clausole volte a disincentivare il recesso o a neutralizzarne almeno in parte gli effetti per quanto attiene al raggiungimento del programma di rete, sicuramente gradito da parte di tutti i soggetti che sulla realizzazione del programma fanno affidamento, potrebbe rivelarsi arduo per le naturali resistenze di contraenti che intendano mantenere una via d'uscita dal contratto tale da liberarli da ogni residuo obbligo.

In merito all'esecuzione del conferimento mediante apporto di un patrimonio destinato, come testualmente la definisce la legge, è presumibile trattarsi di un'ipotesi destinata a rimanere del tutto residuale, alla luce non solo della scarsa diffusione dei patrimoni destinati, ma anche dei dubbi derivanti dal coordinamento di questo richiamo con la disciplina codicistica dell'istituto in esame.

Un primo punto da chiarire è l'ambito applicativo di questa possibilità. Va escluso che l'appartenenza alla rete abiliti soggetti diversi dalle società per azioni a costituire patrimoni destinati, come talora si è ritenuto, sia pure in termini dubitativi, ravvisando in questa estensione un beneficio derivante da tale appartenenza; non sembra, infatti, che la regola di esclusività dell'istituto in esame al tipo azionario, pacificamente desumibile dal diritto societario, debba disapplicarsi nel caso del contratto di rete, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso. Sulla scorta della specifica attinenza dell'istituto alla società per azioni, va quindi sottolineato che solo se le società partecipanti alla rete appartengano a tale tipo il fondo patrimoniale può assumere questa configurazione.

Inoltre, a prescindere dal dubbio sull'applicabilità della disciplina vincolistica contenuta nella relativa *sedes materiae*, probabilmente risolvibile in senso positivo, data l'assenza di ragioni tali da giustificare un'attenuazione delle cautele predisposte a vantaggio dei creditori sociali, si è evidenziato che la costituzione di patrimoni destinati rende problematica sia l'individuazione del patrimonio da escutere che il raccordo tra accentramento dei poteri in capo all'organo comune ed esclusività della gestione spettante ai consigli di amministrazione delle società per azioni che partecipano alla rete.

3. Attività per la generalità delle imprese e attività per singole imprese

Un aspetto ritenuto spesso importante dai contraenti, e frequentemente previsto e disciplinato nei contratti, è la possibilità che l'organo comune ponga in essere attività non solo nell'interesse della generalità delle imprese aderenti, ma anche nell'interesse di singole imprese o gruppi di imprese, coinvolte in specifici progetti.

L'elasticità che un simile meccanismo consente deriva dalla libertà, in capo alle singole imprese aderenti, di operare per mezzo della struttura di rete ma nell'interesse individuale, articolando in vario modo i progetti, e sfruttando al meglio le sinergie che l'aggregazione implica, al contempo senza vincolarsi ad utilizzare tale aggregazione solo nei casi in cui tutte le imprese ne abbiano un vantaggio.

Questa previsione merita un breve approfondimento sotto due distinti profili.

In primo luogo, va escluso che essa rappresenti elemento essenziale del contratto. Il dubbio potrebbe derivare dal riferimento, contenuto nella descrizione dello scopo del contratto di rete, all'accrescimento individuale e collettivo della capacità innovativa e della competitività. Ma se anche si ipotizzasse di realizzare solo progetti comuni alla generalità delle imprese, questi parrebbero comunque perseguire al contempo l'accrescimento individuale e collettivo della capacità innovativa, immaginando semplicemente che i risultati positivi ottenuti operando in modo congiunto vadano direttamente a vantaggio della collettività delle imprese, e indirettamente a vantaggio

dei singoli partecipanti. Pertanto, questa previsione, pur utile e gradita alle parti, potrebbe anche non essere prevista nel contratto di rete senza che da questa omissione discenda alcuna conseguenza.

In secondo luogo, va anche evidenziato che da una simile previsione deriva una delicata questione in tema di responsabilità per le obbligazioni contratte per conto di singole imprese, visto il rinvio all'art. 2615 c.c., che verrà esaminato di seguito, e visto, in particolare, che il secondo comma della norma prevede, per la corrispondente ipotesi delle obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati, una forma di solidarietà di questi con il fondo comune, in prima istanza, e, in caso di insolvenza, anche con tutti gli altri consorziati.

4. L'applicabilità degli artt. 2614 e 2615 c.c. nei limiti della compatibilità: ripartizione del fondo e responsabilità della rete e degli aderenti per le obbligazioni

Il rinvio operato dalla legge, nei limiti della compatibilità, agli artt. 2614 e 2615 c.c. in tema di fondo consortile e responsabilità verso i terzi è forse uno degli aspetti più delicati dell'intera disciplina del contratto di rete, in particolare per quanto riguarda il regime della responsabilità per le obbligazioni contratte durante l'esecuzione del programma.

Giova analizzare separatamente le due norme richiamate.

L'art. 2614 c.c., dopo aver definito cosa costituisce il fondo consortile, detta due regole volte a garantire che, per la durata del consorzio, esso resti effettivamente a disposizione dell'attività consortile, escludendo che i consorziati possano chiedere la divisione e che i loro creditori particolari possano aggredire il fondo.

Non si ravvisano particolari problematiche in merito all'applicazione della prima regola al fondo patrimoniale della rete; i contratti di rete generalmente specificano questa circostanza, escludendo che le imprese aderenti possano chiedere la divisione del fondo, e risolvendo, così, di fatto, i problemi derivanti da un eventuale giudizio di compatibilità della norma. Trattandosi, infatti, di un aspetto relativo ai diritti delle imprese aderenti, non pare potersi dubitare dell'ammissibilità di una clausola riproduttiva della norma in materia di fondo consortile.

Qualche difficoltà in più potrebbe sorgere per quanto attiene all'insensibilità del fondo patrimoniale rispetto ai creditori particolari degli aderenti alla rete; qui lo scrutinio di compatibilità con la disciplina della rete della regola dettata in materia di consorzi diventa necessario, dal momento che non parrebbe potersi ammettere che una pattuizione di tale contenuto intercorsa tra gli aderenti vincoli i loro creditori particolari.

Si è rilevato, a tale proposito, che il dubbio di compatibilità potrebbe derivare dall'assenza, nella disciplina del contratto di rete, di una norma simile all'art. 2604 c.c., che individua il consorzio come contratto a tempo determinato. La configurabilità di un contratto di rete di rilevante lunghezza potrebbe, infatti, precludere in modo irragionevole l'esercizio del diritto di credito da parte dei creditori particolari degli aderenti, ponendo in discussione l'applicazione della norma in esame al contratto di rete; ma la necessità di un termine di durata per la rete, che non potrebbe comunque essere contratta a tempo indeterminato, consiglia di concludere nel senso

dell'applicabilità della norma. Si può anche osservare che la paventata eccessiva limitazione delle prerogative dei creditori particolari in relazione alla possibile ampia durata della rete molto spesso non pare aver ragion d'essere, dato che nella prassi tendono a prevalere termini di durata dei contratti relativamente brevi, spesso ben inferiori al termine decennale di durata del consorzio, stabilito in via suppletiva dall'art. 2604 c.c..

E la piena compatibilità dell'art. 2614 c.c. con la rete di imprese è, del resto, frequentemente affermata, talora sottolineando, in modo condivisibile, che a tal fine sarà anche necessaria una chiara appostazione nei bilanci delle imprese aderenti delle risorse destinate alla rete, al fine di garantirne l'identificabilità da parte dei creditori particolari.

L'art. 2615 c.c. detta, invece, due regole in materia di responsabilità verso i terzi nei consorzi con attività esterna, distinguendo obbligazioni assunte in nome del consorzio, per le quali la responsabilità è limitata al solo fondo consortile, e obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati, responsabili in solido con il fondo consortile, l'insolvenza dei quali comporta ripartizione del debito tra tutti gli altri consorziati.

Adattando al contratto di rete queste due regole, si potrebbe ipotizzare una distinzione tra obbligazioni assunte in nome di tutte le imprese aderenti, per le quali risponderebbe il fondo patrimoniale comune, e obbligazioni assunte per conto di singole imprese aderenti, sottoposte invece al più severo regime del comma secondo della norma in esame. Come si è poco sopra ricordato, infatti, nella prassi contrattuale è diffusa la clausola che ammette un'operatività dell'organo comune non solo nell'interesse di tutte le imprese aderenti, ma anche per singole imprese aderenti o gruppi di imprese aderenti, sulla base di specifici progetti.

Il giudizio di compatibilità di tali previsioni con il contratto di rete è oggetto di valutazioni non sempre omogenee.

Si è, talora, concluso negativamente, rilevando che, in virtù dell'assenza di un soggetto, si dovrebbe anche escludere la possibilità di configurare "obbligazioni della rete", garantite solo dal fondo, e ritenere, piuttosto, che le imprese aderenti siano solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte nell'esecuzione del programma di rete, sia pur in via sussidiaria rispetto al fondo patrimoniale, come si potrebbe sostenere alla luce di una graduazione tra limitazione di responsabilità e sussidiarietà traibile dal sistema. La configurazione del carattere sussidiario di un'obbligazione in via interpretativa potrebbe, però, sollevare alcune perplessità.

Con una certa frequenza esso è, invece, stato formulato in termini di piena compatibilità, ritenendosi possibile adattare al contratto di rete la norma in esame in quanto tale, limitandosi, in caso, a specificare che esistono obbligazioni della rete o assunte in suo nome (implicitamente accogliendo la tesi della configurabilità della soggettività della rete, non del tutto pacifica).

Ancora, si è ritenuta, a volte, necessaria, per superare lo scrutinio di compatibilità, la presenza di determinati presupposti che controbilancino, in sostanza, la responsabilità limitata: in particolare, la previsione nel contratto di rete di un'organizzazione di stampo corporativo, in modo non dissimile da quanto avviene nei consorzi. Per quanto, infatti, il giudizio di compatibilità debba partire necessariamente dall'esame del regime normativo della rete, sembrano meritevoli di considerazione a tal proposito anche le modalità secondo le quali la rete è in concreto strutturata.

Se l'applicazione dei due regimi di responsabilità previsti per i consorzi con attività esterna può, pertanto, estendersi ai contratti di rete, secondo quanto detto, va anche evidenziato che la distinzione tra gli ambiti applicativi del primo e del secondo comma dell'art. 2615 c.c. non è sempre chiara. In particolare, non manca una lettura restrittiva dell'ambito applicativo della limitazione di responsabilità, talora circoscritta alle sole obbligazioni contratte dal consorzio per il suo funzionamento, inteso in senso stretto. Probabilmente il rapporto tra regola ed eccezione è frainteso affermando l'ampia applicazione della regola di solidarietà, e il carattere sostanzialmente residuale della regola della limitata responsabilità. Ma, senza entrare nel merito di tale lettura, va in questa sede solo evidenziato che il coordinamento della disciplina del contratto di rete con l'art. 2615 c.c. deve tener conto anche di quanto scaturito dall'interpretazione e dall'applicazione di tale norma nell'ambito suo proprio.

La molteplicità di opinioni espresse a tal proposito, e la delicatezza dell'indagine sulla natura dell'interesse che l'operazione posta in essere mira a soddisfare, a cui si correla il relativo regime di responsabilità, fanno ritenere condivisibile l'opinione che critica, sotto questo profilo, la soluzione adottata dal legislatore, che finisce per far ricadere sull'interprete il compito di enucleare i criteri di identificazione della disciplina applicabile.

Pertanto, nel dubbio sul significato che alla norma in esame potrebbe essere attribuito, emerge chiaramente l'opportunità di un approccio prudente, che tenga conto della concreta possibilità che, in caso di contenzioso derivante dall'insolvenza di un'impresa aderente, si ritengano responsabili anche le altre per il debito da essa contratto nei confronti del fondo comune, e non solo nello specifico caso di obbligazioni contratte per conto di tale aderente, ma, se dovesse riproporsi la lettura restrittiva dell'art. 2615, 1° comma, c.c. come limitato alle sole spese correnti di gestione, anche per tutte le obbligazioni inerenti al programma di rete e assunte nell'interesse della generalità delle imprese aderenti.

5. Sulla possibilità di rendere l'art. 2615, 2° comma, c.c. incompatibile con il funzionamento della rete

Qualche riflessione conclusiva merita la possibilità di disciplinare la gestione del fondo comune in modo da rendere, di fatto, inoperante l'art. 2615, 2° comma, c.c.. Le considerazioni che seguono presuppongono la configurabilità di una responsabilità limitata del fondo anche oltre l'ambito delle obbligazioni inerenti alla gestione corrente della rete intesa in senso stretto.

La legge abilita espressamente le imprese aderenti a dettare regole di gestione del fondo; si tratta, allora, di capire se tramite tali regole si possa disattivare il meccanismo di solidarietà tra fondo e imprese interessate all'operazione con la ripartizione su tutte le imprese aderenti del debito dell'impresa insolvente.

Non sembra rientrare nelle regole di gestione del fondo la clausola, molto diffusa nella prassi, che stabilisce la responsabilità con il (solo) fondo comune per le obbligazioni assunte in nome della rete (o della generalità delle imprese aderenti): a ben vedere, infatti, essa tende ad andare oltre la regolamentazione della gestione del fondo, impattando direttamente sul regime della responsabilità. Ma la tradizionale estraneità rispetto all'autonomia privata del regime esterno della responsabilità alimenta il dubbio che si tratti di una clausola inefficace, non invalida (caso nel quale probabilmente non

passerebbe il vaglio notarile, come nella pratica è invece spesso avvenuto), e come tale destinata a cadere nell'eventualità in cui il giudice non ritenga applicabile, per le peculiarità del caso concreto, la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2615 c.c..

Si potrebbero, invece, ipotizzare alcune previsioni relative alla gestione del fondo comune, o che indirettamente lo riguardano, potenzialmente idonee a raggiungere l'obiettivo che si sta considerando.

Si esclude, in alcuni contratti di rete, la possibilità che l'organo comune assuma obbligazioni per conto di singole imprese aderenti. A ben vedere, si tenta, in questo modo, di neutralizzare il meccanismo previsto dall'art. 2615, 2° comma, c.c. non certo derogando la relativa disciplina, volta a tutelare la posizione dei terzi creditori e pertanto da ritenersi sottratta all'autonomia privata delle imprese aderenti alla rete, ma escludendo che la fattispecie contemplata dalla norma si possa in concreto verificare. Se la possibilità di un funzionamento "a più velocità" della rete, ossia la facoltà per l'organo comune di agire non solo nell'interesse della generalità delle imprese che vi appartengono, ma anche di volta in volta nell'interesse di singole imprese o di gruppi di imprese, non costituisce elemento reputato essenziale dai contraenti, questo accorgimento potrebbe raggiungere lo scopo ora in esame.

Ancora, si potrebbe ipotizzare un obbligo di prestare fideiussione bancaria in capo alla singola impresa aderente a garanzia dei rimborsi relativi a prestazioni poste in essere nel suo esclusivo interesse. Di fatto in questo modo si eviterebbe l'eventualità della insolvenza della singola impresa aderente; potrebbe risultare difficile fare accettare una simile previsione a tutti i contraenti: ma si può prevedere, come temperamento, la fissazione di un importo minimo a partire dal quale sorge l'obbligo di prestare la garanzia.

Rendicontazione dell'attività di rete

6. Criteri di redazione

Le modalità di rendicontazione dell'attività svolta dall'organo comune saranno verosimilmente molto variabili, dipendendo dal tipo di rete e dalla complessità dell'attività. Se oggetto del contratto di rete sia l'esercizio in comune di una parte dell'attività di impresa, le problematiche di rendicontazione saranno di certo diverse da quelle che si porrebbero qualora il contratto di rete mirasse ad implementare una collaborazione tra le imprese aderenti o uno scambio di informazioni tra le stesse. In quest'ultimo caso, la rendicontazione sarebbe probabilmente ridotta al minimo, se non del tutto esclusa quando non si proceda alla nomina di un organo comune, ad esempio perché oggetto del contratto di rete è la sola condivisione di una banca dati, il cui aggiornamento costante rappresenta obbligo per le imprese aderenti.

Il problema della rendicontazione si pone, quindi, in termini più evidenti quando l'organo comune ponga in essere attività di complessità variabile nell'interesse delle imprese aderenti.

In assenza di una disciplina prevista nel contratto, ci si può domandare se risulti applicabile analogicamente l'art. 2615 bis c.c., finitimo alle norme in tema di fondo consortile e responsabilità verso i terzi richiamate nei limiti della compatibilità a proposito della disciplina del fondo comune. L'argomento va affrontato distinguendo le due previsioni contenute nella norma. Il rinvio alle norme relative al bilancio di esercizio della società per azioni per quanto attiene al contenuto della situazione patrimoniale potrebbe considerarsi applicabile nel caso del contratto di rete, dal momento che sussiste una lacuna nella disciplina, e che, almeno quando l'oggetto della rete preveda l'esercizio in comune di attività, pare ricorrere anche l'esigenza di proteggere interessi analoghi. Viceversa, sarebbe da escludere l'applicabilità analogica della norma nella parte in cui prevede il deposito della situazione patrimoniale presso il registro delle imprese, data la tassatività degli atti soggetti a formalità pubblicitarie nel registro.

L'incertezza su un profilo così importante rende, però, sicuramente auspicabile una esplicita scelta contrattuale in materia.

La scelta più opportuna in tale sede sembra un rinvio, per quanto attiene ai profili contabili, e nei limiti della compatibilità, alla disciplina del bilancio d'esercizio della società per azioni, che rappresenta l'unico plesso normativo organico e completo in materia, tendenzialmente in grado di offrire soluzioni alle numerose problematiche contabili che potrebbero emergere (non a caso richiamato, con riferimento ai criteri di valutazione, anche dall'art. 2217 c.c., relativo all'inventario dell'impresa commerciale). La possibilità che tale disciplina risulti sovradimensionata rispetto alle esigenze di alcune reti, per le quali potrebbe bastare un rendiconto elementare, consentirà magari scelte specifiche e semplificate; d'altronde, la sua adattabilità a realtà di rete anche molto complesse ne fa una soluzione generalmente apprezzabile.

Criteri di valutazione e struttura del bilancio di una rete, in cui si possono porre questioni di limitazione della responsabilità visto il richiamo alle norme sul fondo consortile, dovrebbero, del resto, essere informati al rigore che caratterizza la disciplina appena evocata, anche considerando che, come già notato, a questa rinvia, per quanto riguarda i criteri di valutazione, persino la disciplina dell'imprenditore individuale (all'art. 2217, 2° comma, c.c.), nell'ambito della quale non si può in radice avanzare l'ipotesi di limitazioni di responsabilità.

Un'opzione contrattuale in tale direzione potrebbe rivelarsi utile ai fini dell'instaurazione di rapporti di finanziamento e della percezione di contributi, offrendo garanzie di serietà e di effettiva rilevazione dei risultati a quanti entrino in contatto con la rete, in cui opera un fenomeno di separazione patrimoniale vista la possibile esistenza del fondo. Se questo può essere vero in molte ipotesi, specie qualora l'esecuzione del programma di rete comporti interazione con soggetti pubblici, è anche vero che, con ogni probabilità, i potenziali finanziatori del progetto comune probabilmente preferiranno ottenere garanzie reali o personali anche se il rendiconto sia redatto sulla falsariga di un bilancio di s.p.a.

7. Rendiconto e attuazione del programma di rete

Oltre alle funzioni appena considerate, riconducibili, sia pur con la dovuta cautela, anche alla tutela di interessi ulteriori a quelli degli aderenti alla rete, il rendiconto svolge

poi alcune specifiche funzioni di interesse prettamente interno alla rete stessa, ricollegandosi alla realizzazione del programma sotto due distinti profili.

Il rendiconto funge, infatti, da naturale strumento periodico di verifica dell'attuazione del programma; questo deve indicare le modalità di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi strategici, e si può ritenere che la comunicazione di tali avanzamenti, in merito alla quale non sono previste dalla legge specifiche forme, si attui anche per mezzo del rendiconto. Considerando, infatti, che questo svolge in primo luogo il ruolo di rendere le imprese aderenti edotte dell'attività compiuta nel loro interesse dall'organo comune, e che il perseguimento degli obiettivi è fulcro di tali attività, risulta naturale instaurare un collegamento, sotto questo profilo, tra la disciplina del rendiconto e quella del programma di rete.

Inoltre, il rendiconto dovrebbe contenere una specifica attestazione dei versamenti eseguiti dalle singole imprese per la realizzazione del programma comune, rendendo in tal modo concretamente fruibile per le stesse il beneficio fiscale previsto dalla legge. Anche in questo caso, il rendiconto svolge una funzione sostanzialmente interna, indirizzata al perseguimento dell'interesse delle sole imprese aderenti, poste effettivamente in condizione di giovarsi di tali benefici.

Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione

Andrea Caprara

Assegnista di ricerca, Università di Verona

1. Premessa

Il contratto di rete, così come definito dal d.l. 5/2009 e successive modifiche intervenute, offre scarne disposizioni in merito alla modifica soggettiva dello stesso, ossia le vicende che possono determinare l'ampliamento o la riduzione del numero delle imprese aderenti.

I temi oggetto di indagine vanno considerati da una duplice prospettiva: quella *interna*, ossia dei riflessi che tali vicende producono sul rapporto di rete e delle possibili clausole contrattuali che in esso possono essere inserite; e quella *esterna*, relativa all'efficacia, nei confronti dei terzi, di dette modifiche e, dunque, anche delle formalità necessarie per consentire l'adempimento degli oneri pubblicitari. Sembra opportuno prendere le mosse da quest'ultimo profilo in vista degli importanti profili applicativi proprio in relazione alle modifiche soggettive della rete.

2. Modifiche soggettive e adempimenti pubblicitari

Il comma 4-quater dell'art. 3 d.l. cit. prevede che il contratto di rete sia iscritto "nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari".

La disposizione si raccorda con quanto stabilisce il comma 4-ter il quale, risolvendo i dubbi sollevati dai commenti alla prima versione del testo normativo, prevede che la forma del contratto "per atto pubblico o per scrittura privata autenticata" è richiesta ai "fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater". E agli stessi fini è dettato il contenuto del contratto: "Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto (...) deve indicare (...)". Così il terzo periodo dell'art. 3, comma 4ter, d.l. cit.

Se si passa ad approfondire il senso di tali affermazioni, diventa di notevole importanza chiarire se la variazione soggettiva del contratto di rete è, ai fini della *competenza* (*legittimazione*) a modificare il contratto, una modifica in senso stretto dello stesso e la valenza costitutiva o meno *degli oneri pubblicitari*. A tal ultimo riguardo si procederà, quindi, con l'analisi della disciplina e, soprattutto, degli effetti dell'iscrizione nel

registro delle imprese per poi soffermarsi su alcuni tratti sostanziali delle modifiche soggettive.

Sul piano della *disciplina*, le diposizioni citate consentono due affermazioni: i) la forma è necessaria per l'iscrizione nel registro delle imprese (e non per la validità o l'efficacia o la prova del contratto) e ii) oggetto di iscrizione non è "la rete", ma, con le precisazioni che seguiranno, "il contratto di rete": non si iscrive, dunque, un soggetto distinto rispetto agli aderenti.

Sul piano degli *effetti*, invece, la questione si complica anche perché si tratta di materia sottratta all'autonomia privata. Si può sin da subito affermare, però, che la regola del decorso "dall'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati i sottoscrittori originari" (comma 4-quater) è prescrizione che sembra funzionale (soprattutto) a sottoporre il contratto stesso ad asseverazione e consentire che i contraenti, se dotati dei requisiti e se è stato costituito il fondo patrimoniale comune, beneficino dei vantaggi fiscali.

In breve: affermare che il "contratto di rete" è oggetto di iscrizione, non significa, come ora si cercherà di dimostrare, aver individuato una specifica disciplina applicabile, in quanto la stessa dipenderà sia dai soggetti che fanno parte del contratto di rete, sia dai contenuti del contratto.

3. (*segue*) Le diverse opinioni della dottrina sull'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese

Come è noto, la dottrina ha spesse volte affermato l'efficacia costitutiva dell'iscrizione, prendendo le mosse dalla stessa locuzione legislativa che subordina l'efficacia all'iscrizione da parte dell'ultima delle (originarie) imprese aderenti o traendo spunto dal fine di evitare indebite percezioni dei vantaggi, anche fiscali, da parte degli aderenti o dal vincolo di destinazione che grava sui beni apportati al fondo.

Altra dottrina, invece, ha affermato l'effetto dichiarativo dell'iscrizione del contratto nel registro delle imprese.

Le diverse opinioni non sembrano, però, pienamente soddisfacenti.

La disciplina legale sul contratto di rete evidenzia in modo chiaro che: i) la forma è richiesta al solo fine dell'iscrizione nel registro delle imprese, ii) l'iscrizione avviene nella stessa sezione (e quindi con la medesima efficacia) in cui è iscritta l'impresa aderente.

Pertanto: i) il contratto di rete privo della forma richiesta (come qualsiasi altro atto di cui è prescritta l'iscrizione) non è iscrivibile; ii) non sembra supportata dal dato normativo la tesi che afferma l'efficacia costitutiva *tout court* dell'iscrizione in quanto l'art. 2193, comma 3, c.c. prevede che la regola generale, ossia l'efficacia dichiarativa (descritta nei primi due commi dello stesso articolo) operi "salve disposizioni particolari di legge": ebbene, non solo la legge non dispone in quel senso, ma anzi sembra confermare le regole generali della valenza dell'iscrizione in relazione alla sezione in cui risulta la singola impresa aderente; iii) per le stesse ragioni, e con le precisazioni che seguiranno, appare non condivisibile la tesi dell'efficacia dichiarativa dell'iscrizione o, come taluno l'ha definita, dell'annotazione.

Una certa attenzione merita, invece, l'opinione che valorizza l'iscrizione nel registro delle imprese allo scopo di attribuire efficacia "reale" al vincolo di destinazione dei beni apportati al fondo; una tesi che risente evidentemente del dibattito sorto sul tema del valore dell'iscrizione dei consorzi con attività esterna, dove le disposizioni sulla responsabilità nel contratto di rete sono collocate e, in generale, sulla pubblicità come strumento di opponibilità di regimi particolari di responsabilità. In particolare, la dottrina si è molto divisa sull'efficacia dell'iscrizione del consorzio: dall'ammissibilità dei "consorzi irregolari", in cui non opera il beneficio della responsabilità limitata ex art. 2615, comma 1, c.c., all'iscrizione come elemento qualificante della fattispecie, all'efficacia meramente dichiarativa dell'iscrizione.

Nel caso del consorzio, dunque, si è discusso sul senso da dare all'iscrizione nel registro delle imprese, stante il silenzio della legge sul punto; legge che invece è loquace nel caso di contratto di rete, che non è soggetto ad uno specifico regime di pubblicità ma, lo si ripete, va iscritto "nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante" e, vien da aggiungere, soggetto alla stessa efficacia a cui soggiace l'impresa aderente.

4. Prime conclusioni: le pubblicità del contratto di rete

Il senso da attribuire all'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese va colto tenendo conto che: a) il dato legislativo di partenza induce ad affermare che l'efficacia dell'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese potrebbe non essere analoga per tutte le imprese aderenti se queste sono iscritte in sezioni diverse del registro delle imprese (per i profili operativi v. il D. Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 29 novembre 2011 e la Circ. Ministero Sviluppo Economico n. 3649/C del 18 gennaio 2012, Prot. 0009890); b) l'individuazione della disciplina applicabile deve tener conto delle diverse fattispecie ancorché contenute in un medesimo atto: come è già stato autorevolmente sottolineato, la costitutività, o la dichiaratività "è sempre da riferire ad uno o più effetti dell'atto iscritto, prima e più che all'atto nella sua interezza"; c) non si è ritenuto opportuno predisporre un'apposita sezione del registro delle imprese, come già si operò in altre occasioni (cfr. art. 2497bis c.c.).

Innanzitutto, dunque, non c'è ragione, sul piano normativo, per attribuire una valenza specifica e distinta all'iscrizione del contratto rispetto a quella delle singole imprese aderenti. Né tale soluzione appare eversiva rispetto ad altre fattispecie disciplinate dall'ordinamento. Si pensi a quanto accade all'efficacia della cessione dei crediti in caso di trasferimento d'azienda: la disposizione di cui all'art. 2559 c.c. rende superflua ai fini dell'opponibilità ai terzi la *notifica al debitore o la sua accettazione* (prevista dall'art. 1264 c.c.), ma solo laddove si tratti di imprese iscritte nelle sezioni ordinarie in cui vige la regola dell'efficacia dichiarativa della pubblicità, non invece nel caso di imprenditori non soggetti a tale forma di pubblicità e resta dubbio nei casi delle imprese agricole iscritte nella sezione speciale.

Inoltre, sembra coerente con i principi affermare che l'iscrizione del contratto di rete determina l'opponibilità del vincolo "reale" che grava sui beni costituenti il fondo comune, mentre più articolati passaggi sono necessari per l'interpretazione e l'opponibilità delle limitazioni (o delle estensioni) dei poteri *rappresentativi dell'organo comune*.

La disciplina della rappresentanza dell'organo comune ha un contenuto definito dal contratto di rete e un contenuto legale, che può essere escluso dalle pattuizioni presenti nel contratto di rete. L'opponibilità delle limitazioni o estensioni del potere rappresentativo sono diretta conseguenza della natura giuridica del rapporto che lega i diversi partecipanti alla rete e l'organo comune.

Infatti, se si qualificasse detto rapporto, alla luce del dettato normativo, come semplice mandato, si dovrebbe affermare che, per i principi che governano la pubblicità nel registro delle imprese, non è nemmeno necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese della procura e, quand'anche la stessa fosse iscritta, non produrrebbe effetto, esattamente come avviene per le iscrizioni "atipiche".

Peraltro in tal caso, si potrebbe obiettare, è la stessa legge che prevede l'iscrizione del contratto di rete e, quindi, anche dell'organo comune, laddove le parti decidano di farvi ricorso: i poteri rappresentativi di questo non discendono da un atto separato, ma dalle stesse previsioni del contratto di rete. L'organo comune, dunque, opererebbe sulla base delle regole dalla rappresentanza di diritto commerciale e non di diritto comune, anche ai fini dell'opponibilità ai terzi dei poteri rappresentativi, oltre che dei relativi oneri di iscrizione delle variazioni. Uno schema legale che avvicinerebbe l'organo comune all'institore, ad un soggetto, cioè, preposto alla "gestione" (i.e. esecuzione) del contratto di rete.

Questo non esclude che, sul piano operativo, sia comunque opportuno che l'organo comune spenda ogni volta il nome della rete o, in caso di specifici progetti sviluppati all'interno del progetto di rete, delle singole imprese interessate e per le quali si sta operando.

Circa l'opponibilità dell'adesione al contratto di rete da parte della singola impresa, sembra difficile parlare di una efficacia unitaria: anche in questa ipotesi sarà necessario procedere ad una scomposizione delle fattispecie. Così, mentre ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi in genere il regime giuridico sarà da rintracciare nella disciplina generale della sezione in cui l'impresa aderente è iscritta, non così si può concludere con riguardo al Fisco per i benefici fiscali correlati all'adesione al contratto di rete.

In quest'ultimo caso, infatti, l'adesione al contratto di rete pubblicata nella corrispondente sezione del registro delle imprese è presupposto (unitamente all'asseverazione del contratto) per consentire l'erogazione dei benefici fiscali. A tal fine, dunque, l'efficacia è costitutiva. Negli stessi termini, dunque, andranno qualificati gli adempimenti pubblicitari relativi alle modifiche soggettive del contratto di rete determinate dall'adesione di nuove imprese, ovvero allo scioglimento parziale del rapporto di rete.

In realtà, buona parte delle questioni su cui la dottrina si continua ad interrogare in tema di contratto di rete, come la natura necessariamente imprenditoriale dei soggetti aderenti (o almeno dell'attività esercitata se, ad esempio, P.A.), o dell'efficacia del contratto di rete non iscritto, sembrano risentire in modo deciso della matrice essenzialmente fiscale della disposizione sul contratto di rete che coinvolge anche i profili pubblicitari.

5. (*segue*) Modifiche soggettive e modifiche contrattuali in senso stretto, ovvero, atti modificativi del contratto vs. atti di gestione, un possibile equivoco

In presenza di un soggetto incaricato di svolgere l'ufficio di organo comune, è di largo uso nella prassi contrattuale il criterio di ripartizione di competenze per il quale i soggetti aderenti decidono sulle modifiche contrattuali (oggettive o soggettive) e l'organo comune si occupa della gestione.

Il criterio si fonda sulle suggestioni che emergono dal dato normativo (art. 3, comma 4ter lett. f, d.l. cit.) oltre che delle regole che governano le società di capitali e, in particolare, le s.p.a.

Che si tratti di suggestioni emerge dal fatto che il contratto di rete, non dando vita ad un soggetto distinto rispetto alle imprese aderenti (v., però, il contributo di G. Meruzzi, *supra*), non svolge, né direttamente, né indirettamente, alcuna attività d'impresa (o sue "fasi") o, per meglio dire, l'attività d'impresa è esercitata dalle imprese aderenti (anche) attraverso il contratto di rete. In sostanza, la presenza di un contratto di rete non incide sul *se*, ma sul *modo* di esercitare l'attività d'impresa da parte delle aderenti.

Probabilmente anche la contrapposizione tra modifiche contrattuali (oggettive o soggettive) e atti gestori, potrebbe, però, essere fuorviante. Infatti, in considerazione del fatto che il contratto di rete è sempre un contratto con comunione di scopo, sarebbe forse più corretto distinguere l'atto costitutivo del rapporto dai successivi atti esecutivi del contratto. E la conferma si coglie proprio in caso di modifica soggettiva del contratto di rete.

La dottrina, infatti, non dubita che la scelta di "ammettere" e/o "estromettere" un'impresa, nel silenzio del contratto, sia rimessa al "consenso individuale di tutti i partecipanti".

In realtà, una tale soluzione trascura di considerare che la rete è un contratto *aperto*, ma *strutturalmente (non necessariamente) aperto*, per riprendere una tradizionale distinzione elaborata da autorevole dottrina.

La distinzione, fondata su un elemento determinante il consenso, riflette il diverso assetto di interessi che sottende il tipo associativo: un interesse di categoria (se strutturalmente aperte, come le associazioni), oppure un interesse di gruppo (se strutturalmente chiuse, come le società di capitali). Nella disciplina legale sul contratto di rete, pur nell'ampiezza della definizione legislativa, sembra difficile ipotizzare una struttura (necessariamente) aperta, in cui cioè sarebbe illegittima la clausola con cui le parti precludono l'accesso ad altri imprenditori. Il dettato normativo, che sostanzialmente introduce un "contratto su progetto", riconduce l'esame della struttura del contratto non allo schema legale, ma al progetto e, dunque, al programma di rete: la rete non si "esaurisce nel contratto".

In questa direzione, qualora il programma di rete prevedesse, ad esempio, l'estensione della rete in determinate regioni di cui non fanno parte gli attuali contraenti, anche attraverso l'ampliamento dei soggetti aderenti, l'adesione di nuovi soggetti sarebbe da considerare atto di esecuzione del programma di un contratto di rete *strutturalmente aperto*. In tal caso, dunque, l'adesione di un nuovo soggetto non sarebbe tecnicamente una modifica del contratto di rete e, dunque, a rigore e se non ricorrono differenti clausole nel contratto, di competenza del soggetto comune.

Si può allora comprendere come una regola contrattuale in materia di adesione di nuove imprese, ancorché sembrerebbe essere contenuto necessario del contratto di rete (art. 3, comma 4*ter*, lett. *d* d.l. 5/2009), tale non sia, né l'adesione di nuove imprese sia di per sé atto di modifica del contratto.

Ma analoghe osservazioni vanno fatte anche per il caso di uscita dovuta a esclusione o risoluzione, come più avanti si dimostrerà.

6. Vicende modificative: profili sostanziali

Tra le vicende che possono incidere sulla composizione del contratto di rete, la legge prende in considerazione il recesso, oltre all'adesione di nuove imprese, su cui ci si è appena soffermati per qualche cenno (*supra* § 5).

Vi sono tuttavia altre fattispecie che possono incidere in senso estintivo o estensivo sulla composizione del contratto di rete. Fattispecie che sono di regola disciplinate nei contratti associativi (per esempio l'esclusione) o che sono comunque destinate a riverberarsi sul contratto di rete (vicende traslative dell'azienda) e che, dunque, dovrebbero essere prese in considerazione al fine di valutare una possibile disciplina pattizia.

Nel corso dell'analisi ci si propone di chiarire, in primo luogo, il significato dell'espressione contenuta nell'art. 3, comma 4ter lett. d, d.l. cit. alla luce delle vicende risolutive e del recesso, e, quindi, esaminare le possibili conseguenze che, sul piano della concreta realizzabilità del programma di rete, potrebbero derivare dallo scioglimento parziale del rapporto. Infine, ci si soffermerà sulle fattispecie che, indirettamente, potrebbero incidere sulla composizione soggettiva del contratto di rete come, ad esempio, quelle che attengono alla circolazione dell'azienda.

7. (*segue*) Le "regole generali di legge in materia di scioglimento" del rapporto nei contratti con comunione di scopo

Occorre, dunque, prendere le mosse dall'assai scarno testo della lett. *d* del comma 4*ter* cit., ed esaminare lo spazio consentito all'autonomia privata sia con riguardo alle fattispecie richiamate (recesso e adesione nuove imprese) sia a quelle totalmente lasciate alla scelta dei contraenti.

A quest'ultimo riguardo la disciplina legale del contratto di rete, immediatamente dopo aver lasciato libertà alle parti di inserire cause di recesso anticipato, precisa: "(...) ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo".

L'espressione, che chiude la lett. *d* dell'art. 3, comma 4*ter*, cit., evoca un principio generale che governa i contratti plurilaterali con comunione di scopo, ossia quello per il quale il venir meno di un contraente non determina lo scioglimento dell'intero rapporto, salvo la sua partecipazione debba reputarsi essenziale per il raggiungimento dello scopo: solo in tal caso il contratto si scioglie nella sua interezza (arg. *ex* art. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.). Si tratta di un principio generale, c.d. di conservazione del contratto,

che prescinde dalla natura dello scioglimento parziale del rapporto: sia essa legata a vizi genetici dello stesso (nullità o annullabilità), sia al profilo funzionale (risoluzione, ma anche recesso).

Il ragionamento, però, si deve spingere oltre, soprattutto con riferimento al profilo funzionale.

In particolare occorre soffermarsi sulla disciplina della risoluzione dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, per capire i) in generale, il rapporto tra questa e l'esclusione nei contratti associativi e ii) se il richiamo alla disciplina dei contratti plurilaterali con comunione di scopo rende la stessa in ogni caso applicabile ai contratti di rete, anche in presenza di specifiche regole pattizie.

Sul primo versante va osservato che, di regola, negli altri contratti tipici con comunione di scopo, diversamente da quanto accade per il contratto di rete, si prevedono specifiche ipotesi di esclusione e, in ogni caso, quando non sono previste (per esempio in tema di consorzio): i) si richiama la disciplina prevista dalle parti nel contratto e ii) non si fa alcun cenno alla disciplina generale dei contratti con comunione di scopo.

In generale, la dottrina giustifica i riferimenti normativi ai contratti con comunione di scopo contenuti nel codice civile del 1942 sul piano storico più che su quello precettivo, limitandosi ad affermare, sulla scorta del pensiero ascarelliano, la contrattualità di tali tipi di rapporti. Le più mature elaborazioni tendono a non considerare tali contratti come una autonoma categoria in quanto non si è "riusciti ad enucleare una categoria unitaria dei contratti con comunione di scopo, diversa dalla disciplina dei contratti di scambio ed applicabile ai primi in quanto caratterizzati dalla comunione di scopo".

Ora, se ai contratti con comunione di scopo si applicano le medesime regole dei contratti di scambio e se i contratti con comunione di scopo sono il genere a cui si riconducono i contratti associativi (laddove non li si consideri coincidenti con essi), la conclusione è obbligata: al contratto di rete si applica la disciplina della risoluzione prevista dal codice civile.

Come anticipato, la disciplina della risoluzione ha una valenza generale e quindi si applica anche ai contratti con comunione di scopo, ossia trova applicazione in mancanza di una specifica regola legale (presente nelle società di persone, nelle associazioni e nelle cooperative) e se non è incompatibile con l'assetto organizzativo che la legge vi attribuisce (come nel caso delle società di capitali).

Ora, al di là della riconducibilità delle diverse ipotesi nell'alveo della risoluzione per inadempimento o impossibilità sopravvenuta della prestazione, vi sono due aspetti che segnano la distinzione tra risoluzione e esclusione: *legittimazione* ed *effetti*.

Aspetti ben evidenziati, in una visione contrattualistica, da un autore che negli anni '60 del secolo scorso, con riferimento alle società di persone, ha concentrato l'analisi sull'inquadramento della esclusione nell'area della risoluzione contrapponendosi a quanti vedevano nella esclusione c.d. facoltativa, decisa a maggioranza, un'eccezione alla regola dell'unanimità, normalmente prevista per le modifiche contrattuali.

Infatti, la disciplina (legale) dell'esclusione facoltativa nelle società di persone (art. 2287 c.c.), non è derogatoria rispetto alla modifica (all'unanimità *ex* art. 2252 c.c.) del contratto, ma alle regole in tema di *legittimazione all'azione* (che spetterebbe a ciascun contraente in caso di risoluzione per inadempimento) e agli *effetti* (automatici in caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta).

8. (*segue*) Limiti alla introduzione di clausole di scioglimento parziale nei contratti di rete

Definiti i rapporti tra fattispecie di fonte legislativa (risoluzione / esclusione), occorre ora interrogarsi sui limiti all'autonomia contrattuale rispetto alla disciplina legale richiamata. Infatti, mentre le considerazioni che precedono attengono al rapporto tra fattispecie legali, nel caso del contratto di rete si pone un problema di limiti alla derogabilità della disciplina legale ovvero concorso tra disciplina legale e contrattuale.

Come si è anticipato, la legge sul contratto di rete nell'unica occasione in cui, nel lungo articolato che si occupa della disciplina delle reti di impresa, fa espressa menzione dei "contratti plurilaterali con comunione di scopo", sembra anche delimitare lo spazio entro cui l'autonomia statutaria può operare: "ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo".

La disposizione, dunque, nella sua formulazione letterale, sembrerebbe attribuire un carattere di inderogabilità alle regole previste dal codice civile sulla risoluzione (e sul recesso).

Se così fosse si dovrebbe dire che, se le parti si danno una specifica disciplina contrattuale dell'estromissione dell'impresa aderente, la stessa concorrerebbe con il rimedio legale senza precluderne l'applicazione, mentre dovrebbe considerarsi nulla una clausola contrattuale con cui si prevede l'esclusione dell'impresa aderente anziché i tradizionali rimedi sinallagmatici (arg. *ex* art. 1419, comma 2, c.c.).

Naturalmente ciò presupporrebbe, al di là di altre considerazioni, l'inderogabilità delle disposizioni in materia di risoluzione. In proposito la dottrina, seppur in modo non univoco, ha dimostrato, invece, che la stessa potrebbe essere resa inoperante mediante il ricorso alla c.d. clausola di irresolubilità del contratto, che esclude l'applicabilità dell'art. 1453 c.c.

Ora, se è possibile addirittura escludere pattiziamente la risoluzione, sempre rimanendo all'interno delle regole generali in materia di contratti, sarà possibile dare una specifica disciplina dello scioglimento del rapporto attraverso la predisposizione di un apposito procedimento.

In sostanza, dunque, la locuzione normativa impiegata in chiusura dell'art. 3, comma 4ter, lett. d d.l. 5/2009 ha valenza tipizzante, chiarendo che il contratto di rete è un contratto (plurilaterale) con comunione di scopo a prescindere dal contenuto (di scambio, di mera collaborazione o di esercizio in comune di "una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"); essa rappresenta un ulteriore indice del fatto che il contratto di rete è un contratto tipico, non una mera funzione (contratto transtipico). Infatti, se fossero applicabili, di volta in volta, le specifiche regole del tipo contrattuale o associativo in cui è possibile qualificare il contratto di rete, una norma di questo genere non avrebbe alcun senso.

In definitiva, la disposizione in parola si apprezza sul piano della disciplina, per il suo carattere suppletivo e non imperativo e, sul piano della fattispecie, come elemento che attiene alla definizione della tipicità del contratto di rete.

Inquadrata la fattispecie dello scioglimento parziale del rapporto di rete nei suesposti termini, sarà possibile affermare che: i) lo scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente ad un aderente non è, di per sé, una vicenda modificativa del contratto di

rete; ii) la formula legislativa, dunque, si premura solo di precisare che nei contratti di rete il venir meno di una parte (indipendentemente dalla causa e dalla natura della stessa che determina lo scioglimento parziale) non importa lo scioglimento dell'intero rapporto, salvo la partecipazione della stessa sia essenziale; iii) la pubblicità nel registro delle imprese dello scioglimento del rapporto ha (sul piano civilistico) la medesima efficacia ricollegata alla sezione in cui l'impresa aderente è iscritta; iv) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere disciplinata, sul piano del tempo degli effetti, alla stessa stregua dell'inadempimento; v) se nulla è previsto nel contratto, la legittimazione a far valere la pretesa di adempimento e la risoluzione permane in capo a ciascun aderente; vi) residua un ampio spazio in ordine alla previsione contrattuale delle conseguenze dell'inadempimento.

Pertanto, non solo non è vietata, ma potrebbe essere opportuna una clausola specifica, dedicata allo scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente ad una impresa aderente per volontà degli altri aderenti alla rete.

In quest'ultimo caso la clausola dovrà individuare i) i presupposti che legittimano una tale decisione e le conseguenze sugli adempimenti delle prestazioni promesse e non ancora eseguite, ii) il procedimento da seguire.

9. Il recesso

La disciplina del recesso, che in un primo momento è stata prevista come contenuto necessario del contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4ter, lett. d d.l. 5/2009, ha oggi carattere facoltativo. Infatti, il contratto di rete "(...) deve indicare: d) (...) se pattuite, le clausole facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto" (corsivo nostro).

Rispetto all'ipotesi di mancanza di una espressa previsione in ordine al recesso, occorre interrogarsi se ciò implichi il divieto di recedere; in sostanza occorre chiedersi il senso da dare a tale omissione. Una analoga questione si è posta anche in materia di consorzi, considerando comunque ammissibile il recesso, anche in mancanza di una qualsiasi previsione, per il caso di venir meno dei requisiti per l'ammissione e per giusta causa.

Al recesso per giusta causa, invocabile perciò anche in caso di rapporti a tempo determinato ed a prescindere da una specifica clausola in tal senso, dovrebbe ricondursi anche l'ipotesi in cui l'aderente fedele, con un atto di volontà, intende sciogliersi dal vincolo per sottrarsi all'altrui inadempimento. Un rimedio che, dunque, potrebbe concorrere con l'eccezione di inadempimento, che dal primo nettamente si distingue, di cui è discussa l'ammissibilità ai contratti con comunione di scopo.

Inoltre, potrebbe trovare applicazione, anche in assenza di una specifica clausola contrattuale, l'art. 9 della 1. 192/1998 in tema di subfornitura, con il recesso che costituirebbe una legittima reazione all'abuso di dipendenza economica.

In sostanza, essendo il contratto di rete un contratto di durata, il recesso può assolvere a molteplici finalità: i) l'autotutela di fronte all'inadempimento e, se espressamente previsto, ii) il diritto di pentimento, ma non è escluso che lo stesso possa iii) bilanciare l'adozione di modifiche contrattuali assunte a maggioranza o decise dal soggetto che ricopre l'ufficio di organo comune.

Parte I Le questioni

Più complicato, invece, è ammettere il recesso *ad nutum* in mancanza di una specifica disciplina contrattuale.

Sul piano formale, infine, occorre osservare che se il contratto prevede una specifica forma per l'esercizio del recesso, senza ulteriori precisazioni, la stessa probabilmente è da intendersi come richiesta ai fini della validità dell'atto di recesso (art. 1352 c.c.). Pertanto è bene chiarire nel contratto se la forma del recesso è prevista per la validità dell'atto ovvero per la prova dell'avvenuta comunicazione, ovvero, infine, ai fini dell'adempimento degli oneri pubblicitari.

10. Scioglimento parziale del contratto di rete e riflessi sulla conseguibilità degli obiettivi del progetto. Clausole e rimedi contrattuali

Il contratto di rete, come contratto con comunione di scopo, consente di far ricorso all'autonomia privata anche in vista della migliore perseguibilità degli obiettivi prefissati. L'*exit* di un'impresa aderente, potrebbe pregiudicare o ritardare la realizzabilità del programma di rete anche quando la sua partecipazione non è essenziale. È opportuno, dunque, predisporre i rimedi contrattuali che potrebbero variare astrattamente in relazione i) alla natura e motivazione dello scioglimento e ii) al tipo di prestazione dovuta.

i) In ordine alla *natura e motivazione dello scioglimento parziale* del contratto di rete, occorre distinguere tra recesso e risoluzione (o esclusione).

In caso di recesso occorre rilevare che lo stesso potrebbe fondarsi su una "giusta causa" (o comunque su inadempimenti delle altre parti che potrebbero giustificare la richiesta di risoluzione del contratto o l'esclusione dell'impresa aderente) oppure essere *ad nutum*. Nel primo caso, ad esempio in relazione ad un comportamento abusivo degli altri aderenti, sembra inevitabile che l'efficacia dello stesso sia immediata e che nessun onere legato ai futuri adempimenti di "prestazione" possa permanere in capo al recedente. Su quest'ultimo continueranno a gravare, invece, i doveri di "protezione" (per es. divieto di divulgazione di informazioni riservate ottenute dalla collaborazione nella rete).

Diversamente, in caso di recesso *ad nutum*, il contratto potrebbe prevedere, sul piano dell'efficacia, un termine di preavviso e, su quello degli obblighi ancora pendenti al tempo dell'efficacia del recesso, specifici doveri (v. *infra*).

Circa la risoluzione, come si è anticipato, non è previsto dalla legge che sia contemplata, nel contratto di rete, una specifica disciplina, salva l'applicazione, nel senso suggerito (*supra* § 7), delle "regole generali di legge".

Oltre ai gravi inadempimenti dell'impresa aderente, è possibile prevedere specifiche ipotesi in relazione al progetto e agli interessi dei contraenti.

Peraltro, in questo caso la struttura della rete, orizzontale o verticale, non è indifferente; anche in questo caso occorre, dunque, valutare l'opportunità di differenziare la posizione delle diverse imprese anche attraverso l'inserimento di clausole risolutive espresse o termini essenziali.

Tale differenziazione potrebbe operare già implicitamente laddove si sia previsto un procedimento di esclusione e all'impresa capofila sia attribuito, in tale decisione (non genericamente nelle modifiche del contratto), un peso differente nella votazione.

ii) Sui rimedi, per evitare che la libera scelta di svincolarsi dal contratto di rete pregiudichi in modo decisivo la realizzabilità del progetto stesso, è possibile pensare a diverse soluzioni anche *in considerazione della tipologia di prestazione dovuta*.

Sicuramente ammissibile è la previsione di penali consistenti in una somma di denaro (salvo il rischio di riduzione in sede giudiziale *ex* art. 1384 c.c.) o in prestazioni diverse dal denaro. Si pensi, ad esempio, alla clausola con cui il recedente si impegna, in ogni caso, a trasferire un determinato bene (salvo il limite del divieto del patto commissiorio *ex* art. 2744 c.c.) o all'assunzione di obblighi specifici di non fare, come, ad esempio, l'impegno di astenersi dall'estendere la propria rete di vendita in una certa regione.

Ma si pensi anche alla previsione di specifici obblighi di assunzione del rischio per il caso di inadempimenti non imputabili e ad obblighi di garanzia quali, ad esempio, l'impegno ad individuare un soggetto che possa svolgere l'opera al suo posto in caso di impossibilità, per qualsiasi causa (compreso lo scioglimento nei suoi confronti del rapporto contrattuale), di portare a termine l'opera.

Sempre al fine di indurre l'adempimento è possibile prevedere che la dichiarazione di recesso sia efficace solo a seguito dell'adempimento di specifici obblighi.

In caso di recesso *ad nutum*, in particolare, il tempo fissato come preavviso potrebbe essere valorizzato come termine entro il quale il recedente si impegna ad eseguire la prestazione promessa. In sostanza, l'adempimento della prestazione promessa dopo l'esercizio del recesso, ma prima della sua efficacia, potrebbe costituire l'oggetto della multa *ex* art. 1373, comma 3, c.c. a cui subordinare l'efficacia del recesso.

Ma forse un'analoga previsione potrebbe essere generalizzata anche ai casi di recesso per giusta causa attraverso una sorta di clausola *solve et repete*. Come noto, tale clausola, prevista per la risoluzione del contratto dall'art. 1462 c.c., paralizza la tutela della parte adempiente costituita dalla eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e rende inoperante anche l'eventuale clausola risolutiva espressa. In sostanza, il legislatore ammette che il sinallagma che lega le prestazioni corrispettive sia congelato per volontà delle parti.

Unici limiti a tale clausola restano, in ogni caso, quanto prevede l'art. 1229 c.c. e l'eccezione di dolo.

Problemi di diversa natura derivano, invece, nel caso in cui l'impresa aderente si sia impegnata ad effettuare una prestazione infungibile (per esempio prestazione intellettuale). In tal caso, probabilmente, non sarà possibile far altro che sciogliere la rete se la prestazione deve considerarsi essenziale per il completamento del programma di rete (arg. ex art. 1459-1466 c.c.). Sono fatti salvi, in ogni caso, i rimedi giudiziali in materia di obblighi di fare infungibile o di non fare (v. art. 614bis c.p.c.).

11. Cessione o trasferimento dell'azienda dell'impresa aderente

Molte e delicate questioni si pongono nel caso in cui la (potenziale e sostanziale) modifica soggettiva del contratto di rete si debba non tanto all'entrata o all'uscita di una impresa dal rapporto di rete, ma alla modifica della titolarità (o semplicemente della disponibilità) dei beni che costituiscono il complesso aziendale dell'impresa aderente.

I versanti problematici sono sostanzialmente due: da un lato, la modifica soggettiva in senso stretto del contratto di rete, visto che il contratto di rete è un rapporto tra imprese, non tra aziende e, dall'altro, la ricerca di un possibile punto di equilibrio tra le esigenze dell'imprenditore che intende cedere la sua azienda (o lo specifico ramo di essa che è direttamente coinvolto nel progetto di rete) e le altre imprese aderenti.

Sul primo versante viene in considerazione la modalità tecnica con la quale si intende cedere l'azienda e la forma giuridica dell'impresa che intende cedere l'azienda. Infatti, qualora questa sia costituita in forma di società, la cessione dell'azienda di regola avviene con la cessione delle partecipazioni della società stessa. In tal caso non si realizza una modifica soggettiva del contratto di rete, in quanto continua ad essere parte del contratto di rete la medesima impresa di cui l'ente è titolare (salve eventuali comunicazioni dovute all'istituto di credito ai fini dell'antiriciclaggio e, in particolare, l'individuazione del titolare effettivo *ex* art. 1, lett. *u*, 1. 231/2007).

Il problema si pone in termini differenti nel caso in cui titolare dell'azienda sia una impresa individuale o, comunque, oggetto di cessione sia il complesso di beni aziendali.

In tal caso occorre interrogarsi se, per la realizzazione del programma di rete, sia rilevante il complesso aziendale in sé, ovvero la persona dell'imprenditore.

Nella prima ipotesi (rilevanza del complesso aziendale) le parti potrebbero prevedere:

- i) una clausola con cui tutte le imprese aderenti si impegnano a mantenere immutato il loro impegno contrattuale nella rete per l'intera durata dell'accordo, di fatto impegnandosi a non alienare o comunque cedere l'azienda per atto tra vivi, oppure,
- ii) in relazione alla composizione della rete (ad esempio, reti costituite da sole due imprese), un diritto di prelazione a favore delle altre imprese, ovvero, in caso di successione *mortis causa* o a titolo gratuito, una facoltà, da esercitarsi entro termini definiti, di liquidare il valore della azienda stessa sulla base di una stima i cui criteri saranno determinati nel contratto o in un regolamento allegato, a favore degli eredi o del cessionario.

Diversamente, se si vorranno valorizzare le qualità imprenditoriali dei singoli aderenti (o il *know how* dell'imprenditore), si potrà consentire all'imprenditore alienante l'azienda di continuare ad aderire al contratto di rete, sempreché conservi la qualità di imprenditore.

Peraltro, anche se l'imprenditore perdesse la qualità soggettiva necessaria per partecipare alla rete, nulla vieta che lo stesso possa comunque instaurare un rapporto di collaborazione con i diversi aderenti alla rete.

In ogni caso, a tutela degli attuali aderenti alla rete, sarà possibile prevedere delle ipotesi di esclusione del cessionario dell'azienda (similmente a quanto prevede l'art. 2610, comma 2, c.c. in materia di consorzi), e comunque, una clausola con cui si stabilisce, in caso di cessione dell'azienda, un diritto di gradimento (non mero) a favore delle altre imprese aderenti per il caso di cessione *inter vivos* a titolo oneroso.

Infine, se la rete (i.e. le imprese partecipanti alla rete, se ne è esclusa la soggettività) partecipa a pubblici appalti, sono fatte salve le regole previste dal c.d. Codice degli appalti (d. lgs. 163/2006) e, in particolare, i limiti alla cessione del contratto di appalto (art. 118, comma 1, cod. app., v. già art. 18, comma 2, l. 55/1990) e dell'azienda (v. art. 116 cod. app.).

Le previsioni contrattuali in parola potrebbero trovare un'utile applicazione anche in caso di crisi dell'impresa aderente, considerato che le operazioni di cessione di aziende o di rami di esse sono piuttosto frequenti come soluzione concorsuale della crisi e nelle operazioni di riorganizzazione strutturale dell'impresa (v. art. 104 ss. L.F., ma anche art. 50*bis* d.lgs. 270/1999, introdotto dal d.l. 70/2011 convertito con modificazioni dalla l. 106/2011).

12. Conclusioni

L'analisi delle modifiche soggettive del contratto di rete ha offerto un buon angolo di visuale da cui osservare la valenza della iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese. Inoltre, sul piano sostanziale, si è cercato di mettere in luce come le modifiche soggettive del contratto di rete spesse volte non siano da considerare delle modifiche contrattuali in senso stretto con quel che ne consegue in termini di competenza a decidere e modalità di assunzione delle decisioni soprattutto in mancanza di specifiche clausole contrattuali.

Contratto di rete: quali prospettive in materia di rating e di finanziamento?

Alessandra Zanardo

Ricercatrice di Diritto Commerciale, Università "Ca' Foscari" di Venezia

1. Considerazioni introduttive

Il fenomeno delle reti di imprese, come emerge chiaramente dai contributi precedenti e dai tanti interventi dottrinali ed istituzionali, si presta ad essere affrontato e sviluppato da molteplici punti di vista, tutti indubbiamente interessanti e ricchi di spunti ai fini di una sua migliore comprensione e regolamentazione.

Uno degli aspetti che merita particolare attenzione, anche alla luce dei suoi possibili (ed auspicabili) sviluppi, riguarda i rapporti tra imprese aderenti ad un contratto di rete e banca, sotto un duplice profilo:

- a) possibilità di accesso a finanziamenti e servizi bancari "dedicati" alle imprese che abbiano stipulato un contratto di rete;
- b) perfezionamento di un sistema di rating ossia di valutazione, espressa mediante classificazione su scala ordinale, della capacità di un soggetto affidato o da affidare di onorare le obbligazioni contrattuali nel quale assuma rilievo l'elemento qualitativo della stessa partecipazione a detta forma contrattuale.

Con specifico riguardo al secondo profilo, in un momento in cui i meccanismi di attribuzione di rating alle imprese, specie i coefficienti di capitale che misurano il rischio, hanno mostrato tutti i propri limiti, (ri)emerge con forza l'opportunità di valorizzare indici *qualitativi* di valutazione del merito creditizio, così da privilegiare, in un sistema (ancora) caratterizzato da una dominanza del rating – in particolare nella decisione circa la concessione del finanziamento –, percorsi che consentano l'erogazione del credito ad imprese meritevoli. L'attenzione ad aspetti qualitativi, che non si esauriscono in elementi costanti e standardizzati (*hard information*), è del resto oggi molto forte, come testimonia la stessa recente proposta, contenuta nel c.d. decreto liberalizzazioni, di introduzione di un rating di legalità per le imprese.

Entrambe le questioni di seguito analizzate pongono al centro dell'indagine le imprese aderenti ad un contratto di rete e non, invece, la rete in sé. Ciò è dovuto, in primo luogo, alla difficoltà, allo stato dell'elaborazione teorico-pratica, di ragionare in termini di soggettività della rete; in secondo luogo, al fatto che le banche, anche alla luce delle incertezze circa il riconoscimento della rete quale centro di imputazione di rapporti giuridici, sembrano privilegiare, nell'elaborazione di meccanismi idonei ad attribuire rilevanza alla partecipazione ad una rete di imprese, percorsi che possano innestarsi nei

sistemi di *rating* (o nelle metodologie di analisi) da esse già implementati senza modificarli, bensì integrandoli.

Quanto alla questione del possibile riconoscimento della soggettività giuridica alla rete, essa non è, evidentemente, liquidabile in poche e brevi battute, meritando, per contro, maggior approfondimento ed attenzione, stante la sua complessità e il suo rilievo sistematico (si v., al riguardo, il contributo di Meruzzi, *supra*). Tuttavia, l'incertezza definitoria che circonda il "multiforme" fenomeno del contratto di rete e le sollecitazioni provenienti tanto dagli ambienti economici, quanto da quelli in senso lato regolamentari, tutti o quasi propensi in senso contrario al riconoscimento della soggettività (con conseguente diniego, ad esempio, di concessione alla rete di partita iva) impongono particolare cautela e consigliano, allo stato, un'impostazione nella quale i destinatari della valutazione di merito creditizio e/o di servizi e prodotti dedicati siano le sole imprese aderenti.

Ciò premesso, è comunque opportuno soffermarsi brevemente su alcuni aspetti che potrebbero indurre ad assumere una prospettiva diversa, che valorizzi la rete nel suo complesso, ancorché la stessa sia ritenuta priva di soggettività giuridica. Si potrebbe, ad esempio, affermare che il finanziamento venga esplicitamente erogato per la realizzazione degli investimenti necessari allo svolgimento del programma comune di rete e sulla scorta della valutazione positiva di detto programma, con conseguente applicazione di quanto previsto, nel sistema di Basilea 2, per il *project finance* (ossia per un sottotipo di *specialized lending*). In questo caso, infatti, si potrebbe ragionare in termini di assegnazione di un rating *specifico*, distinto dalla valutazione generale del merito di credito delle imprese "debitrici" e vertente sulla capacità dei proventi generabili dalla realizzazione del programma di rete a far fronte alla restituzione del prestito.

Tuttavia, in primo luogo, diversamente dall'istituto del *project finance*, dove il *borrower* è di norma una *special purpose entity* (o *special purpose vehicle*), all'uopo costituito e dotato di capacità giuridica, la cui attività è limitata al compimento di quanto necessario alla gestione/esecuzione del relativo progetto, il finanziamento concretamente erogato per la realizzazione del programma di rete avrebbe pur sempre come destinatarie (direttamente o per il tramite dell'organo comune) le singole imprese aderenti alla rete; le quali sono altresì destinatarie, ciascuna nella misura contrattualmente concordata, dei proventi generati dall'esecuzione del contratto di rete o di singole parti o fasi di esso.

Si potrebbe immaginare – e al riguardo le sollecitazioni provenienti dalla pratica non sono mancate – che, anche per tale peculiare forma aggregativa, possa essere costituita una "independent legal entity", distinta dalle imprese aderenti, avente quale unico oggetto lo svolgimento dell'ufficio di organo comune della rete, replicando uno schema accostabile a quello del project finance. Trattasi, tuttavia, di un caso che, seppur in linea di principio ammissibile, non ravvisandosene ragioni ostative, si appaleserebbe come caso-limite, del tutto marginale rispetto al modello tratteggiato dal legislatore e sul quale non sembra possibile sviluppare considerazioni di carattere generale. Inoltre, qualora si affidasse l'ufficio di organo comune ad un "veicolo" appositamente creato, dovrebbe ulteriormente prevedersi, ai fini che qui rilevano e in deroga a quanto legislativamente previsto, che lo stesso agisca in qualità di mandatario senza rappresentanza dei partecipanti alla rete, assumendo i doveri e acquistando i diritti derivanti dalle operazioni poste in essere in esecuzione del contratto di rete, così da qualificarsi esso stesso come borrower. Tale soluzione, però, a quanto consta, è stata

Parte I Le questioni

scarsamente presa in considerazione dalle imprese, le quali hanno sino ad oggi privilegiato lo schema normativo del mandato con rappresentanza.

Ancor meno pertinente pare il richiamo ad altre forme di *specialized lending* (si pensi, in particolare, all'*object finance*). Non solo, infatti, sembra difficile pensare ad ipotesi concrete che cumulino le caratteristiche di detto/i tipo/i di finanziamento con la presenza degli elementi tipologici del contratto di rete. Anche ammettendo che ciò possa verificarsi, il fatto che, in tale caso, l'*object finance* sia riferibile a più imprese "in rete" non sembra giustificare un trattamento diverso e peculiare di questa tecnica finanziaria rispetto a quanto previsto, in linea generale, per ogni ipotesi di *object finance*. In altre parole, non sembra che il contratto di rete eventualmente stipulato e il relativo programma comune si pongano quali elementi di diversificazione della fattispecie, tali da giustificare la creazione di un autonomo circuito valutativo.

Le considerazioni che precedono lasciano scoperta l'ulteriore e diversa ipotesi in cui più imprese costituiscano una società per il perseguimento di una delle finalità del contratto di rete (c.d. "rete-società"). Detta circostanza pare senz'altro ammissibile, nonostante il silenzio del legislatore – specie se la rete ha ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica – alla luce della compatibilità di tale soluzione con lo schema generale di cui all'art. 2247 c.c.

Ora, non v'è dubbio che la rete, così configurata, abbia soggettività giuridica (e, se costituita in forma di società di capitali, anche personalità giuridica). Quindi, in questo caso, non si incontrerebbe alcuna difficoltà ad attribuire un rating alla rete in quanto tale e ad immaginare che possano essere erogati alla stessa finanziamenti diretti a sostenerne l'attività, al pari di quanto avviene per ogni altra società, con la sola differenza che la specificità dello scopo e la messa in comune di competenze, know-how, tecnologie, relazioni di mercato di altri soggetti, dotati di "una propria storia", richiederebbero adeguata valutazione e valorizzazione. Tuttavia, ci si confronta, ancora una volta, con un'ipotesi meramente residuale, la cui significatività è, allo stato, assai limitata alla luce delle prime prassi applicative. La stessa, inoltre, si pone al di fuori dell'idea di contratto di rete quale nuovo strumento di aggregazione, tipizzato e flessibile, che emerge dalla disciplina normativa di cui alla l. 33/2009 e alla l. 122/2010, non essendo propriamente riconducibile allo schema ivi previsto, bensì allo schema societario.

A ciò deve aggiungersi, in primo luogo, che, ove si voglia ragionare di possibili interferenze tra contratto di rete e sistemi di rating, l'elemento di novità consiste proprio nel fatto in sé della valorizzazione dell'appartenenza ad una rete nell'ambito della procedura di assegnazione del rating alle imprese, ai fini dell'attivazione del processo di *override* (ossia di scostamento discrezionale e motivato dalle risultanze ottenute con le tecniche statistiche di *scoring*) o dello sviluppo di un modulo qualitativo *statistical-based*). In secondo luogo, a prescindere dalla finanziabilità della rete in sé, l'adesione ad un contratto di questo tipo si presta ad essere valorizzata anche – e, direi, soprattutto – alla luce del "sistema di relazioni" che con esso si genera tra le imprese partecipanti e dei benefici che, auspicabilmente, si produrranno su queste ultime con riguardo all'accrescimento, individuale o collettivo, della loro capacità innovativa e della loro competitività.

Da qui l'opportunità di concentrare il presente intervento sulla finanziabilità e sulla valutazione circa l'affidabilità creditizia delle *singole* imprese che hanno aderito ad un contratto di rete.

2. Il rating delle imprese aggregate

Sembra opportuno prendere l'avvio, nell'analisi, proprio dalla valutazione creditizia delle imprese che hanno stipulato un contratto di rete, alla luce degli effetti, in termini di miglior accesso al credito e di riduzione del prezzo dei finanziamenti, che da ciò possono conseguire quale conseguenza dell'attenuazione del profilo di rischio della clientela, per poi proseguire con il vaglio dei possibili servizi "dedicati" al fenomeno di cui trattasi. Il rating, infatti, è il fattore più rilevante nell'ambito del processo decisionale relativo alla concessione del credito e sta acquisendo importanza sempre maggiore anche per quanto concerne la determinazione del prezzo del finanziamento.

È opinione diffusa, condivisa dai principali istituti bancari e che trova supporto nei principi di Basilea 2, che, specie in un momento in cui il problema della liquidità rischia di divenire cronico, si debba guardare al di là dei dati di bilancio e andamentali (e di quelli desumibili dalla Centrale dei rischi); ovvero ai progetti delle imprese e alle loro effettive potenzialità di crescita e di sviluppo, integrando i moduli quantitativi a base statistica con informazioni qualitative, avvalendosi in particolare di metodologie *judgmental*, in cui assume rilievo il giudizio soggettivo dei singoli analisti. Nell'ambito di questo tipo di analisi, si apre la strada per l'apprezzamento e la valutazione anche dell'appartenenza a forme, più o meno strutturate, di aggregazione aziendale.

L'idea, che ha già formato oggetto di studio e di ampio dibattito tra gli operatori bancari e le rappresentanze degli imprenditori, consiste nella valorizzazione della partecipazione al contratto di rete – rectius: ad un contratto di rete dotato di certe caratteristiche (v. infra, par. successivo) – quale elemento di valutazione dell'impresa ulteriore e integrativo di modelli statistici che considerano e processano informazioni quantitative. In altre parole, l'approccio di tipo "judgmental", la cui efficacia e utilità si apprezzano soprattutto con riguardo a fenomeni imprenditoriali caratterizzati da scarsezza di dati storici, potrebbe arricchirsi della considerazione dell'esistenza di un contratto di rete cui le imprese abbiano aderito, così da migliorarne, fino ad un certo numero di classi, il rating.

Infatti, così come si riconosce rilevanza, ai fini della valutazione del merito di credito, a dati quali il settore di appartenenza, il posizionamento competitivo dell'impresa sul mercato, le sue prospettive di crescita, la forma giuridica e la struttura proprietaria, la qualità del management e le strategie aziendali, è parimenti opportuno dare rilevo a forme di esercizio dell'attività imprenditoriale che perseguano o tendano a perseguire finalità di accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti con l'esterno: mediante, cioè, esperienze di collaborazione.

Inoltre, la valorizzazione della partecipazione ad un contratto di rete anche ai fini del miglioramento del merito creditizio delle imprese aderenti potrebbe costituire un ulteriore elemento di incentivazione quanto alla utilizzazione di questa nuova forma aggregativa.

Il primo interrogativo che emerge dalle considerazioni che precedono è se la partecipazione ad una rete di imprese costituisca un elemento positivo in sé, da apprezzare ai fini di un *upgrade* del rating delle singole imprese, o se, invece, la valorizzazione di detta partecipazione dipenda dalle specifiche caratteristiche del contratto stipulato, potendo, altresì, siffatte caratteristiche incidere in senso peggiorativo del profilo di rischio.

All'interrogativo va data risposta negativa.

Parte I Le questioni

Pur rappresentando, di regola, l'aggregazione un valore aggiunto, soprattutto ove coinvolga piccole-medie imprese che abbiano una tensione alla crescita e all'accesso a mercati sempre più globali, un'eventuale incidenza dell'appartenenza ad una rete di imprese sulla valutazione della capacità delle sue partecipanti di onorare le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del finanziatore, con effetti di miglioramento delle condizioni di accesso al credito, obbliga ad una concreta valutazione del contenuto del contratto di rete. Potrebbe, infatti, indubbiamente verificarsi il caso in cui l'adesione di una o più imprese ad un contratto di rete, per lo stesso programma alla base del contratto o per l'entità e le caratteristiche della loro partecipazione, si presti ad una valutazione negativa da parte delle banche, aggravandone il rischio di default anziché attenuarlo.

Si impone allora l'esigenza di meglio definire quali siano i criteri di valutazione del programma di rete o, *rectius*, quali caratteristiche siano valutabili ai fini del miglioramento del rating delle imprese aderenti e, conseguentemente, delle condizioni di loro accesso al credito.

3. (segue) Individuazione degli aspetti valorizzabili ai fini della valutazione del merito creditizio

Il Decreto legge 5/2009 (e successive modificazioni) traccia alcune linee essenziali quanto al contenuto minimo del contratto di rete, lasciando, tuttavia, amplissima autonomia alle parti nella sua concreta configurazione, al fine di rendere lo strumento più adatto alle esigenze di ciascuno. Per esemplificare, pur disciplinandosi la costituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto di rete, le imprese aderenti potrebbero dare vita ad un contratto caratterizzato dalla massima snellezza e flessibilità organizzativa, nella quale tanto l'uno (fondo patrimoniale) quanto l'altro (organo comune) risultano mancare.

Il ruolo dell'autonomia contrattuale si misura, oltre che nella definizione delle regole in senso lato organizzative (incluse quelle relative alle modalità di entrata e di uscita dalla rete), nella stessa indicazione degli obiettivi strategici di accrescimento della capacità innovativa e della competitività dei partecipanti e nella correlata individuazione e definizione di un programma di rete.

È a quest'ultimo aspetto, nonché alla "stabilità" e "solidità" del contratto di rete che le banche, pur con le differenze dovute alla diversa conformazione dei vari modelli di rating utilizzati, sembrano in primo luogo guardare ai fini della formulazione del loro giudizio circa l'aumento di valore della singola impresa che voglia accedere al credito quale risultato della sua partecipazione ad una rete.

In particolare, in primo luogo, poiché detto contratto deve avere caratteristiche tali da assicurare che il valore generato dall'operatività comune delle imprese permanga nel tempo e, grazie a un effetto volano, si trasferisca sulle singole partecipanti, diviene essenziale la c.d. solidità o coesione "strutturale" della rete, ossia la durata del relativo contratto e la sua parziale blindatura (ad esempio, mediante eliminazione del rischio che un partner "essenziale" possa improvvisamente recedere, escludendo il diritto di recesso o ammettendolo solo a certe condizioni o, ancora, prevedendo dei vincoli di natura patrimoniale). Quanto più il contratto di rete è solido, anche sotto il profilo della

"qualità" dei rapporti tra le imprese aderenti, e stabile nel tempo e quanto più detto fenomeno è in grado non solo di autofinanziarsi ai fini dello svolgimento del programma comune, ma anche di generare valore per le varie imprese che vi partecipano, tanto più le stesse sono e saranno in grado di trarre dei benefici dalla loro partecipazione alla rete. A ciò si aggiunge l'opportunità che il contratto preveda, da un lato, specifiche modalità di rendicontazione dell'attività svolta, le quali consentano di misurare il valore generato dalla rete (rectius: dall'esecuzione del relativo contratto) nel tempo e di monitorare l'entità del fondo patrimoniale comune; dall'altro, l'adozione di una struttura organizzativa sufficientemente articolata, nella quale sia i processi decisionali (con particolare attenzione all'agere dell'organo comune), sia le procedure per la realizzazione degli obiettivi comuni (compresa l'adozione di business plans e reports delle attività della rete) siano adeguatamente regolati.

In secondo luogo, rilievo essenziale assumono lo stesso "progetto" di rete, la sua sostenibilità e i suoi potenziali sviluppi, il settore produttivo nel quale esso si inserisce, la sua aderenza al modello di business delle imprese aderenti e la sua rilevanza complessiva rispetto all'attività svolta dalle medesime. Al di là della finalità ultima di accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese aderenti, che accomuna tutte le iniziative di costituzione di una rete di imprese, l'elemento determinante, tanto in positivo quanto in negativo, è la validità complessiva del progetto alla base dell'aggregazione. Diventa, pertanto, primaria, per le banche, la valutazione del programma comune di rete, sulla cui base le imprese aderenti si muovono ai fini della realizzazione dello scopo comune (ossia del raggiungimento degli obiettivi strategici di innovazione e di miglioramento competitivo dei partecipanti), del grado di dettaglio di detto programma e della sua consistenza. Inoltre, speciale attenzione va posta sugli obiettivi concretamente perseguiti dalle imprese, oltre che sulle modalità di misurazione dell'avanzamento verso gli stessi dalle medesime concordate: trattasi di elementi che, unitamente al programma, danno la misura del valore complessivo del contratto.

Infine, non va trascurato il profilo della coerenza tra gli obiettivi strategici alla base dell'aggregazione e il "modello" di rete prescelto dalle imprese aderenti. Un programma di rete il cui svolgimento sia destinato a durare nel tempo (si pensi, ad esempio, a progetti di internazionalizzazione ed espansione in nuovi mercati) e richieda investimenti ingenti impone la creazione di uno schema contrattuale che si riveli adeguato, sia sotto il profilo strutturale ed organizzativo, sia sotto il profilo della coesione patrimoniale, alla complessità dell'iniziativa, così da rendere "credibile", agli occhi degli operatori bancari, il relativo progetto e renderlo, al tempo stesso, valorizzabile ai fini del miglioramento del rating delle singole imprese aderenti.

Tutti gli elementi sopra evidenziati dovrebbero costituire oggetto di indagine dettagliata da parte degli analisti, attraverso lo sviluppo di appositi questionari volti all'acquisizione delle informazioni e alla elaborazione dei giudizi, sulla base di precise linee guida definite dalle varie banche. Va detto, a tale proposito, che la scarsità di dati storici relativi all'esperienza dei contratti di rete impedisce, allo stato, di procedere secondo metodologie meramente statistiche.

Una volta individuati gli elementi del contratto di rete valorizzabili ai fini creditizi, resta da interrogarsi su quali siano gli esiti possibili della valutazione qualitativa.

A questo riguardo è chiaro, alla luce di quanto in precedenza rilevato, che le banche potrebbero giungere ad un *upgrade* del rating delle singole imprese aderenti, quale conseguenza della creazione di valore generata – e generabile – dall'attività di rete e

Parte I Le questioni

secondo la misura di detto valore o, eventualmente, ad un suo downgrade (in considerazione, ad esempio, degli obblighi e dei rischi, in termini di esposizione patrimoniale, che derivano dallo specifico contratto di rete). Ancora, il medesimo procedimento potrebbe condurre alla negazione di ogni valore, ai fini della valutazione del merito creditizio, all'appartenenza ad una rete. Si potrebbe, però, verificare una terza ipotesi, nella quale l'aderenza al contratto di rete costituisca elemento valorizzabile soltanto per una o alcune delle imprese aderenti (ad esempio, per la sola impresa capofila). Questa ipotesi sembra senz'altro possibile, alla luce dell'ampia flessibilità dello strumento "contratto di rete", nel cui ambito le imprese partecipanti possono avere un peso e un'incidenza diversi, sia per quanto riguarda i costi da sostenere, sia per ciò che concerne i vantaggi economici conseguibili attraverso l'attività e l'iniziativa di rete (anche in rapporto alle proprie fonti interne di creazione di reddito o valore).

4. Prodotti dedicati alle imprese aderenti ad un contratto di rete

La seconda questione, strettamente connessa con quella della elaborazione di adeguati sistemi di rating interni e che parimenti merita di essere affrontata, riguarda la creazione, da parte delle banche, di prodotti o servizi specificamente destinati alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete.

Non v'è dubbio che le imprese partecipanti possano sfruttare l'auspicabile miglioramento del loro rating quale conseguenza dell'adesione al contratto di rete – il quale deve essere dotato, a tale scopo, di certe caratteristiche – al fine dell'ottenimento di qualsivoglia finanziamento, *genericamente* destinato alle imprese o alle piccolemedie imprese. Tuttavia, ragionare della creazione e circolazione di prodotti bancari destinati alle imprese partecipanti ad una rete contribuisce a valorizzare detto fenomeno aggregativo e a promuoverne la diffusione, specie se ad esse si accompagna la fornitura di una serie di servizi di supporto alla rete stessa e alla sua attività (ad esempio, lì dove quest'ultima si caratterizzi per una propensione all'internazionalizzazione o in presenza di interventi pubblici agevolativi).

La prassi ha già conosciuto, di recente, alcune iniziative di questo tipo, complice il successo del fenomeno dei contratti di rete e la forte attenzione sviluppatasi attorno ad esso, e dette iniziative sembrano destinate ad aumentare nel prossimo futuro. Del resto, se qualche ostacolo circa la fattibilità di operazioni di finanziamento giustificate dall'adesione ad un contratto di rete può ravvisarsi, esso riguarda la sola ipotesi di renderne destinataria la rete in sé. Come accennatosi, infatti, questo obbligherebbe a pensare alla stessa come ad un soggetto giuridico, ipotesi che, allo stato, si è scelto di accantonare per le ragioni sopra evidenziate e che le stesse banche, le quali per prime hanno pensato a percorsi su misura in presenza di tali fenomeni aggregativi, non hanno coltivato, orientandosi invece verso soluzioni rivolte alle imprese che decidono di "mettersi in rete".

Tornando all'ipotesi di prodotti dedicati alle imprese aggregate, le iniziative più probabili, come confermato anche dalle prime prassi degli istituti bancari, sembrano consistere in erogazione di finanziamenti di medio-lungo termine destinati ad investimenti strumentali all'attuazione del programma di rete (o, comunque, alla realizzazione di iniziative previste o consentite nell'ambito del contratto stesso), i quali potrebbero ulteriormente caratterizzarsi per la previsione di un periodo di collocamento

e di un successivo periodo di preammortamento. Il fatto che si tratti di finanziamenti a medio-lungo termine si giustifica con la loro strumentalità all'attuazione del programma di rete, il quale, di norma, si articola in un arco temporale di alcuni anni. Inoltre, detta strumentalità rende ragionevole pensare a finanziamenti il cui importo, eventualmente all'interno di un *range* predeterminato, venga commisurato all'ammontare di quanto necessario per la realizzazione del progetto sotteso alla stipulazione del contratto di rete.

Un importante vantaggio connesso a questa tipologia di finanziamento dovrebbe essere, alla luce di quanto più sopra rilevato, una diminuzione del costo del capitale in conseguenza del beneficio, in termini di miglioramento della classe di rating, di cui possono usufruire le imprese aderenti, con conseguente applicazione di un tasso di interesse più favorevole (Unicredit, in relazione al suo prodotto denominato "Bond delle reti", quantifica detto beneficio in una compressione dello *spread* di circa il 20%). L'appetibilità del prodotto, sia per le imprese, sia per le banche stesse, potrebbe poi essere incrementata coinvolgendo nell'iniziativa soggetti o istituzioni che prestino apposita garanzia (si pensi ai Confidi o al Fondo Centrale di Garanzia) e/o concedano altre forme di agevolazione (si pensi, ad esempio, alla Cassa Depositi e Prestiti) ai fini della concessione del finanziamento. Queste forme di garanzia, ulteriori rispetto alle eventuali garanzie, reali o personali, prestate dalle singole imprese (o da loro soci o terzi), e agevolative si prestano ad essere valorizzate ai fini di un'ulteriore riduzione della misura dello *spread* applicato (cfr., ancora, il "Bond delle reti" lanciato da Unicredit).

Trattasi, in ogni caso, come ampiamente precisato, di finanziamenti le cui destinatarie sono le imprese partecipanti al contratto di rete. Nulla vieterebbe, in realtà, di fare un passo ulteriore e ragionare in termini di finanziamento dello specifico progetto di rete, di cui la banca abbia accertato la validità e le potenzialità e che abbia perciò interesse a finanziare. Tuttavia, dovendosi comunque individuare una controparte contrattuale della banca, essa, a meno di non riconoscere una qualche soggettività alla rete, non può che essere costituita dall'insieme delle imprese aderenti (eventualmente per il tramite dell'organo comune).

Accanto all'ipotesi qui descritta di sviluppo di iniziative di natura creditizia precipuamente dedicate alle imprese che abbiano stipulato un contratto di rete, la prassi potrebbe dare vita ad altre iniziative che, seppur diverse, ripropongono il tema – centrale – del rapporto banca-reti. Si fa qui riferimento al caso in cui la banca aderisca ad un contratto di rete in qualità di "finanziatore", assumendo così i diritti e gli obblighi gravanti, nella misura e con le modalità stabilite dal contratto, sulle imprese aderenti. Si tratta, evidentemente, di un'ipotesi che poco ha a che vedere con quella descritta in questa sede, caratterizzandosi la stessa per un ruolo attivo, e ben più rilevante, della banca, ma che è accomunata a quest'ultima dal forte interesse degli operatori bancari per il fenomeno "reti di imprese", che si presta a manifestarsi sotto diversi profili, anche sotto il profilo del loro coinvolgimento diretto.

5. Alcune considerazioni conclusive

Come auspicato qualche anno fa dall'allora Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi "è [...] importante che le banche nel decidere sul credito da dare usino tutta l'informazione loro disponibile; integrino i risultati dei metodi statistici di scoring – che perdono parte della loro capacità predittiva in momenti eccezionali – con la

Parte I Le questioni

conoscenza diretta del cliente, delle sue effettive potenzialità di crescita e di redditività nel lungo periodo".

Partendo da questo condivisibile giudizio circa l'opportunità che siano prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti e rilevanti e sia dato sufficiente spazio a valutazioni e verifiche da parte del personale addetto (valorizzando le conoscenze sul campo), emerge tuttavia, alla luce dell'analisi svolta nei precedenti paragrafi, un dato che non va trascurato. La flessibilità del contratto di rete, nel modello tratteggiato dal legislatore, pur avendo degli indubbi vantaggi sotto il profilo della maggiore adattabilità dello strumento alle diverse esigenze delle imprese, si presta a produrre un effetto collaterale, consistente nell'aumentare i costi di analisi del rischio di credito delle imprese aderenti. I modelli di tipo *judgmental*, infatti, se da un lato attenuano il grado di standardizzazione della valutazione e pongono un freno all'eccesso di automatismi – mediante l'integrazione del giudizio automatico con componenti qualitative non standardizzate o standardizzabili –, dall'altro richiedono elevate competenze specialistiche di analisi in capo ai gestori coinvolti nella procedura valutativa e conoscenza diretta del cliente.

Detta esigenza emerge con evidenza ancor maggiore ove la valutazione qualitativa si arricchisca dell'analisi della partecipazione ad un contratto di rete, fenomeno rispetto al quale mancano dati storici codificati.

Da qui l'opportunità, in primo luogo, di intraprendere iniziative di tipizzazione/formalizzazione di schemi di contratto di rete, che consentano di limitare i predetti costi di analisi e garantiscano una certa consistenza ed omogeneità delle valutazioni nel tempo e nei diversi ambiti territoriali. Tali iniziative "redazionali", affinché l'adesione ad un contratto di rete possa essere positivamente valutata, dovrebbero presentare le caratteristiche, quanto alla struttura interna della rete, evidenziate nei precedenti paragrafi. In secondo luogo, sembra opportuna la scelta – da taluno già posta in essere – di individuare un unico gestore e un unico deliberante creditizio per tutte le imprese partecipanti al medesimo contratto di rete, che approfondiscano la conoscenza del programma comune e delle imprese aderenti e siano in grado di operare valutazioni d'insieme.

Bibliografia

- AA.Vv., Linee guida per i contratti di rete, marzo 2012;
- AA. Vv., Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating. Il contratto di rete e le sue caratteristiche, Milano, 2011;
- F. BARTOLINI, *Il recesso nelle reti contrattuali*, in P. Iamiceli (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009, p. 335 ss.;
- A. BORGIOLI, *Consorzi e società consortili*, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, XLI, t. 3, Milano, 1985;
- F. CALISAI, Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità, in Riv. dir. impr., 2010, p. 521 ss.;
- F. CAFAGGI (a cura di), Il contratto di rete. Commentario, Bologna, 2009;
- F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete*: "Learning by doing"?, in *Contratti*, 2010, p. 1143 ss.;
- F. CAFAGGI-M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, in F. Cafaggi (a cura di), *Il contratto di rete*. *Commentario*, Bologna, 2009;
- C. CAMARDI, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in Contratti, 2009, 928 p. ss.;
- G. CAMPOBASSO, Diritto commerciale 1 Diritto dell'impresa, Torino, 2000;
- F. CIRIANNI, *La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi*, in *Corr. merito*, I contratti di rete, Rassegna monotematica, 2010, p. 25 ss.;
- F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, in *Notariato*, 2010, p. 442 ss.;
- F. D'ALVIA M. TRONCI A. CIARCIA, *Il progetto Rating*, in *De Qualitate*, Lug-Ago 2010, p. 24 ss.;
- O. DE CICCO, *Imprenditore "debole" o mercato "debole" (reti di imprese e obblighi di protezione)*, in www.orizzontideldirittocommerciale.it;
- G. DE LAURENTIS, *Il finanziamento delle reti d'impresa*, in AA. VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating. Il contratto di rete e le sue caratteristiche*, Milano, 2011, p. 17 ss.;
- G. DE LAURENTIS, Contenuto e ruolo dei rating delle PMI, in AA. VV., Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating. Il contratto di rete e le sue caratteristiche, Milano, 2011, p. 143 ss.;
- G. DE LAURENTIS, I rating delle reti d'impresa, in AA. VV., Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating. Il contratto di rete e le sue caratteristiche, Milano, 2011, p. 175 ss.;

Bibliografia

- G. DE LAURENTIS R. MAINO, I rating interni durante e dopo la crisi: rapporti bancaimpresa, vincoli regolamentari e modelli di business, in Bancaria, 1/2010, p. 17 ss.;
- F. DELFINI, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999;
- A. DI MAJO, *Contratto e reti. Le tutele*, in P. Iamiceli (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, 2009, p. 267 ss.;
- A. DI SAPIO, I contratti di rete tra imprese, in Riv. notar., 2011, p. 201 ss.;
- V. Donativi, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di* governance in *Società*, 2011, p. 1429 ss.;
- F. FESTI, La nuova legge sul contratto di rete, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, p. 535 ss.;
- M. Franzoni, *Degli effetti del contratto*, I, *Efficacia del contratto e recesso unilaterale*, in Comm. diretto da P. Schlesinger, Milano, 1998;
- F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 36-42, Bologna-Roma, 1967;
- F. GALGANO, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2010;
- F. GALGANO, Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova, 1960;
- A. GENTILI, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, p. 617 ss.;
- P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in F. Cafaggi (a cura di), Il contratto di rete, Bologna, 2009, p. 63 ss.;
- P. IAMICELI (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, 2009;
- P. IAMICELI, *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *Contratti*, 2009, p. 942 ss.;
- C. IBBA, La pubblicità delle imprese, Padova, 2006;
- C. IBBA, Rappresentanza commerciale, rappresentanza di diritto comune e registro delle imprese, in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 145 ss.;
- M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, p. 64 ss.;
- M. MALTONI P. SPADA, *Il "contratto di rete"*, Studio n. 1-2011/I, *Approvato dalla Commissione studi d'impresa del CNN*;
- G. MARASÀ, Contratti associativi e impresa, Padova, 1995;
- G. MARASÀ, C. IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997;
- G. Mosco, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. comm., 2010, I, p. 839 ss.;
- J. ORGELDINGER, Basel II and Project Finance The Development of a Basel II-Conforming Rating Model, Journal of Structured Finance, vol. 11(4), 2006, p. 84 ss.;

Bibliografia

- C. PATRIARCA, La "costituzione" delle reti d'impresa, in AA.Vv., Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, Milano, 2011, p. 89 ss.;
- RETEIMPRESE, Guida pratica al Contratto di Rete d'Impresa, 2011;
- R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 323 ss.;
- M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato*), reperibile in www.associazionepreite.it;
- G. SCOGNAMIGLIO E.M. TRIPPUTI, *Il Contratto di Rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi*, in AA. VV., *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating. Il contratto di rete e le sue caratteristiche*, Milano, 2011, p. 37 ss.;
- G. SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, in Comm. diretto da P. Schlesinger, Milano, 2007;
- G. VILLA, Inadempimento e contratto plurilaterale, Milano, 1999;
- G. VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., 2010, I, p. 944 ss.;
- G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, IV, Padova, 1981;
- P. ZANELLI, La Rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?, in Contr. impr., 2011, p. 535 ss.;
- P. ZANELLI, Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto, in Contr. impr., 2010, p. 951 ss.

Parte II

Le clausole del Gruppo di Studio

L'articolato delle clausole del Gruppo di Studio

Il Commento alle clausole del Gruppo di Studio del contratto di rete

L'articolato delle clausole del Gruppo di Studio

Nota di lettura: qualora siano offerte più alternative, le clausole sono contrassegnate con un asterisco

Introduzione avente ad oggetto l'identificazione dei partecipanti

Premesso che:

- (descrizione delle attività delle imprese partecipanti e individuazione delle medesime);
- le predette Imprese si propongono di accrescere la competitività individuale e collettiva nell'ambito dell'... (o attraverso l'attività di ...);
- che tale finalità potrà essere più efficacemente raggiunta attraverso la stipula di un contratto di rete ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter e seguenti del Decreto Legge 10 Febbraio 2009 n. 5 come convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 aprile 2009 n. 33, come modificato dall'art. 1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 e dall'articolo 42 comma 2 bis del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78, convertito in legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

stipulano e convengono quanto segue

Art. 1 Contratto di rete

1.1. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter e seguenti del Decreto Legge 10 Febbraio 2009 n. 5 come convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 aprile 2009 n. 33, come modificato dall'art. 1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 e dall'articolo 42 comma 2 bis del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78, convertito in legge, e successive modificazioni ed integrazioni, fra, viene concluso un "Contratto di Rete d'Imprese", regolato dai seguenti patti e condizioni.

Art. 2 Definizioni

2.1. Salve le ulteriori definizioni individuate nel presente contratto, si intende, ai fini di quanto da esso previsto, per

Parte II Le clausole del Gruppo di Studio

- 1) "Imprese aderenti": le parti del presente contratto e gli imprenditori che vi aderiscano in un momento successivo, a prescindere dalla loro natura individuale o collettiva
- 2) "Organo comune": il soggetto prescelto per l'esecuzione del contratto di rete o di parti o fasi di esso, cui sono attribuiti poteri di gestione e rappresentanza nei limiti del presente contratto
- 3) "Fondo patrimoniale" o "Fondo": l'insieme dei conferimenti iniziali e dei contributi successivi effettuati dalle Imprese aderenti, nonché di ogni altro contributo comunque destinato all'attuazione del programma di rete
- 4) "Comitato di gestione": l'organo collegiale, composto di almeno tre membri, che svolge l'ufficio di Organo comune
- 5) "Presidente": il soggetto che svolge l'ufficio di Organo comune [**Oppure** il soggetto che presiede il Comitato di gestione]
- 6) "Regolamento": il Regolamento interno per lo svolgimento e l'esecuzione del programma di rete elaborato dall'Organo comune e approvato dall'Assemblea
- 7) "Contratto": il presente contratto di rete, unitamente alle eventuali modifiche al medesimo apportate
- 8) "Rete": il rapporto contrattuale instaurato dalle Imprese aderenti sulla base del Contratto, comprensivo delle obbligazioni che dal medesimo derivano

Art. 3

Valore delle premesse e degli allegati.

3.1. Le premesse del Contratto, unitamente ai documenti al medesimo allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 4

Denominazione

4.1. Il Contratto è denominato "....." in breve "....".

Art. 5

Sede

5.1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, le Imprese aderenti individuano la sede in ..., via...., n. ...

Art. 6

Obiettivi Strategici di Innovazione ed Innalzamento della Capacità Competitiva

[Individuazione chiara degli obiettivi strategici e di innalzamento della capacità competitiva tramite adeguata stesura della clausola; in particolare, definizione di indicatori di performance e rinvio al Regolamento quanto alle modalità di declinazione]

[Per indicazioni in merito alla definizione degli obiettivi e alle modalità di stesura della clausola si veda il documento esplicativo del presente contratto

Art. 7 Programma di rete

[Divisione delle attività in "fasi" distinte anche in relazione a scansioni temporali; indicazione dell'impegno economico relativo alle singole fasi; indicazione di specifiche modalità di verifica dell'avanzamento verso gli obiettivi]

Art. 8 Obblighi e diritti delle Imprese aderenti

8.1. Per il raggiungimento degli obiettivi strategici, ciascuna Impresa aderente si impegna a prestare la propria collaborazione più ampia secondo quanto stabilito dal Contratto, assumendo gli obblighi e gli impegni nello stesso contenuti.

8.2. Le Imprese aderenti si obbligano:

- ad uniformarsi alle deliberazioni [e alle decisioni] adottate dall'assemblea delle Imprese aderenti (d'ora innanzi l'Assemblea) e dall'Organo comune in conformità al Contratto:
- a rispettare gli obblighi di non concorrenza e riservatezza previsti dai successivi artt. 23 // 24 e 24 // 25;
- a comunicare tempestivamente all'Organo comune ogni circostanza che possa pregiudicare, anche indirettamente, il raggiungimento del programma di rete. A tal fine, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono essere oggetto di comunicazione: risultati negativi di esercizio, anche desumibili dal bilancio annuale o da bilanci infrannuali; protesti o pignoramenti subiti dalla singola Impresa aderente e idonei a pregiudicarne la funzionalità operativa; revoca di concessioni amministrative funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal Contratto; trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 15 del Contratto.
- 8.3. Le Imprese aderenti nel cui interesse l'Organo comune abbia posto in essere particolari prestazioni, da esse richieste sulla base di specifici progetti approvati ai sensi dell'art. 19.1, n. 2, del Contratto, devono rimborsare al Fondo tutte le spese a tal fine sostenute dall'Organo comune. Qualora le spese anticipate dall'Organo comune siano di importo superiore a ... €, le Imprese aderenti interessate alla prestazione devono altresì prestare fideiussione bancaria a garanzia del proprio adempimento. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 20.4, ultimo periodo, // 21.3, ultimo periodo, in materia di imputazione degli atti posti in essere dal Presidente nell'interesse di singole Imprese aderenti.
- 8.4. Resta salva la possibilità che, per specifici progetti, l'Organo comune individui, tra le Imprese aderenti interessate a tali progetti e su richiesta di queste, una referente, che avrà potere di rappresentanza per il compimento degli atti necessari alla realizzazione del progetto. Il contenuto di tale potere sarà definito in base a quanto stabilito dalle Imprese aderenti interessate allo specifico progetto. Il referente provvede ad imputare i costi sostenuti per la realizzazione dello specifico progetto alle singole Imprese aderenti di volta in volta interessate. Si applica l'art. 20.4, ultimo periodo // 21.3, ultimo periodo.
- 8.5. Le Imprese aderenti hanno il diritto di essere informate dello svolgimento delle attività esercitate ai fini dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'Organo comune con periodicità di
- 8.6. Hanno, altresì, il diritto di chiedere all'Organo comune l'estratto conto relativo al conto corrente della rete.

Art. 9 * Fondo patrimoniale

- 9.1. Le Imprese aderenti si obbligano a gestire unitariamente le attività connesse agli obiettivi strategici e sopra descritte, ed a costituire mediante conferimenti in denaro un Fondo patrimoniale comune idoneo al perseguimento degli scopi del contratto.
- 9.2. Il Fondo patrimoniale è formato:
- dagli importi versati a tale titolo dalle Imprese aderenti ai sensi del presente contratto e da eventuali contributi successivi;
- dagli importi relativi alle spese sostenute dalle singole Imprese aderenti per la realizzazione del programma comune, oggetto di preventiva autorizzazione o di successiva ratifica da parte dell'Organo comune, come quantificati nell'ambito del programma di rete ai sensi dell'art. 7;
- da eventuali contributi pubblici e privati.
- 9.3. L'Organo comune provvede a:
- 1) elaborare periodici preventivi, in base ai quali i contraenti saranno tenuti alle eventuali integrazioni in misura paritaria del Fondo patrimoniale;
- 2) determinare le contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti che potranno essere sostenuti e finanziati anche solo da alcune Imprese aderenti alla rete, indicando le risorse economiche necessarie da richiedere alle Imprese aderenti direttamente interessate.
- 9.4. In sede di prima costituzione il Fondo patrimoniale è di Euro
- 9.5. Le Imprese aderenti conferiscono nel Fondo patrimoniale gli importi di seguito indicati:

...

9.6. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di contribuzione al Fondo.

Oppure

- 9.1.Le Imprese aderenti si obbligano a gestire unitariamente le attività connesse agli obiettivi strategici e sopra descritte, ed a costituire un Fondo patrimoniale comune idoneo al perseguimento degli scopi del contratto.
- 9.2. Il Fondo patrimoniale è formato:
 - dagli importi versati a tale titolo dalle Imprese aderenti ai sensi del Contratto e da eventuali contributi successivi;
 - dagli importi relativi alle spese sostenute dalle singole Imprese aderenti per la realizzazione del programma comune, oggetto di preventiva autorizzazione o di successiva ratifica da parte dell'Organo comune, come quantificati nell'ambito del programma di rete ai sensi dell'art. 7;
 - da eventuali contributi pubblici e privati;
 - dagli apporti diversi dal denaro effettuati dalle Imprese aderenti, come, a titolo esemplificativo, beni, anche immateriali, diritti, crediti, prestazioni d'opera o di servizi;
- 9.3. Per gli apporti diversi dal denaro l'Impresa aderente deve presentare, a proprie spese, una relazione giurata di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La relazione deve contenere la descrizione di quanto forma oggetto

dell'apporto, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai sensi del Contratto.

- 9.4. L'Organo comune provvede a:
- 1) elaborare periodici preventivi, in base ai quali i contraenti saranno tenuti alle eventuali integrazioni in misura paritaria del Fondo patrimoniale;
- 2) determinare le contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti che potranno essere sostenuti e finanziati anche solo da alcune Imprese aderenti alla rete, indicando le risorse economiche necessarie da richiedere alle Imprese aderenti direttamente interessate.
- 9.5. In sede di prima costituzione il valore complessivo del Fondo patrimoniale è pari ad Euro ... ed il Fondo medesimo si compone dei seguenti beni:
- 9.6. Le Imprese aderenti conferiscono nel Fondo patrimoniale quanto di seguito indicato:

...

9.7. Il Regolamento ... determina le ulteriori modalità di contribuzione al fondo.

Art. 10

Ripartizione del Fondo patrimoniale e responsabilità verso i terzi

- 10.1. Per la durata del Contratto le Imprese aderenti non potranno chiedere la ripartizione del Fondo patrimoniale, e ciò anche in caso di recesso od esclusione; la quota di partecipazione dell'Impresa aderente receduta o esclusa si accresce proporzionalmente a quella delle altre Imprese aderenti.
- 10.2. Intervenuto lo scioglimento del Contratto, le Imprese aderenti hanno diritto al rimborso e/o alla restituzione di quanto conferito al Fondo patrimoniale durante la vigenza del presente contratto e tuttora disponibile.
- 10.3. Il rimborso e/o la restituzione potranno essere ottenuti solo dopo l'avvenuto integrale adempimento, mediante il Fondo comune o da parte delle singole Imprese aderenti, delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, nonché dopo che la singola Impresa aderente abbia fornito la prova di aver integralmente adempiuto le eventuali obbligazioni sussistenti nei confronti delle altre Imprese aderenti.
- 10.4. Per le obbligazioni assunte per conto di singole Imprese aderenti rispondono esclusivamente l'Impresa o Imprese aderenti nell'interesse delle quali l'Organo comune abbia di volta in volta agito, purché le obbligazioni siano state assunte secondo quanto previsto dall'art. 20.4, ultimo periodo // 21.3, ultimo periodo. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 2615, 2 comma, 2 periodo, c.c.

Art. 11 Durata

11.1. La durata della Rete è fissata fino al....

Art. 12 * Recesso

12.1. Il Contratto ha forza di legge tra le parti. Non è ammesso il diritto di recesso.

Oppure

12.1. Ogni Impresa aderente può recedere liberamente dal Contratto con dichiarazione che deve pervenire all'Organo comune entro il termine del ... di ogni anno, con efficacia dal ... del medesimo anno. Restano a carico del receduto gli obblighi assunti con il Contratto e quelli assunti in conformità allo stesso durante la vigenza del rapporto. In particolare, nel caso di obbligazioni pecuniarie o aventi ad oggetto la dazione di cose già venute ad esistenza, il recesso sarà efficace solo a seguito dell'adempimento. In caso di obbligazioni di fare o di obbligazioni aventi ad oggetto cose future, l'impresa recedente resterà comunque obbligata ad effettuare la relativa prestazione.

Oppure

12.1. Ogni Impresa aderente può recedere liberamente dal Contratto con dichiarazione che deve pervenire all'Organo comune entro il termine del ... di ogni anno, con efficacia dal ... del medesimo anno. Il recedente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al ... % degli importi//del valore degli apporti non di denaro che avrebbe dovuto ancora corrispondere secondo il presente contratto.

Art. 13 Esclusione

- 13.1. L'esclusione di una Impresa aderente può aver luogo, con deliberazione dell'Assemblea, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto di rete, [nonché per l'interdizione ad operare con la PA].
- 13.2. La delibera di esclusione è assunta con le modalità previste nell'art. 18.1e, ai fini della iscrizione della variazione soggettiva nei registri delle imprese interessati, con le forme all'uopo necessarie. La decisione ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione all'Impresa aderente escludenda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; entro tale termine l'Impresa aderente esclusa può proporre opposizione instaurando il procedimento di mediazione previsto dall'art. 28 // 29 del Contratto.
- 13.3. Restano a carico dell' Impresa aderente esclusa gli obblighi assunti con il Contratto e quelli assunti in conformità allo stesso durante la vigenza del rapporto. // L'Impresa aderente esclusa sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al ... % degli importi//del valore degli apporti non di denaro che avrebbe dovuto corrispondere secondo il presente contratto.

Art. 14 Adesione di nuove imprese

- 14.1. L'adesione di una nuova impresa è decisa da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19, n. 5 del Contratto.
- 14.2. La richiesta dell'interessato indirizzata all'Organo comune deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere:
- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa richiedente;
- b) l'oggetto sociale;
- c) la certificazione attestante che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese e che non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del Contratto e del Regolamento, ove esistente, e di voler aderire alla Rete.

- 14.3. L'Assemblea quando delibera l'ammissione dell'impresa richiedente determina anche l'ammontare del contributo da questa dovuta e il termine entro cui l'aderente deve versare il contributo stesso al Fondo comune.
- 14.4. La delibera dell'Assemblea deve essere assunta, ai soli fini dell'iscrizione della variazione nei registri delle Imprese competenti, con l'osservanza delle formalità necessarie per tale adempimento; le relative spese sono a carico del nuovo aderente.

Art. 15 *

Trasferimento d'azienda o di ramo di azienda

15.1. Il trasferimento della azienda o del ramo di azienda utilizzati nell'esecuzione del Contratto, a qualsiasi titolo effettuato, è vietato per la durata della Rete.

Oppure

15.1. Il trasferimento della azienda o del ramo di azienda utilizzati nell'esecuzione del contratto di rete, a qualsiasi titolo effettuato, determina lo scioglimento del presente contratto rispetto al cedente.

A tal fine il cedente comunica l'intervenuta cessione all'Organo comune. L'efficacia dello scioglimento della Rete rispetto al cedente decorrerà dall'ultima iscrizione nei registri delle imprese della delibera dell'Assemblea, all'uopo convocata, che prende atto della comunicazione. La delibera dell'Assemblea deve essere assunta, ai soli fini dell'iscrizione della variazione nei registri delle imprese competenti, con l'osservanza delle formalità necessarie per tale adempimento.

Il cessionario potrà far parte del presente contratto solo mediante il procedimento previsto dall'art. 14 (Adesione di nuove imprese).

Oppure

15.1. Il trasferimento della azienda o del ramo di azienda utilizzati nell'esecuzione del Contratto, a qualsiasi titolo effettuato, non determina lo scioglimento del rapporto in capo al cedente.

Oppure

15.1. Il trasferimento della azienda o del ramo di azienda utilizzati nell'esecuzione del Contratto, a qualsiasi titolo effettuato, comporta il subentro del cessionario, secondo quanto previsto dall'art. 14 (Adesione di nuove imprese), commi primo, terzo, e quarto, del Contratto.

PRIMO REGIME ALTERNATIVO DI GOVERNANCE

Art. 16

Struttura organizzativa della Rete

16.1. Accanto all'Assemblea, disciplinata dal successivo art. 17, è istituito un presidente (d'ora innanzi il Presidente), il quale svolge l'ufficio di Organo comune, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter D.L. 5/2009, nonché un vice presidente (d'ora innanzi il Vice Presidente), il quale si

Parte II Le clausole del Gruppo di Studio

sostituisce al Presidente nei casi di impedimento o nelle more della sostituzione di quest'ultimo.

Art. 17 * Assemblea delle Imprese aderenti

- 17.1. L'Assemblea si compone di tutte le Imprese aderenti alla Rete.
- 17.2. Ciascuna Impresa ha diritto ad un voto, qualunque sia la misura del suo conferimento e/o contributo al Fondo patrimoniale, e può farsi rappresentare nell'esercizio di detto diritto da un'altra Impresa aderente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita solo per singole assemblee, con effetto anche per la successiva convocazione; i relativi documenti devono essere allegati al verbale della deliberazione. [Alternative: Ciascuna Impresa ha diritto al voto in proporzione all'entità del suo conferimento e/o contributo al Fondo patrimoniale // Ciascuna Impresa ha diritto ad un voto, qualunque sia la misura del suo conferimento e/o contributo al Fondo patrimoniale, ad eccezione dell'Impresa ..., che ha diritto a ... voti]
- 17.3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. La scelta di convocare l'Assemblea spetta a quest'ultimo; tuttavia, le Imprese aderenti possono richiederne la convocazione, mediante domanda sottoscritta da almeno (1/5) di esse e rivolta al Presidente stesso, il quale è tenuto a procedervi senza ritardo.
- 17.4. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare, l'eventuale indicazione di modalità alternative alla partecipazione fisica dei membri all'Assemblea ai sensi del successivo comma 9, nonché il giorno e l'ora della seconda convocazione, deve essere comunicato a ciascuna Impresa aderente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno [otto] giorni prima dell'Assemblea.
- 17.5. Pur in assenza delle predette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia presente la totalità delle Imprese aderenti.
- 17.6. Salvo quanto disposto dal comma precedente e fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 18.1 per la modifica del Contratto, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza delle Imprese aderenti. Qualora detto *quorum* non sia stato raggiunto, l'Assemblea deve nuovamente riunirsi nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione per la seconda convocazione. Anche in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza delle Imprese aderenti [Alternativa: In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente almeno un terzo delle Imprese aderenti]
- 17.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
- 17.8. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario incaricato della redazione del verbale dal Presidente stesso (d'ora innanzi il Segretario), il quale può essere anche un soggetto estraneo al Contratto. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei membri favorevoli, contrari o astenuti. Il verbale deve essere trascritto a cura del Segretario in apposito libro, di cui ciascuna Impresa aderente può prendere visione e di cui può estrarre copia.

- 17.9. L'intervento in Assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e il voto potrà essere espresso da ciascun membro anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea.
- 17.10. L'Assemblea può altresì, su decisione del Presidente, adottare le proprie decisioni a mezzo di consultazione scritta. Il testo oggetto di consultazione, dal quale deve risultare con chiarezza e in modo dettagliato l'argomento su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare, è predisposto dal Presidente e deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun membro mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata, oppure a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviati rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o all'indirizzo all'uopo comunicati dalle Imprese aderenti al Presidente.
- 17.11. Ciascuna Impresa Aderente ha, in ogni caso, diritto di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare e, in tal caso, si dovrà procedere secondo quanto previsto nei precedenti commi da 2 a 8.
- 17.12. La decisione è validamente adottata ove tutte le Imprese aderenti siano state interpellate, secondo quanto previsto nel precedente comma 10, e la maggioranza di esse abbia espresso e comunicato al Presidente il proprio consenso alla decisione a mezzo fax, posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi al numero o indirizzo indicati dal Presidente unitamente alla trasmissione del testo della consultazione. Il Presidente deve informare senza indugio tutte le Imprese aderenti delle decisioni adottate.
- 17.13. I documenti sottoscritti dai soci devono essere conservati tra gli atti e i documenti della Rete e le relative decisioni devono essere altresì trascritte nel libro di cui al precedente comma 8.

Art. 18 *

Validità delle deliberazioni o decisioni assembleari

18.1. Per ogni modifica al Contratto è necessario il voto favorevole della totalità delle Imprese aderenti [in alternativa: della maggioranza dei 2/3 delle Imprese aderenti]. Con le medesime maggioranze sono assunte anche le deliberazioni o decisioni di esclusione.

Oppure

- 18.1. Per ogni modifica al Contratto è necessario il voto favorevole della totalità delle Imprese aderenti, se queste sono in numero non superiore a ..., della maggioranza dei 2/3 negli altri casi. Con le medesime maggioranze sono assunte anche le deliberazioni o decisioni di esclusione.
- 18.2. Salvo quanto disposto dal comma precedente, le deliberazioni o decisioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di deliberazione assembleare, e a maggioranza delle Imprese aderenti, in caso di consultazione scritta. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di voti, prevale il voto del Presidente. Qualora una o più Imprese aderenti abbiano, anche indirettamente, un interesse in conflitto con l'interesse perseguito dalle altre Imprese aderenti esse quelle che versano in conflitto sono tenute ad informare le altre, in sede assembleare o, nel caso di decisione assunta mediante consultazione scritta, attraverso le modalità previste per la comunicazione del consenso *ex* art. 17.10, dell'esistenza e delle caratteristiche del predetto interesse e ad astenersi dal voto.

Parte II Le clausole del Gruppo di Studio

- 18.3. Le deliberazioni o decisioni dell'Assemblea che non siano state assunte in conformità a quanto indicato nell'articolo precedente e nell'ultimo periodo del comma precedente possono essere impugnate da ciascuna Impresa aderente che abbia espresso voto contrario, si sia astenuta o non abbia partecipato alla deliberazione/decisione entro (trenta/sessanta) giorni dalla trascrizione del verbale o della decisione nell'apposito libro. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione o decisione medesima.
- 18.4. Le deliberazioni o decisioni dell'Assemblea che abbiano un oggetto impossibile o illecito possono essere impugnate senza limiti di tempo.

Art. 19 Competenze dell'Assemblea

19.1. L'Assemblea delle Imprese aderenti:

- approva, nel termine di novanta giorni dalla chiusura di ciascun periodo, il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento/esecuzione del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, redatti dal Presidente:
- 2. approva i preventivi periodici elaborati dal Presidente ai sensi dell'art. 9 del presente contratto e delibera sulle contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti, determinate dal Presidente ai sensi del citato art. 9.
- 3. nomina il Presidente e il Vice Presidente, salvo quanto previsto dagli artt. 20 // 21, ult. comma, e 21 // 22, ult. comma, del Contratto, provvede alla loro revoca e delibera sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4. approva il Regolamento interno per lo svolgimento ed esecuzione del programma di rete, elaborato dal Presidente;
- 5. delibera sulla proposta di accoglimento delle domande di adesione al Contratto formulata dal Presidente secondo quanto previsto dall'art. 14 del Contratto;
- 6. delibera l'esclusione delle Imprese aderenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Contratto e sempre su proposta del Presidente;
- 7. delibera su ogni altra modifica del Contratto;
- 8. delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;
- 9. delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal Contratto, nonché sugli eventuali argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Presidente.
- 19.2. L'Assemblea delle Imprese aderenti delibera altresì sulle iniziative da assumere nell'ambito delle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, delle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e di quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Art. 20 * Presidente

20.1. La funzione di Presidente è assunta da una delle Imprese aderenti, per il tramite del suo legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato, qualora l'Impresa aderente sia una persona giuridica.

[In alternativa: 20.1. La funzione di Presidente può essere assunta da una delle Imprese aderenti o, in alternativa, da altro soggetto nominato dall'Assemblea, persona fisica o giuridica. Qualora il soggetto prescelto sia una persona giuridica, la stessa esercita detta funzione per il tramite del proprio legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato]

- 20.2. Il Presidente dura in carica un anno [tre anni] ed è rieleggibile. Può essere revocato in qualunque momento dall'Assemblea e, ove detta revoca sia avvenuta senza giusta causa, ha diritto al risarcimento dei danni. In caso di revoca del Presidente, di sua rinuncia all'incarico o di esclusione dal Contratto dell'Impresa Aderente che svolge la funzione di Presidente, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Vice Presidente affinché provveda alla sostituzione.
- 20.3. Il Presidente svolge l'ufficio di Organo comune della rete. Egli è investito dei più ampi poteri per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e a lui spetta la gestione della Rete e l'attuazione del relativo programma, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel Contratto.
- 20.4. Il Presidente agisce in nome e per conto delle Imprese aderenti nei rapporti con i terzi, sia sostanziali che processuali. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale e si estende, oltre a quanto già previsto dall'art. 3, comma 4 ter, lett. e, ult. per., D.L. 5/2009, a tutti gli atti necessari per l'attuazione del programma di rete e per l'esecuzione del Contratto. Eventuali limitazioni che non siano previste dal Contratto o da sue successive modificazioni non sono opponibili ai terzi. Qualora il Presidente agisca nell'interesse di singole Imprese aderenti, il medesimo è tenuto a manifestare all'esterno l'identità delle Imprese aderenti per conto delle quali sta agendo.
- 20.5. Al Presidente è altresì attribuito, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il potere di stare in giudizio per le Imprese aderenti, di promuovere azioni civili, penali, amministrative in loro nome e per loro conto, in ogni fase e grado di giudizio e in ogni sede competente, anche stragiudiziale, e di conferire procura alle liti per tutto ciò che attiene all'attuazione del programma di rete e, più in generale, all'esecuzione del Contratto.

20.6. In particolare, il Presidente:

- a. dà esecuzione alle deliberazioni o decisioni dell'Assemblea delle Imprese aderenti;
- b. redige il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. verifica la sussistenza delle condizioni per l'adesione al Contratto di nuove imprese ai sensi dell'art. 14 del Contratto e formula proposta di accoglimento delle relative domande all'Assemblea;
- d. formula all'Assemblea proposte di esclusione dalla Rete delle Imprese aderenti dal Contratto, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13 del Contratto;
- e. formula all'Assemblea, anche su richiesta delle Imprese aderenti, ogni altra proposta di modifica del Contratto;
- f. elabora preventivi periodici e determina le contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 9 del Contratto, in entrambi i casi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. valuta e approva gli specifici progetti da finanziare ai sensi del predetto art. 9, definendone gli aspetti formali e procedurali;

Parte II Le clausole del Gruppo di Studio

- h. autorizza le spese che le singole Imprese aderenti sosterranno per la realizzazione del programma comune, da imputare a Fondo comune ai sensi dell'art. 9 del presente contratto;
- i. provvede alla progettazione e rendicontazione ai fini della partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti e la concessione di agevolazioni;
- j. verifica, nell'ipotesi di cui all'art. 8.3, la sussistenza della fideiussione bancaria richiesta dal predetto articolo;
- k. accende conti corrente bancari intestati alla Rete, compiendo ogni altra operazione strumentale alla predetta accensione e/o ad essa correlata. In particolare, spetta al Presidente sottoscrivere la contrattualistica predisposta dalla Banca, rendere alla stessa le informazioni richieste e compilare e sottoscrivere la relativa modulistica, ivi compresi eventuali questionari, secondo quanto previsto dalla normativa MIFID, dalla normativa antiriciclaggio e da quella in materia di protezione dei dati personali; sottoscrivere l'eventuale convenzione di assegno per l'emissione di assegni bancari, effettuare bonifici, richiedere l'emissione di assegni circolari, effettuare versamenti e prelievi per cassa, effettuare versamenti di assegni bancari e/o circolari sia liberi che non trasferibili; compiere qualsiasi altro atto che si renderà necessario nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale instaurato con la banca, secondo quanto previsto dalle convenzioni con essa intercorrenti;
- l. elabora il Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m. esercita le altre funzioni attribuitegli dal Contratto, nonché ogni altra funzione non espressamente riservata dal contratto stesso alla competenza dell'Assemblea.

20.7. La funzione di Presidente si intende svolta a titolo gratuito, salva la corresponsione di eventuali rimborsi da effettuarsi a carico del Fondo comune, previa presentazione di idonea documentazione e secondo quanto più specificamente previsto dal Regolamento.

[Alternativa in caso di incarico affidato a soggetto terzo: 20.7. La funzione di Presidente si intende svolta a titolo oneroso, salvo diversa previsione dell'Assemblea in sede di conferimento dell'incarico. In ogni caso, al Presidente spetta la corresponsione di eventuali rimborsi, da effettuarsi a carico del Fondo comune, previa presentazione di idonea documentazione e secondo quanto più specificamente previsto dal Regolamento]

20.8. Per il primo anno [per il primo triennio] è nominato Presidente ..., il quale/la quale, con la sottoscrizione del Contratto, accetta la carica conferitagli e le condizioni espressamente previste.

Art. 21 * Vice Presidente

21.1. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, oppure nel caso sia necessario procedere alla sostituzione dello stesso e per il periodo a ciò necessario, le sue funzioni, ivi incluse quelle di gestione e di rappresentanza, sono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso da designarsi dall'Assemblea tra le Imprese aderenti, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente. Al Vice Presidente si applicano i commi 2 e 7 dell'articolo precedente.

[In Alternativa: 21.1. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, oppure nel caso sia necessario procedere alla sostituzione dello stesso e per il periodo a ciò necessario, le sue funzioni, ivi incluse quelle di gestione e di rappresentanza, sono esercitate dal Vice Presidente,

L'articolato delle clausole del Gruppo di Studio

anch'esso da designarsi secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente. Al Vice Presidente si applicano i commi 2 e 7 dell'articolo precedente].

- 21.2. Il Vice Presidente deve riferire tempestivamente al Presidente sulle attività svolte, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo, ovvero, in mancanza del Presidente, all'Assemblea delle Imprese aderenti, in sede di sua convocazione per la sostituzione del Presidente.
- 21.3. Per il primo anno [il primo triennio] è nominato Vice Presidente ..., il quale/la quale, con la sottoscrizione del Contratto, accetta la carica conferitagli e le condizioni espressamente previste.

OPPURE, in alternativa degli artt. 16-21:

SECONDO REGIME ALTERNATIVO DI GOVERNANCE

Art. 16 Struttura organizzativa della rete

16.1. Accanto all'Assemblea delle Imprese aderenti, disciplinata dal successivo art. 17, è istituito un Comitato di gestione, il quale svolge l'ufficio di Organo comune, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter D.L. 5/2009, e nomina, al suo interno, un Presidente, che agisce in nome e per conto delle Imprese aderenti nei rapporti con i terzi, nonché un Vice Presidente, il quale si sostituisce al Presidente, nei casi di impedimento o nelle more della sostituzione di quest'ultimo.

Art. 17 Art. 18: INVARIATI

Art. 19 Competenze dell'Assemblea

19.1. L'Assemblea delle Imprese aderenti:

- approva, nel termine di novanta giorni dalla chiusura di ciascun periodo, il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento/esecuzione del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, redatti dal Comitato di gestione;
- 2. approva i preventivi periodici formulati dal Comitato di gestione ai sensi dell'art. 9 del Contratto e delibera sulle contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti, determinate dal Comitato di gestione ai sensi del citato art. 9.
- 3. nomina i componenti del Comitato di gestione, salvo quanto previsto dall'art. 20, ult. comma, del Contratto, provvede alla loro revoca e delibera sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4. approva il Regolamento interno per lo svolgimento ed esecuzione del programma di rete, elaborato dal Presidente;
- 5. delibera sulla proposta di accoglimento delle domande di adesione alla Rete formulata dal Comitato di gestione secondo quanto previsto dall'art. 14 del Contratto;

Parte II Le clausole del Gruppo di Studio

- 6. delibera l'esclusione delle Imprese aderenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Contratto;
- 7. delibera su ogni altra modifica del Contratto;
- 8. delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;
- 9. delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal Contratto, nonché sugli eventuali argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Comitato di gestione.
- 19.2. L'Assemblea delle Imprese aderenti delibera altresì sulle iniziative da assumere nell'ambito delle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, delle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e di quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Art. 20 * Comitato di gestione

20.1. Il Comitato di gestione si compone di almeno tre membri nominati tra le Imprese aderenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Qualora l'Impresa aderente sia una persona giuridica, essa svolge detto incarico per il tramite del suo legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato. I membri del Comitato possono essere revocati in qualunque momento dall'Assemblea e, qualora detta revoca sia avvenuta senza giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni. In caso di revoca di uno o più dei suoi membri, di rinuncia all'incarico o di esclusione dalla Rete di un'Impresa aderente che sia altresì membro del Comitato, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Presidente affinché provveda alla sostituzione del suddetto membro.

[In alternativa ai primi due periodi: Il Comitato di gestione si compone di almeno tre membri, che possono essere anche soggetti, persone fisiche o giuridiche, estranei alla Rete; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui i membri del Comitato siano persone giuridiche, essi svolgono detto incarico per il tramite del proprio legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato].

- 20.2. Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente, secondo modalità tali da garantire che i suoi componenti siano informati tempestivamente, e in ogni caso almeno [tre] giorni prima di quello fissato per la convocazione, della convocazione e degli argomenti da trattare.
- 20.3. Il Comitato di gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 20.4. Le deliberazioni del Comitato di gestione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, scelto tra i membri del Comitato stesso. Esse possono essere impugnate, entro [trenta] giorni dalla data della delibera, dai membri assenti, dissenzienti o astenuti, qualora non siano state assunte in conformità a quanto indicato nel presente articolo. Si applica l'art. 18.3, ult. periodo, del Contratto.
- 20.5. Al Comitato di gestione spetta la gestione della Rete e l'attuazione del relativo programma, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel Contratto.

20.6. In particolare, esso:

- a. nomina, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente, salvo quanto previsto dagli artt. 21, ult. comma, e 22, ult. comma del Contratto, e provvede alla loro revoca;
- redige il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. verifica la sussistenza delle condizioni per l'adesione alla Rete di nuove Imprese ai sensi dell'art. 14 del Contratto e formula proposta di accoglimento delle relative domande all'Assemblea;
- d. formula all'Assemblea proposte di esclusione delle Imprese aderenti alla Rete, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13 del Contratto;
- e. formula all'Assemblea, su richiesta delle Imprese aderenti, ogni altra proposta di modifica del Contratto;
- f. elabora preventivi periodici e determina le contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 9 del Contratto, in entrambi i casi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. valuta e approva gli specifici progetti da finanziare ai sensi del predetto art. 9, definendone gli aspetti formali e procedurali;
- h. autorizza le spese che le singole Imprese aderenti sosterranno per la realizzazione del programma comune, da imputare a Fondo comune ai sensi dell'art. 9 del Contratto;
- i. provvede alla progettazione e rendicontazione ai fini della partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti e la concessione di agevolazioni;
- j. elabora il Regolamento interno per l'esecuzione e lo svolgimento del programma di rete, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k. esercita le altre funzioni attribuitegli dal Contratto, nonché ogni altra funzione non espressamente riservata dal Contratto stesso alla competenza dell'Assemblea o al Presidente.

20.7. L'incarico di componente del Comitato di gestione si intende svolto a titolo gratuito, salva la corresponsione di eventuali rimborsi da effettuarsi a carico del Fondo comune, previa presentazione di idonea documentazione e secondo quanto più specificamente previsto dal Regolamento.

[In alternativa, in caso, di Comitato composto di soggetti estranei alla rete: 20.7. L'incarico di componente del Comitato di gestione si intende svolto a titolo oneroso, salvo diversa previsione dell'Assemblea in sede di conferimento dell'incarico. In ogni caso, ai componenti del Comitato spetta la corresponsione di eventuali rimborsi, da effettuarsi a carico del Fondo comune, previa presentazione di idonea documentazione e secondo quanto più specificamente previsto dal Regolamento].

20.8. Per il primo triennio i componenti del Comitato di gestione sono ..., i quali, con la sottoscrizione del Contratto, accettano la carica loro conferita e le condizioni espressamente previste.

Art. 21 * Presidente

21.1. La funzione di Presidente è assunta da una delle Imprese aderenti, per il tramite del suo legale rappresentante, o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato, qualora l'Impresa sia una persona giuridica.

[In alternativa: 21.1. Ove la funzione di Presidente sia assunta da una persona giuridica, sia essa un'Impresa aderente o un soggetto estraneo al contratto di rete, detta funzione è svolta per il tramite del suo legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato].

- 21.2. Il Presidente dura in carica (un anno/tre anni) ed è rieleggibile. Può essere revocato in qualunque momento dal Comitato di gestione e, ove detta revoca sia avvenuta senza giusta causa, ha diritto al risarcimento dei danni. In caso di revoca del Presidente, di sua rinuncia all'incarico o di esclusione dal Contratto dell'Impresa aderente che svolge la funzione di Presidente, il Comitato di gestione deve essere convocato senza indugio dal Vice Presidente affinché provveda alla sostituzione dello stesso.
- 21.3. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni o decisioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione e agisce in nome e per conto delle Imprese aderenti al Contratto nei rapporti con i terzi, sia sostanziali che processuali. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale e si estende, oltre a quanto già previsto dall'art. 3, comma 4 ter, lett. e, ult. periodo, D.L. 5/2009, a tutti gli atti necessari per l'attuazione del programma di rete e per l'esecuzione del Contratto. Eventuali limitazioni che non siano previste dal presente contratto o da sue successive modificazioni non sono opponibili ai terzi. Qualora il Presidente agisca nell'interesse di singole Imprese aderenti, il medesimo è tenuto a manifestare all'esterno l'identità delle imprese per conto delle quali sta agendo.
- 21.4. Il Presidente ha il potere di accendere conti corrente bancari intestati alla Rete, compiendo ogni altra operazione strumentale alla predetta accensione e/o ad essa correlata. In particolare, spetta al Presidente sottoscrivere la contrattualistica predisposta dalla Banca, rendere alla stessa le previste informazioni e compilare e sottoscrivere la necessaria modulistica, ivi compresi eventuali questionari, secondo quanto previsto dalla normativa MIFID, dalla normativa antiriciclaggio e da quella in materia di protezione dei dati personali; sottoscrivere l'eventuale convenzione di assegno per l'emissione di assegni bancari, effettuare bonifici, richiedere l'emissione di assegni circolari, effettuare versamenti e prelievi per cassa, effettuare versamenti di assegni bancari e/o circolari sia liberi che non trasferibili; nonché compiere qualsiasi altro atto che si renderà necessario nel corso del rapporto contrattuale instaurato con la banca, secondo quanto previsto dalle convenzioni con essa intercorrenti. Il Presidente verifica, inoltre, nell'ipotesi di cui all'art. 8.3, la sussistenza della fideiussione bancaria richiesta dal predetto articolo.
- 21.5. Al Presidente è altresì attribuito, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il potere di stare in giudizio per le Imprese aderenti, di promuovere azioni civili, penali, amministrative in loro nome e per loro conto, in ogni fase e grado di giudizio e in ogni sede competente, anche stragiudiziale, e di conferire procura alle liti per tutto ciò che attiene all'attuazione del programma di rete e, più in generale, all'esecuzione del Contratto.

21.6. Per il primo anno [per il primo triennio] è nominato Presidente ..., il quale/la quale, con la sottoscrizione del Contratto, accetta la carica conferitagli e le condizioni espressamente previste.

Art. 22 Vice Presidente

- 22.1. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, oppure nel caso sia necessario procedere alla sostituzione dello stesso e per il periodo a ciò necessario, le sue funzioni, ivi incluse quelle di gestione e di rappresentanza, sono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso da designarsi dal Comitato di gestione tra i propri membri, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente. Al Vice Presidente si altresì applicano i commi 2 e 7 dell'articolo precedente.
- 22.2. Il Vice Presidente deve riferire tempestivamente al Presidente sulle attività svolte, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo, ovvero, in mancanza del Presidente, al Comitato di gestione.
- 22.3. Per il primo anno [il primo triennio] è nominato Vice Presidente ..., il quale/la quale, con la sottoscrizione del Contratto, accetta la carica conferitagli e le condizioni espressamente previste.

Art. 22// 23 Rendiconto annuale

- 22.1.// 23.1. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere redatto il rendiconto annuale, corredato con la relazione sulla gestione del programma di rete, sull'utilizzazione delle risorse investite e sull'avanzamento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 22.2. // 23.2. Il rendiconto annuale è redatto, per quanto attiene ai profili contabili, secondo le norme ed i criteri previsti dalla legge per il bilancio di esercizio della società per azioni, in quanto compatibili.
- 22.3. // 23.3. Il rendiconto attesta l'ammontare dei versamenti effettuati dalle singole Imprese aderenti per la realizzazione del programma comune.
- 22.4. // 23.4. Il primo di tali rendiconti avrà ad oggetto l'attività della Rete fino al

Art. 23 // 24 * Divieto di concorrenza

23.1. // 24.1. Salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea, le Imprese aderenti si obbligano a non aderire ad altri contratti di rete affini al presente sotto il profilo dell'oggetto, degli obiettivi o dell'ambito di attività, e comunque a non intraprendere ed effettuare [per conto proprio o con terzi] attività concorrenziali con quelle esercitate ai fini dell'esecuzione del Contratto e tali da frustrare il perseguimento degli obiettivi del Contratto, se non nei limiti stabiliti dal Regolamento e fermo restando l'obbligo di adempiere ai doveri sopra descritti.

OPPURE

23.1. // 24.1. Salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea, le Imprese aderenti si obbligano a non aderire ad altri contratti di rete affini al presente sotto il profilo dell'oggetto, degli

obiettivi o dell'ambito di attività, e comunque a non intraprendere ed effettuare [per conto proprio o con terzi] attività economiche che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi strategici del Contratto e, in ogni caso, quelle vietate dal Regolamento

Art. 24 // 25 Riservatezza

24.1. // 25.1. Nel vigore del presente contratto e successivamente allo scioglimento totale o parziale dello stesso, ciascuna Impresa aderente si impegna a non utilizzare, per scopi diversi da quelli di esecuzione del Contratto, e a non divulgare a terzi informazioni confidenziali, segrete o comunque inerenti a diritti di privativa, relative a processi adottati o prodotti realizzati nell'esecuzione del programma di rete, e quanto appreso dalle altre Imprese aderenti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

24.2. // 25.2. Le modalità specifiche di adempimento del presente obbligo sono definite nel Regolamento.

Art. 25 // 26 Proprietà industriale

25.1. // 26.1. Il Regolamento disciplina l'utilizzazione e la titolarità dei segni distintivi eventualmente impiegati per l'attuazione del programma di rete, la titolarità degli eventuali brevetti realizzati in sede di esecuzione del Contratto, nonché l'utilizzo e la titolarità di diritti oggetto di privativa ai sensi del codice di proprietà industriale.

Art. 26 // 27 Privacy

26.1. // 27.1. I dati personali richiesti potranno essere utilizzati per l'esecuzione del Contratto in conformità al d. lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento è il dott. ...

Art. 27 // 28 Legge applicabile

27.1. // 28.1. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Art. 28 // 29 Controversie

28.1. // 29.1. Ogni controversia derivante dall'applicazione del Contratto sarà deferita all'Organismo di mediazione istituito presso la Camera di Commercio di, e risolta in conformità al Regolamento di mediazione da questa adottato.

28.2. // 29.2. In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, la controversia sarà decisa dalla Camera Arbitrale di mediante arbitrato rituale, con lodo emesso secondo diritto // secondo equità, da un arbitro unico in caso di controversia di valore indeterminato o di valore inferiore ad Euro ..., da un collegio di tre arbitri in caso di controversia di valore pari o superiore a detto importo. L'arbitro unico o gli arbitri componenti il collegio saranno nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di ... che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

Art. 29 // 30 Interpretazione

29.1. // 30.1. Il Contratto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che, con la sua sottoscrizione, esse intendono perseguire.

Art. 30 // 31 Conservazione

30.1. // 31.1. Qualora una qualsiasi delle disposizioni del Contratto sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa vigente al momento della sua applicazione, o a pronunce giudiziali o arbitrali, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata. Le Parti si impegnano, a tal fine, a sostituire le disposizioni invalide con nuove disposizioni aventi, per quanto possibile, il medesimo fine e conformi alla normativa vigente.

Il Commento alle clausole del Gruppo di Studio del contratto di rete

Il Commento che segue non riguarda tutte le clausole condivise predisposte dal Gruppo la Studio, ma solo quelle tra esse che hanno offerto spunti problematici e sono state oggetto di discussione nel corso della ricerca.

I commenti, pur essendo il frutto di un'impostazione unitaria e della riflessione comune degli autori, sono da attribuire a Paolo Butturini per gli artt. 8, 9, 10, 22//23, ad Andrea Caprara per gli artt. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 23//24 e ad Alessandra Zanardo per gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

In alcuni casi, vista l'articolazione delle problematiche trattate, si è ritenuto opportuno offrire un commento unitario accorpando le diverse clausole; in altri si è mantenuta una separata trattazione per ciascuna delle clausole in esame, in ragione delle specifiche questioni tecniche affrontate.

Introduzione avente ad oggetto l'identificazione dei partecipanti

Premesso che:

- (descrizione delle attività delle imprese partecipanti e individuazione delle medesime);
- le predette Imprese si propongono di accrescere la competitività individuale e collettiva nell'ambito dell'... (o attraverso l'attività di ...);
- che tale finalità potrà essere più efficacemente raggiunta attraverso la stipula di un contratto di rete ai sensi dell'art. 3 comma 4 *ter* e seguenti del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come modificato dall'art. 1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 e dall'articolo 42 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

stipulano e convengono quanto segue

Art. 1 Contratto di rete

1.1. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 *ter* e seguenti del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come modificato dall'art. 1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 e dall'articolo 42 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, e successive modificazioni ed integrazioni, fra, viene concluso un "Contratto di Rete d'Imprese", regolato dai seguenti patti e condizioni.

Art. 2 Definizioni

- 2.1. Salve le ulteriori definizioni individuate nel presente contratto, si intende, ai fini di quanto da esso previsto, per;
 - 1) "Imprese aderenti": le parti del presente contratto e gli imprenditori che vi aderiscano in un momento successivo, a prescindere dalla loro natura individuale o collettiva
 - 2) "Organo comune": il soggetto prescelto per l'esecuzione del contratto di rete o di parti o fasi di esso, cui sono attribuiti poteri di gestione e rappresentanza nei limiti del presente contratto
 - 3) "Fondo patrimoniale" o "Fondo": l'insieme dei conferimenti iniziali e dei contributi successivi effettuati dalle Imprese aderenti, nonché di ogni altro contributo comunque destinato all'attuazione del programma di rete
 - 4) "Comitato di gestione": l'organo collegiale, composto di almeno tre membri, che svolge l'ufficio di Organo comune
 - 5) "Presidente": il soggetto che svolge l'ufficio di Organo comune [**Oppure** il soggetto che presiede il Comitato di gestione]

- 6) "Regolamento": il Regolamento interno per lo svolgimento e l'esecuzione del programma di rete elaborato dall'Organo comune e approvato dall'Assemblea
- 7) "Contratto": il presente contratto di rete, unitamente alle eventuali modifiche al medesimo apportate
- 8) "Rete": il rapporto contrattuale instaurato dalle Imprese aderenti sulla base del Contratto, comprensivo delle obbligazioni che dal medesimo derivano

Art. 3

Valore delle premesse e degli allegati.

3.1. Le premesse del Contratto, unitamente ai documenti al medesimo allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 4 Denominazione

4.1. Il Contratto è denominato "....." in breve "....".

Commento

La denominazione non rientra tra gli elementi che ai "fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto (...) deve indicare (...)".

Eppure molto frequentemente tale indicazione è presente nei contratti di rete e valorizzata al punto che, in date reti "commerciali", viene a coincidere con il marchio del prodotto e/o del servizio offerto. In tal caso, naturalmente, vengono in considerazione molte problematiche che qui si possono solo accennare: dalla registrazione del marchio comune alla sua gestione, all'utilizzo dello stesso durante la vigenza del rapporto di rete e una volta che lo stesso si sia sciolto anche solo limitatamente ad uno o più aderenti.

Si tratta di aspetti molto delicati su cui è bene che le parti prestino la dovuta attenzione soprattutto al dettaglio nella definizione dei diritti ed obblighi, nonché nella previsione di possibili sanzioni private per la loro violazione.

Per queste ragioni è opportuno che la definizione di tali aspetti non sia operata nel contratto di rete, ma in regolamenti e/o disciplinari allo stesso allegati (v. anche sub art. 25//26).

Corre, infine, segnalare che la denominazione è uno degli elementi su cui ruota il dibattito in dottrina con riferimento alla "soggettività della rete".

Art. 5 Sede

5.1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, le Imprese aderenti individuano la sede in ..., via...., n.

Commento

La sede, come già osservato per la denominazione, non rientra tra gli elementi che ai "fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto (...) deve indicare (...)". Eppure, anche qui corre osservare come si tratti di clausola di frequente utilizzo nella prassi. La stessa

potrebbe essere collocata presso la sede del soggetto incaricato per lo svolgimento dell'ufficio di organo comune o, come pure molte volte accade, presso un soggetto, di regola costituito dalle organizzazioni di categoria, che assiste anche i partecipanti sul piano della redazione del contratto e della gestione operativa dello stesso (convocazione assemblee, redazioni di verbali, supporto fiscale e contabile, etc.).

Peraltro, la tesi prevalente, che nega la soggettività della rete, non dà alcun peso alla indicazione della sede della rete. Diversamente, se cioè si dovesse riconoscere una soggettività alla rete, occorre prestare attenzione anche ai riflessi processuali (v. sub art. 20* opp. 21*). Infatti, di regola, si indica nell'organo comune il soggetto dotato non solo della rappresentanza sostanziale (negoziale), ma anche di quella processuale. In tal caso, per evitare equivoci nella notifica di atti giudiziari, la sede potrebbe essere più opportunamente collocata presso il soggetto incaricato di svolgere l'ufficio di organo comune.

In quest'ultimo caso, però, sarebbe auspicabile non indicare la sede della rete in un'apposita clausola contrattuale, ma direttamente nella disciplina dell'organo comune, in modo che alla sua variazione automaticamente corrisponda la variazione della sede della rete.

Art. 6 Obiettivi Strategici di Innovazione ed Innalzamento della Capacità Competitiva

[Individuazione chiara degli obiettivi strategici e di innalzamento della capacità competitiva tramite adeguata stesura della clausola; in particolare, definizione di indicatori di performance e rinvio al Regolamento quanto alle modalità di declinazione]

[Per indicazioni in merito alla definizione degli obiettivi e alle modalità di stesura della clausola si veda il documento esplicativo del presente contratto]

Commento

La clausola rappresenta, in sede di configurazione di uno standard contrattuale, uno "spazio vuoto" che va riempito di contenuti in relazione alle finalità che le parti si propongono di conseguire attraverso il contratto di rete.

Detti contenuti, cioè, non possono essere predeterminati, ma vanno pensati e calibrati in funzione del progetto (cfr. infra art. 7).

La legge offre però importanti spunti per precisare le modalità di redazione della clausola contrattuale. Infatti, si prevede che il contratto di rete è lo strumento con cui più imprenditori "perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato". Quello che enuncia la legge è il c.d. "scopo fine" che, dunque, le parti si prefiggono di conseguire attraverso le forme che lo stesso legislatore indica: "collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa" (c.d. scopo mezzo).

La distinzione non è di puro stile, in quanto la legge impone che il contratto di rete porti "l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi" (art. 3, comma 4ter lett. b).

In termini generali, si può dunque affermare che nel contratto di rete, anche ai fini dell'asseverazione (v. infra sub art. 7), si dovranno indicare (almeno) i criteri (ovvero gli **indicatori di performance**) che consentano di **misurare** l'avanzamento verso lo scopo fine. Da tale affermazione discende che: a) le specifiche tecniche, ossia la declinazione degli indicatori in funzione del progetto, potranno trovare compiuta descrizione nel "regolamento" anziché nel contratto; b) la definizione dei criteri è in funzione della tipologia di attività svolta dalle parti con il contratto di rete e, quindi, della stessa articolazione dello "scopo mezzo"; c) è possibile pensare a contratti di rete "a più velocità" o "asimmetrici".

In tal modo, da un lato, essendo escluso il deposito del regolamento presso il registro delle imprese, la definizione in esso contenuta potrà essere dotata di quel grado di analiticità e corredo tecnico che, se fosse reso pubblico, potrebbe determinare una diffusione di notizie riservate. Dall'altro si consente una definizione dei criteri in funzione dell'attività che le parti si propongono di svolgere alla luce della specifica modalità di conseguimento degli obiettivi. Inoltre, alla luce del testo normativo, è possibile contrapporre gli obiettivi dei singoli partecipanti agli obiettivi comuni. Ed è possibile pensare ad un contratto di rete in cui alcune imprese perseguano obiettivi di crescita diversi e che l'avanzamento verso gli obiettivi avvenga in tempi e modi diversi in relazione al diverso impegno promesso.

Si giunge così al cuore del problema: gli obiettivi devono essere coerenti con il programma di rete. Occorre un adeguato equilibrio tra risorse impiegate e obiettivi prefissati; gli obiettivi devono essere ragionevoli e ragionevolmente conseguibili nei tempi e nei modi prefissati nel programma. Il programma comune deve essere "fattibile" e gli indicatori di performance devono poter consentire l'effettiva verifica degli avanzamenti.

Pertanto, gli **indicatori di performance** devono essere pensati in funzione del programma. In vista della determinazione a concludere un programma di rete, valga la seguente sequenza logica: i) definizione dell'idea imprenditoriale che si intende sviluppare collettivamente e identificazione dei partner; ii) fissazione degli obiettivi (individuali e collettivi), iii) definizione del programma (nei termini che si vedranno subito infra sub art. 7), iv) definizione degli strumenti di misurazione, indicatori di performance e specifiche tecniche.

Infine, occorre tener conto che la verifica dell'avanzamento del progetto rappresenta un preciso obbligo dell'organo comune preposto all'esecuzione del contratto di rete. Un aspetto di cui, dunque, lo stesso dovrà tener conto nella relazione annuale agli aderenti (v. infra sub art. 19).

A tal fine potrebbe anche essere previsto, come già accade in talune esperienze concrete, che la valutazione sia riservata ad un apposito organo tecnico (variamente denominato: nucleo di valutazione, comitato tecnico di valutazione, etc.), di cui definire convenzionalmente modalità di nomina (di regola tra le stesse imprese aderenti), competenze ed obblighi (cosa è oggetto di verifica, cosa si dovrà produrre all'esito della verifica, con quali scadenze e modalità di consultazione per gli interessati), eventuali compensi. Soprattutto nelle reti di più ampia dimensione o dove sono necessarie verifiche tecniche di particolare tenore, un controllo continuo sull'avanzamento del progetto affidato ad uno specifico ufficio potrebbe essere una soluzione operativa meritevole di attenzione.

Art. 7 Programma di rete

[Divisione delle attività in "fasi" distinte anche in relazione a scansioni temporali; indicazione dell'impegno economico relativo alle singole fasi; indicazione di specifiche modalità di verifica dell'avanzamento verso gli obiettivi]

Commento

Come si è già osservato (v. supra sub art. 6), il Programma rappresenta il nodo centrale dell'intero contratto di rete al punto che si potrebbe affermare che il contratto di rete è un vestito giuridico dell'idea imprenditoriale che si fa "programma di rete".

Da tali rilievi emerge con evidenza che non ci può essere un unico programma, così come non ci può essere un unico contatto di rete. La standardizzazione del contratto può essere utile al fine di ridurre i costi di transazione (agenzia), ma non può imprigionare o condizionare il programma: la flessibilità del contratto di rete e il suo essere (secondo alcuni autori) in molti casi un contratto normativo si apprezza proprio per la possibilità di offrire un utile strumento per definire diritti e obblighi delle parti e modalità di assunzione delle decisioni che siano funzionali rispetto al peso progettuale delle parti.

Così, sarà essenziale dividere il programma pluriennale **in fasi** in cui si evidenzi l'apporto di ciascun aderente anche sul piano degli investimenti e della loro congruità allo scopo fine.

Nella definizione del programma occorre tener presente la struttura della rete e, quindi, lo schema giuridico che le parti si intendono dare. Il legislatore, come si è visto (supra sub art. 6), nel definire il c.d. scopo mezzo, individua quattro differenti tipologie di reti contrattuali: a) reti di mera collaborazione ("in forme e in ambiti predeterminati"); b) reti per lo scambio di informazioni; c) reti di scambio di prestazioni ("di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica"); d) reti per l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (c.d. reti associative).

La stesura del programma deve tener conto di due ordini di fattori tra essi coordinati: i) quello strutturale; ii) quello dell'asseverazione.

i) Sul piano strutturale

Il diverso schema scelto dalle parti si riflette sulla definizione degli obblighi della parti (v. anche sub art. 8).

Se il programma di rete prevede la costituzione di una rete di collaborazione, dovranno essere indicati nel contratto le aree in cui si svolgerà la collaborazione; in una rete di scambio di prestazioni dovranno essere precisate le prestazioni, ma anche, ad esempio, le ore-uomo offerte da ciascuna impresa. Se si tratta di una rete industriale, volta alla elaborazione di un prodotto complesso, si dovrà prevedere con cura il ruolo (e quindi gli obblighi) di ciascuna impresa nella progettazione, nella realizzazione ed eventuale commercializzazione del bene, ma anche meccanismi di sanzione e/o di sostituzione in caso di inadempimento.

Se si tratta di una rete che offre un servizio a favore di terzi, la definizione esatta dei compiti per la realizzazione del servizio collettivamente offerto, impone anche la definizione della responsabilità dei singoli aderenti per il caso in cui il terzo beneficiario faccia valere l'inadempimento rispetto al servizio non correttamente offerto o offerto secondo standard inferiori a quelli predefiniti o non conformi a certificati di qualità.

Ma si pensi anche ai casi in cui le singole aderenti, grazie al programma di rete e alla struttura organizzativa creata con il contratto, operino singolarmente con i terzi offrendo dei servizi che, senza il supporto della rete, non sarebbero in grado di offrire. L'inadempimento della singola impresa potrebbe tradursi, anche alla luce dei richiami agli artt. 2614-2615 c.c., in una responsabilità di tutte le imprese aderenti anche non coinvolte nello specifico contratto posto in essere dall'inadempiente.

Ogni fase dovrà essere adeguatamente descritta precisando per ciascuna la misura dell'investimento che l'aderente si impegna a prestare. Un'indicazione molto importante anche ai fini dell'asseverazione.

ii) Sul piano dell'asseverazione.

Il progetto e la misurazione dell'avanzamento dell'attività verso gli obiettivi rappresentano elementi essenziali anche ai fini dell'asseverazione. In tale fase si opererà "una valutazione sulla congruità del quantum destinato alla realizzazione degli investimenti" nel senso che gli asseveratori dovranno negare l'asseverazione in presenza di una "manifesta incongruità, così predicabile: le risorse destinate (espresse nella clausola sui conferimenti iniziali) non possono essere manifestamente incompatibili con l'attuazione/esecuzione del programma di rete".

Ai fini dell'asseverazione, dunque, verrà in considerazione la "realizzazione ed effettività dell'investimento, obiettivi della disciplina, implicano la predisposizione di un programma comune la cui esecuzione nel tempo sia misurabile. Dunque, assume rilevanza il dettaglio delle modalità di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi strategici. Modalità, di nuovo, che dovranno apprezzarsi coerenti e ragionevoli con l'esecuzione del programma comune". Così M. Onza, La procedura di "asseverazione", relazione convegno Cesifin, Firenze, 20 gennaio 2012, da dove sono tratti i virgolettati.

Art. 8 Obblighi e diritti delle Imprese aderenti

8.1. Per il raggiungimento degli obiettivi strategici, ciascuna Impresa aderente si impegna a prestare la propria collaborazione più ampia secondo quanto stabilito dal Contratto, assumendo gli obblighi e gli impegni nello stesso contenuti.

8.2. Le Imprese aderenti si obbligano:

- ad uniformarsi alle deliberazioni [e alle decisioni] adottate dall'assemblea delle Imprese aderenti (d'ora innanzi l'Assemblea) e dall'Organo comune in conformità al Contratto:
- a rispettare gli obblighi di non concorrenza e riservatezza previsti dai successivi artt. 23 // 24 e 24 // 25;
- a comunicare tempestivamente all'Organo comune ogni circostanza che possa pregiudicare, anche indirettamente, il raggiungimento del programma di rete. A tal fine, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono essere oggetto di comunicazione: risultati negativi di esercizio, anche desumibili dal bilancio annuale o da bilanci infrannuali; protesti o pignoramenti subiti dalla singola Impresa aderente e idonei a pregiudicarne la funzionalità operativa; revoca di concessioni amministrative funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal Contratto; trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 15 del Contratto.
- 8.3. Le Imprese aderenti nel cui interesse l'Organo comune abbia posto in essere particolari prestazioni, da esse richieste sulla base di specifici progetti approvati ai sensi dell'art. 19.1, n. 2, del Contratto, devono rimborsare al Fondo tutte le spese a tal fine sostenute dall'Organo comune. Qualora le spese anticipate dall'Organo comune siano di importo superiore a ... €, le Imprese aderenti interessate alla prestazione devono altresì prestare fideiussione bancaria a garanzia del proprio adempimento. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 20.4,

ultimo periodo, // 21.3, ultimo periodo, in materia di imputazione degli atti posti in essere dal Presidente nell'interesse di singole Imprese aderenti.

8.4. Resta salva la possibilità che, per specifici progetti, l'Organo comune individui, tra le Imprese aderenti interessate a tali progetti e su richiesta di queste, una referente, che avrà potere di rappresentanza per il compimento degli atti necessari alla realizzazione del progetto. Il contenuto di tale potere sarà definito in base a quanto stabilito dalle Imprese aderenti interessate allo specifico progetto. Il referente provvede ad imputare i costi sostenuti per la realizzazione dello specifico progetto alle singole Imprese aderenti di volta in volta interessate. Si applica l'art. 20.4, ultimo periodo // 21.3, ultimo periodo.

8.5. Le Imprese aderenti hanno il diritto di essere informate dello svolgimento delle attività esercitate ai fini dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'Organo comune con periodicità di

8.6. Hanno, altresì, il diritto di chiedere all'Organo comune l'estratto conto relativo al conto corrente della rete.

Commento

Oltre agli obblighi la cui previsione si rende necessaria per garantire la funzionalità del contratto di rete (viene esplicitato l'obbligo di uniformarsi alle delibere e decisioni assembleari), e ai diritti di natura informativa spettanti alle imprese aderenti, si sono previsti un obbligo in capo alle imprese aderenti di comunicazione di determinate circostanze e una disciplina relativa agli specifici progetti che coinvolgano solo alcune imprese.

L'obbligo informativo attiene alle circostanze, riguardanti la singola impresa, potenzialmente pregiudizievoli per il raggiungimento dell'obiettivo del contratto di rete. In un'ottica collaborativa e di esecuzione secondo buona fede del contratto, l'impresa aderente si impegna a rendere note all'organo comune tali circostanze, di cui sono formulati alcuni esempi concreti. In questo modo, le altre imprese avranno anche la possibilità di valutare se porre in essere eventuali interventi di sostegno, ove ritenuti opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi del contratto di rete.

Per quanto riguarda le attività svolte nell'interesse di singole imprese o gruppi di imprese, coinvolte in specifici progetti, si prevedono due alternative volte ad evitare che i debiti in tali casi contratti possano ripercuotersi sul fondo comune o, nel caso di insolvenza di tali imprese, anche sulle altre imprese aderenti, secondo la disciplina contenuta nell'art. 2615 c.c., richiamato nei limiti della compatibilità.

La prima alternativa consiste nell'assegnare espressamente alle imprese coinvolte nel progetto l'obbligo di rimborso delle spese anticipate dall'organo comune, imponendo, qualora le spese superino un certo importo (fissato dai contraenti), la prestazione di una garanzia fideiussoria a garanzia di tale obbligo, e stabilendo, altresì, che il nome di tali imprese sia speso con i terzi contraenti. In questo modo si dovrebbe escludere che per tali obbligazioni rispondano soggetti diversi dalle imprese in esame. La portata effettiva dell'ulteriore cautela prevista nella clausola dipenderà, poi, dall'importo stabilito perché sorga l'obbligo di prestare fideiussione bancaria; più questo sarà basso, più frequente sarà l'aggravio a carico delle imprese coinvolte in specifici progetti, ma, al tempo stesso, maggiore sarà anche la garanzia di evitare ripercussioni negative in capo alle altre imprese.

La seconda alternativa consiste nello svolgimento dello specifico progetto da parte di una impresa referente, individuata dall'organo comune e dotata del potere rappresentativo delle altre imprese interessate al progetto. Tali imprese, delle quali dovrà essere speso il nome con i terzi contraenti, risulteranno, pertanto, le uniche debitrici delle obbligazioni contratte nello svolgimento del progetto.

Art. 9 *

Fondo patrimoniale

- 9.1. Le Imprese aderenti si obbligano a gestire unitariamente le attività connesse agli obiettivi strategici e sopra descritte, ed a costituire mediante conferimenti in denaro un Fondo patrimoniale comune idoneo al perseguimento degli scopi del contratto.
- 9.2. Il Fondo patrimoniale è formato:
- dagli importi versati a tale titolo dalle Imprese aderenti ai sensi del presente contratto e da eventuali contributi successivi;
- dagli importi relativi alle spese sostenute dalle singole Imprese aderenti per la realizzazione del programma comune, oggetto di preventiva autorizzazione o di successiva ratifica da parte dell'Organo comune, come quantificati nell'ambito del programma di rete ai sensi dell'art. 7;
- da eventuali contributi pubblici e privati.
- 9.3. L'Organo comune provvede a:
- 1) elaborare periodici preventivi, in base ai quali i contraenti saranno tenuti alle eventuali integrazioni in misura paritaria del Fondo patrimoniale;
- 2) determinare le contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti che potranno essere sostenuti e finanziati anche solo da alcune Imprese aderenti alla rete, indicando le risorse economiche necessarie da richiedere alle Imprese aderenti direttamente interessate.
- 9.4. In sede di prima costituzione il Fondo patrimoniale è di Euro
- 9.5. Le Imprese aderenti conferiscono nel Fondo patrimoniale gli importi di seguito indicati: ...
- 9.6. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di contribuzione al Fondo.

Oppure

- 9.1.Le Imprese aderenti si obbligano a gestire unitariamente le attività connesse agli obiettivi strategici e sopra descritte, ed a costituire un Fondo patrimoniale comune idoneo al perseguimento degli scopi del contratto.
- 9.2. Il Fondo patrimoniale è formato:
 - dagli importi versati a tale titolo dalle Imprese aderenti ai sensi del Contratto e da eventuali contributi successivi;
 - dagli importi relativi alle spese sostenute dalle singole Imprese aderenti per la realizzazione del programma comune, oggetto di preventiva autorizzazione o di successiva ratifica da parte dell'Organo comune, come quantificati nell'ambito del programma di rete ai sensi dell'art. 7;
 - da eventuali contributi pubblici e privati;
 - dagli apporti diversi dal denaro effettuati dalle Imprese aderenti, come, a titolo esemplificativo, beni, anche immateriali, diritti, crediti, prestazioni d'opera o di servizi;
- 9.3. Per gli apporti diversi dal denaro l'Impresa aderente deve presentare, a proprie spese, una relazione giurata di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La relazione deve contenere la descrizione di quanto forma oggetto dell'apporto, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai sensi del Contratto.
- 9.4. L'Organo comune provvede a:

- 1) elaborare periodici preventivi, in base ai quali i contraenti saranno tenuti alle eventuali integrazioni in misura paritaria del Fondo patrimoniale;
- 2) determinare le contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti che potranno essere sostenuti e finanziati anche solo da alcune Imprese aderenti alla rete, indicando le risorse economiche necessarie da richiedere alle Imprese aderenti direttamente interessate.
- 9.5. In sede di prima costituzione il valore complessivo del Fondo patrimoniale è pari ad Euro ... ed il Fondo medesimo si compone dei seguenti beni:
- 9.6. Le Imprese aderenti conferiscono nel Fondo patrimoniale quanto di seguito indicato:...
- 9.7. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di contribuzione al fondo.

Commento

Le due discipline alternative del fondo patrimoniale si differenziano in base alla natura degli apporti, prevedendosi una regolamentazione specifica nel caso in cui questi siano diversi dal denaro.

Il dato normativo è, a tal proposito, privo di indicazioni in merito ai criteri di valutazione da adottare, richiedendone solo l'indicazione nel contratto. Nonostante la sostanziale libertà che dovrebbe riconoscersi ai contraenti nella definizione di tali criteri, si è optato, in chiave prudenziale, per l'indicazione di una regola analoga a quella sui conferimenti in natura contenuta nella disciplina della s.r.l., che offre sicuramente una sufficiente garanzia di effettività dell'apporto.

Si è poi prevista la possibilità di imputare al fondo le spese sostenute dalle singole imprese per la realizzazione del programma comune. Il corretto funzionamento di questo meccanismo, che consente una maggiore efficienza di gestione delle contribuzioni al fondo, anche a vantaggio delle imprese che effettuino tali investimenti, è comunque garantito mediante la previsione della necessaria approvazione delle spese (preventiva o successiva) da parte dell'organo comune e della necessaria indicazione delle stesse nel programma di rete.

Art. 10

Ripartizione del Fondo patrimoniale e responsabilità verso i terzi

- 10.1. Per la durata del Contratto le Imprese aderenti non potranno chiedere la ripartizione del Fondo patrimoniale, e ciò anche in caso di recesso od esclusione; la quota di partecipazione dell'Impresa aderente receduta o esclusa si accresce proporzionalmente a quella delle altre Imprese aderenti.
- 10.2. Intervenuto lo scioglimento del Contratto, le Imprese aderenti hanno diritto al rimborso e/o alla restituzione di quanto conferito al Fondo patrimoniale durante la vigenza del presente contratto e tuttora disponibile.
- 10.3. Il rimborso e/o la restituzione potranno essere ottenuti solo dopo l'avvenuto integrale adempimento, mediante il Fondo comune o da parte delle singole Imprese aderenti, delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, nonché dopo che la singola Impresa aderente abbia fornito la prova di aver integralmente adempiuto le eventuali obbligazioni sussistenti nei confronti delle altre Imprese aderenti.
- 10.4. Per le obbligazioni assunte per conto di singole Imprese aderenti rispondono esclusivamente l'Impresa o Imprese aderenti nell'interesse delle quali l'Organo comune abbia

di volta in volta agito, purché le obbligazioni siano state assunte secondo quanto previsto dall'art. 20.4, ultimo periodo // 21.3, ultimo periodo. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 2615, 2 comma, 2 periodo, c.c.

Commento

Le regole previste in materia di ripartizione del fondo patrimoniale sono sostanzialmente simili a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fondo consortile all'art. 2614.

Si è specificato che in caso di obbligazioni assunte per conto di singole imprese la responsabilità sarà esclusivamente di tali imprese, imponendosi che il nome delle stesse venga speso da parte del presidente. In applicazione dei principi generali in materia di rappresentanza, infatti, solo questi soggetti dovrebbero essere considerati responsabili. Qualora la spendita del nome non venisse effettuata, il presidente potrebbe essere chiamato a rispondere per le eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti in capo alla rete dall'applicazione del regime contenuto nell'art. 2615 c.c., da cui deriverebbe la responsabilità solidale della singola impresa con il fondo e, in caso di insolvenza di quella, anche con le altre imprese aderenti.

Art. 11 Durata

11.1. La durata della Rete è fissata fino al....

Commento

Tra le diverse formulazioni che ricorrono nei contratti di rete attualmente in circolazione, si è ritenuto opportuno scegliere quella che sembra suscitare minori equivoci. L'alternativa era, ad esempio, prevedere: "La Rete ha una durata di ... anni a decorrere dall'ultima registrazione nel registro delle imprese da parte delle originarie imprese aderenti", ma anche formule che, come ha osservato qualche autore, ricolleghino la scadenza del contratto al compimento di determinate operazioni previste dallo stesso. In tal caso, probabilmente, la rete dovrebbe comunque considerarsi a tempo indeterminato (con le conseguenze che ne derivano, per esempio, in materia di recesso) e lo scioglimento della stessa sarebbe da ricollegare non tanto alla scadenza del termine, ma dell'esaurirsi dell'attività programmata della rete.

Nella clausola in commento si fa riferimento a reti stipulate per una durata determinata e caratterizzate dall'assenza di clausole di rinnovo automatico.

La ragione è da cogliersi nella difficoltà di concepire dei programmi di rete che abbiano le caratteristiche di cui si è accennato supra sub artt. 6 e 7 e che siano a tempo indeterminato. Peraltro non è escluso che una simile ipotesi sia praticabile, ad esempio, nel caso di "reti di scambio" (di informazioni o di prestazioni), ma anche nelle "reti di collaborazione".

In tal caso, occorre tener conto che una rete a tempo indeterminato implica la previsione di specifiche clausole come quella del recesso con termine di preavviso. Infatti, in mancanza di tale clausola la dottrina tende ad ammettere comunque il recesso sulla base dei principi generali.

Ulteriori questioni, inoltre, emergerebbero, come già si osservò in materia di consorzi, riguardo agli eventuali patti di non concorrenza (v. infra sub art. 23//24) o laddove la rete possa avere carattere anticoncorrenziale (cfr. art. 2596 c.c.).

Sembra invece da non condividere la prassi e talune affermazioni della dottrina che ammettono, in presenza di contratti di rete a tempo determinato, clausole di rinnovo automatico. Si tratta di clausole che sono di ampio utilizzo anche al di fuori dei contratti di rete e, in particolare, nei

patti parasociali. Peraltro, va precisato, una tale clausola non sarebbe illegittima, in quanto non vietata dalla legge, ma in chiaro contrasto con la logica del contratto di rete. Infatti, si ricorda che il perno su cui ruota il contratto di rete è il programma (art. 3, comma 4ter, lett. c d.l. 5/2009) che viene strutturato su un progetto, difficilmente ripetibile in serie. Inoltre, l'art. 3, comma 4ter, lett. b d.l. cit. prevede che il programma debba contenere "l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi". Ora è chiaro che se si raggiungono gli obiettivi la rete si scioglierà o si darà nuovi obiettivi, mentre nel caso in cui non si possano raggiungere entro il termine si deciderà se continuare fissando un nuovo termine. La previsione di rinnovo automatico sin dalla costituzione sembra poco pertinente, dunque, con la stipulazione del contratto di rete.

Art. 12 * Recesso

12.2. Il Contratto ha forza di legge tra le parti. Non è ammesso il diritto di recesso.

oppure

12.1. Ogni Impresa aderente può recedere liberamente dal Contratto con dichiarazione che deve pervenire all'Organo comune entro il termine del ... di ogni anno, con efficacia dal ... del medesimo anno. Restano a carico del receduto gli obblighi assunti con il Contratto e quelli assunti in conformità allo stesso durante la vigenza del rapporto. In particolare, nel caso di obbligazioni pecuniarie o aventi ad oggetto la dazione di cose già venute ad esistenza, il recesso sarà efficace solo a seguito dell'adempimento. In caso di obbligazioni di fare o di obbligazioni aventi ad oggetto cose future, l'impresa recedente resterà comunque obbligata ad effettuare la relativa prestazione.

oppure

12.2. Ogni Impresa aderente può recedere liberamente dal Contratto con dichiarazione che deve pervenire all'Organo comune entro il termine del ... di ogni anno, con efficacia dal ... del medesimo anno. Il recedente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al ... % degli importi//del valore degli apporti non di denaro che avrebbe dovuto ancora corrispondere secondo il presente contratto.

Commento

La disciplina del recesso, che in un primo momento è stata prevista come contenuto necessario del contratto di rete, ha oggi carattere facoltativo. Infatti, ai sensi del vigente art. 3, comma 4ter, lett. d d.l. 5/2009, il contratto di rete deve prevedere, "se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto".

Pertanto nulla esclude che il contratto di rete non preveda alcuna disposizione in materia di recesso. Si applicheranno, allora, i principi generali in materia.

In questo caso si sono proposte differenti clausole contrattuali in cui si è voluto prendere in considerazione una diversa gradazione di "apertura in uscita" (sull'"apertura in entrata" v. sub art. 14) del contratto di rete anche in relazione all'incidenza della prestazione dovuta.

La prima opzione preclude l'esercizio del diritto di recesso, garantendo, seppur entro determinati limiti, la c.d. stabilità soggettiva.

Va, infatti, rilevato che, laddove gli imprenditori aderenti decidano di instaurare, attraverso la rete, rapporti bancari, la c.d. stabilità soggettiva agevola la valutazione dei soggetti aderenti e, quindi, la fattibilità del progetto da parte degli istituti di credito.

Naturalmente una simile affermazione va meglio chiarita. Infatti, occorre tener distinto il caso in cui la "rete" operi con la banca solo su basi attive ovvero anche su basi passive. Nella prima ipotesi, infatti, la prassi ha dimostrato che l'apertura di un conto corrente bancario il più delle volte è funzionale al deposito del conferimento iniziale (di regola poche migliaia di euro), ma soprattutto, come **servizio di regolazione e attestazione contabile** delle operazioni intrareticolari. Inoltre, si agevola la prova, anche ai fini fiscali, dell'effettiva destinazione, a favore del progetto di rete, delle risorse impegnate o comunque a ciò destinate.

In questi casi la "stabilità soggettiva", pur essendo sempre apprezzata, non appare un requisito decisivo per la "bancabilità" del contratto di rete.

Diversamente, quando la rete è destinata ad operare anche su basi passive, come già anticipato, si è ritenuto opportuno "chiudere" convenzionalmente la porta: l'exit sarà consentito, dunque, solo in applicazione dei principi generali. In particolare, il diritto di recesso si conserverà con riguardo ad almeno due categorie di ipotesi: i) contratti di rete a tempo indeterminato (se ammessi o comunque stipulati), ii) come reazione ad un comportamento abusivo tenuto dagli altri aderenti.

Peraltro ad oggi l'esperienza racconta di agevolazioni al credito a favore delle singole imprese aderenti che, ad esempio, beneficiano del medesimo tasso per l'anticipo fatture che viene praticato all'impresa capofila, non, invece, di operazioni di finanziamento a favore della "rete".

Nelle altre clausole condivise proposte nell'articolo in commento, invece, si è cercato di contemperare le esigenze dell'impresa aderente di uscire dal rapporto di rete, conservando il più possibile integre prerogative delle altre imprese di realizzare il programma di rete. In sostanza si ammette, pur scoraggiandola, l'uscita anticipata ad nutum.

Vengono infatti imposti obblighi di effettuare comunque la prestazione promessa condizionando l'efficacia del recesso all'avvenuta dazione di cose già venute ad esistenza. Diversamente, il recedente rimarrà comunque obbligato per le prestazioni promesse.

Infine, sempre allo scopo di dissuadere dall'esercizio del recesso, si è prevista la possibilità di applicare una penale. Nel caso di specie si è ipotizzata una penale monetaria (in misura fissa o percentuale) che, però, come è noto si espone al rischio di riduzione per eccessiva onerosità. Nulla esclude, dunque, in relazione agli interessi degli aderenti, che si pattuiscano delle penali anche non monetarie, pacificamente ammesse dalla dottrina.

Art. 13 Esclusione

- 13.1. L'esclusione di una Impresa aderente può aver luogo, con deliberazione dell'Assemblea, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto di rete, [nonché per l'interdizione ad operare con la PA].
- 13.2. La delibera di esclusione è assunta con le modalità previste nell'art. 18.1e, ai fini della iscrizione della variazione soggettiva nei registri delle imprese interessati, con le forme all'uopo necessarie. La decisione ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione all'Impresa aderente escludenda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; entro tale termine l'Impresa aderente esclusa può proporre opposizione instaurando il procedimento di mediazione previsto dall'art. 28 // 29 del Contratto.

13.3. Restano a carico dell' Impresa aderente esclusa gli obblighi assunti con il Contratto e quelli assunti in conformità allo stesso durante la vigenza del rapporto. // L'Impresa aderente esclusa sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al ... % degli importi//del valore degli apporti non di denaro che avrebbe dovuto corrispondere secondo il presente contratto.

Commento

La disciplina legale del contratto di rete non fa alcun cenno all'esclusione, limitandosi a prescrivere, immediatamente dopo aver lasciato libertà alle parti di inserire cause di recesso anticipato, la seguente regola: "(...) ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo".

L'espressione che chiude la lett. d dell'art. 3, comma 4ter, cit., si apprezza su due versanti: da un lato evoca un principio generale che governa i contratti plurilaterali con comunione di scopo, ossia quello per il quale il venir meno di un contraente non determina lo scioglimento dell'intero rapporto, salvo la sua partecipazione debba reputarsi essenziale per il raggiungimento dello scopo (principio di conservazione del contratto).

Dall'altro, rappresenta l'unica ipotesi in cui, nel lungo articolato che disciplina il contratto di rete, si accenna ai "contratti plurilaterali con comunione di scopo" con una valenza tipizzante.

Peraltro nulla autorizza, in mancanza di una clausola espressa, come quella che qui si sta commentando, a far ricorso alla disciplina dell'esclusione che di regola ricorre nei fenomeni associativi. Saranno applicabili, invece, gli artt. 1459, 1466 c.c. e quelli che regolano la risoluzione in generale nel libro IV del codice civile.

La differenza rispetto alla disciplina dell'esclusione si fonda essenzialmente sulla legittimazione (che spetta ad ogni aderente) e, in alcuni casi, sugli effetti della risoluzione.

La soluzione "organizzativa" della esclusione sembra però meglio soddisfare gli interessi degli aderenti e agevola, anche attraverso la previsione di un procedimento apposito, la tutela del soggetto da escludere.

A tale procedimento si dovrà altresì ricorrere nel caso in cui si consideri applicabile al contratto di rete l'ipotesi prevista dall'art. 2610 c.c. per il consorzio in caso di trasferimento d'azienda da parte di un aderente alla rete. Naturalmente, una simile ipotesi presuppone che, diversamente da quanto si è previsto nelle presenti clausole condivise, la cessione dell'azienda determini l'automatico subentro da parte del cessionario.

Conformemente a quanto affermato in dottrina con riguardo al contratto di rete e alla opinione più diffusa espressa con riguardo alle società di persone, sembrerebbe da considerare invalida la clausola con la quale si rimette alla maggioranza il diritto di escludere senza alcuna esigenza di motivazione (c.d. diritto assoluto di esclusione).

Non si sono previste ipotesi di esclusione di diritto, che operano cioè a prescindere da qualsiasi decisione delle imprese aderenti. Infatti, si è preferito lasciare comunque agli aderenti la valutazione dell'opportunità di conservare il rapporto di rete con l'impresa escludenda anche nel caso in cui questa versasse in una situazione di crisi o in stato di insolvenza. Sono salve, ovviamente, le disposizioni contenute nella disciplina della crisi d'impresa sugli effetti della procedura sui contratti pendenti. Sempre al procedimento di esclusione sarà soggetta l'impresa che perda i requisiti (legali o convenzionali) per essere parte della rete.

Come per il recesso, infine, per salvaguardare le prerogative degli aderenti fedeli rispetto alla realizzabilità del programma di rete, si sono previste la conservazione degli obblighi promessi e la possibilità di stabilire clausole penali.

In ordine alla iscrizione nel Registro Imprese, sul piano operativo, va segnalato che sono stati emanati il D. Direttoriale del Ministero Sviluppo Economico del 29 novembre 2011 (sulle specifiche tecniche per gli adempimenti pubblicitari al Registro Imprese) e, successivamente, le istruzioni ministeriali (circolare MSE del 18 gennaio 2012, n. 3649/C - Prot. 0009890). Queste ultime prevedono che per ogni contratto di rete, ai fini pubblicitari, sia individuata un''impresa di riferimento", con notevole semplificazione degli adempimenti pubblicitari.

Art. 14 Adesione di nuove imprese

- 14.1. L'adesione di una nuova impresa è decisa da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19, n. 5 del Contratto.
- 14.2. La richiesta dell'interessato indirizzata all'Organo comune deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere:
- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa richiedente;
- b) l'oggetto sociale;
- c) la certificazione attestante che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese e che non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del Contratto e del Regolamento, ove esistente, e di voler aderire alla Rete.
- 14.3. L'Assemblea quando delibera l'ammissione dell'impresa richiedente determina anche l'ammontare del contributo da questa dovuta e il termine entro cui l'aderente deve versare il contributo stesso al Fondo comune.
- 14.4. La delibera dell'Assemblea deve essere assunta, ai soli fini dell'iscrizione della variazione nei registri delle Imprese competenti, con l'osservanza delle formalità necessarie per tale adempimento; le relative spese sono a carico del nuovo aderente.

Commento

Una specifica disciplina dell'adesione al contratto di rete è prevista come contenuto necessario del contratto di rete dall'art. 3, comma 4ter, lett. d d.l. 5/2009. In realtà, però, come già si è osservato in materia di consorzi, non sembra che la clausola sia un elemento essenziale del contratto di rete anche ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

In mancanza, laddove non si consideri essenziale tale indicazione, sarebbe comunque applicabile l'art. 1332 c.c.

Il contratto di rete, come di regola i contratti con comunione di scopo, è un contratto aperto, ma non strutturalmente aperto, nel senso che è rimesso alle parti definire se ed in che misura sia consentita l'ammissione di nuovi aderenti. Con una metafora si potrebbe dire che in principio vale la regola della "porta aperta": sta agli aderenti decidere se conservarla aperta, socchiuderla o sbarrarla.

Peraltro la dottrina non ha esitato ad affermare che sembra soddisfare il dettato legislativo la previsione con cui si vieta l'adesione di nuove imprese, così come quella con cui si prevede che siano richiesti specifici requisiti anche sulla base di criteri giuridici e/o economici. Inoltre, la disciplina pattizia andrà coordinata con quanto si prevederà nel contratto in relazione ai casi di

cessione inter vivos o mortis causa dell'azienda e con le regole in materia di scioglimento del rapporto.

Per evitare incertezze che potrebbero emergere dall'assenza di qualsiasi riferimento contrattuale, si è scelto di imporre che la richiesta di adesione sia diretta all'organo comune con un contenuto predeterminato, in modo tale da agevolare la successiva iscrizione nel registro delle imprese. Peraltro, nulla esclude che tale contento sia ampliato in relazione alle esigenze di miglior valutazione dell'aspirante aderente, richiedendo, ad esempio, che sia fornita la documentazione camerale attestante l'adesione attuale o passata ad altri contratti di rete, ovvero la comunicazione circa le ragioni che hanno determinato l'eventuale scioglimento parziale e anticipato da altro contratto di rete.

- Si è scelto di affidare la decisione di ammissione, anziché all'organo comune, all'insieme delle imprese aderenti che decideranno a maggioranza. Tale scelta si presta a molteplici considerazioni e corollari.
- i) La competenza dell'assemblea sembra più apprezzata dagli aderenti alla rete, né contrasta, una tale scelta, con il dettato normativo. Infatti, l'art. 3, comma 4ter, lett. f prevede che il contratto contempli "le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo". Il che val quanto dire che le imprese aderenti hanno competenza generale e possono quindi decidere su ogni questione attinente al contratto e alla sua esecuzione. Solo in presenza dell'organo comune la gestione (i.e. esecuzione) del contratto è a questi affidata (salvi i limiti previsti nel contratto di rete). Poiché, nella prassi, l'adesione di nuove imprese al contratto non è mera esecuzione dello stesso, sembra legittimo affidare tale decisione, nell'ambito degli assetti delineati nel presente contratto tipo, all'assemblea. Peraltro, anche se la decisione fosse affidata all'organo comune, l'adesione di un nuovo soggetto non gradito agli attuali aderenti potrebbe anche determinare l'esercizio, da parte di questi ultimi, del diritto di recesso (v. sub art. 12).
- ii) Affidare la decisione alla maggioranza implica, altresì, lasciare alla maggioranza l'individuazione della ponderazione dell'interesse che viene perseguito attraverso la rete. Un'affermazione che ha una conferma anche in materia di clausole limitative della concorrenza (infra sub art. 23//24).
- iii) La decisione dovrà informarsi non solo alla coerenza dell'attività dell'impresa richiedente al progetto (e/o la sussistenza di specifici requisiti richiesti dal contratto), ma anche alla salvaguardia degli equilibri raggiunti tra le attuali imprese aderenti nel contratto di rete: affidare la decisione alla maggioranza potrebbe esporre i contraenti all'esercizio del diritto di recesso da parte del dissenziente a cui il nuovo aderente non è gradito.
- iv) Pur non essendovi alcun diritto in capo ai terzi di entrare a far parte della rete, il rigetto della richiesta dovrebbe essere adeguatamente motivato sul piano negativo con l'assenza di intenti discriminatori e, positivo, col rispetto del principio di parità di trattamento e dell'interesse degli aderenti attuali a non estendere il rapporto contrattuale.
- Sul piano procedurale, si pongono i medesimi problemi, già esaminati per le altre modifiche soggettive, legati alla pubblicità nei competenti registri delle imprese: le manifestazioni di volontà del richiedente e degli attuali aderenti al contratto di rete dovranno avvenire nella forma della scrittura privata autenticata o atto pubblico.

Art. 15 *

Trasferimento d'azienda o di ramo di azienda

15.2. Il trasferimento della azienda o del ramo di azienda utilizzati nell'esecuzione del Contratto, a qualsiasi titolo effettuato, è vietato per la durata della Rete.

Oppure

15.2. Il trasferimento della azienda o del ramo di azienda utilizzati nell'esecuzione del contratto di rete, a qualsiasi titolo effettuato, determina lo scioglimento del presente contratto rispetto al cedente.

A tal fine il cedente comunica l'intervenuta cessione all'Organo comune. L'efficacia dello scioglimento della Rete rispetto al cedente decorrerà dall'ultima iscrizione nei registri delle imprese della delibera dell'Assemblea, all'uopo convocata, che prende atto della comunicazione. La delibera dell'Assemblea deve essere assunta, ai soli fini dell'iscrizione della variazione nei registri delle imprese competenti, con l'osservanza delle formalità necessarie per tale adempimento.

Il cessionario potrà far parte del presente contratto solo mediante il procedimento previsto dall'art. 14 (Adesione di nuove imprese).

Oppure

15.2. Il trasferimento della azienda o del ramo di azienda utilizzati nell'esecuzione del Contratto, a qualsiasi titolo effettuato, non determina lo scioglimento del rapporto in capo al cedente.

Oppure

15.2. Il trasferimento della azienda o del ramo di azienda utilizzati nell'esecuzione del Contratto, a qualsiasi titolo effettuato, comporta il subentro del cessionario, secondo quanto previsto dall'art. 14 (Adesione di nuove imprese), commi primo, terzo, e quarto, del Contratto.

Commento

La fattispecie che si viene qui ad analizzare è composita per ambito di applicazione per gli interessi che le parti intendono perseguire con il contratto di rete.

Una prima soluzione operativa che si propone è quella dell'impegno dei singoli aderenti a non cedere l'azienda per l'intera durata del contratto di rete, al fine di garantire una stabilità negli equilibri come originariamente delineati. La clausola ha una sua utilità su due fronti tra essi collegati: i) della c.d. bancabilità del contratto di rete e ii) della "fattibilità" del progetto di rete.

Va, infatti, rilevato, come già osservato in caso di recesso, che la stabilità soggettiva agevola la valutazione dei soggetti aderenti e, quindi, della fattibilità del progetto da parte degli istituti di credito, soprattutto quando la rete ha bisogno di operare anche su basi passive, non solo attive (v. sub art. 12). Questa condizione agevola, infatti, la definizione dei c.d. "gruppi di rischio" ed evita eventi traumatici che potrebbero derivare dalla adesione di un soggetto non particolarmente gradito ad altri aderenti alla rete, i quali potrebbero forse giungere a recedere dal contratto di rete (v. sub art. 14).

Le diverse alternative ipotizzate sono pensate per il caso in cui, invece, si consenta la circolazione dell'azienda ma, in relazione all'apporto che il cedente ha promesso nel contratto di rete, si ritenga importante, ai fini della realizzazione del progetto, poter continuare a

beneficiare del complesso di beni che costituiscono l'azienda o, invece, delle qualità personali dell'imprenditore.

Così, nel primo caso si prevede che, una volta ceduta l'azienda, il contratto di rete debba considerarsi sciolto rispetto al cedente solo a seguito degli adempimenti formali rappresentati dalla adozione della delibera da parte delle imprese aderenti e l'ultima iscrizione di detta variazione nel registro delle imprese. Il cessionario, invece, subentrerà nel contratto di rete non automaticamente, come avverrebbe, secondo qualche autore, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, ma solo a seguito di un procedimento analogo a quello previsto per l'adesione di una nuova impresa. In tal modo, da un lato, si garantiscono gli attuali aderenti, che dovranno valutare se è opportuno che il cessionario entri a far parte del contratto di rete e, dall'altro, si predispongono, sul piano formale, gli adempimenti necessari per l'iscrizione della variazione nel registro delle imprese.

Nel secondo caso, se cioè si vuole dare rilievo alla persona dell'imprenditore, la soluzione adottata consiste nel non sciogliere il rapporto di rete rispetto al cedente che, dunque, continuerà ad essere parte del contratto di rete anche a seguito della cessione dell'azienda. A tal proposito si segnala che, secondo l'opinione maggioritaria, il contratto di rete può essere stipulato solo tra imprenditori, per cui la cessione dell'azienda potrebbe anche determinare la perdita della qualità di imprenditore. In tal caso, dunque, si determinerebbe comunque lo scioglimento del rapporto di rete rispetto all'imprenditore cessato. Uno scioglimento che, però, dovrebbe sempre essere oggetto di decisione da parte dei soci (stante l'assenza di cause di esclusione automatica) anche ai fini degli adempimenti pubblicitari (v. supra sub art. 13).

In conclusione: sarà necessario prevedere, in relazione alla tipologia di programma e di apporto che il cedente si era impegnato ad effettuare a favore delle aderenti alla rete, forme di collaborazione garantite da obblighi a contrarre.

In chiusura, però, è bene sviluppare una precisazione che attiene all'ambito applicativo di tali clausole. Restano estranee a tale disciplina:

- a) i contratti che abbiano per effetto e non per oggetto i trasferimenti di azienda. Vi rientrano, dunque, la vendita, la donazione o altre vicende traslative che riguardano la titolarità dei beni o rapporti aziendali (per esempio il conferimento in società anche a seguito di operazioni di scissione, scorporo o fusione), non invece, per esempio, la cessione integrale delle quote della società che ne è titolare;
- b) cessione della posizione contrattuale nel contratto di rete al di fuori dei casi di cessione dell'azienda; fattispecie che la dottrina ha ritenuto ammissibile e disciplinata, salvo diversa previsione contrattuale, dagli artt. 1406 ss. c.c.
- c) particolari fattispecie di trasferimento già disciplinate nel contratto di rete: si pensi al conferimento dell'azienda (o di un ramo di essa) al fondo patrimoniale comune. Una opzione, quest'ultima, ricca di implicazioni teoriche e pratiche laddove si consideri, ad esempio, la sorte dei debiti alla luce degli art. 2560 c.c., da un lato, e 2614-2615 c.c., dall'altro e la diversa risposta che probabilmente si dovrebbe dare a seconda che si consideri la rete un soggetto di diritto o meno.

PRIMO REGIME ALTERNATIVO DI GOVERNANCE

Art. 16

Struttura organizzativa della Rete

16.1. Accanto all'Assemblea, disciplinata dal successivo art. 17, è istituito un presidente (d'ora innanzi il Presidente), il quale svolge l'ufficio di Organo comune, ai sensi dell'art. 3, comma 4ter D.L. 5/2009, nonché un vice presidente (d'ora innanzi il Vice Presidente), il quale si sostituisce al Presidente nei casi di impedimento o nelle more della sostituzione di quest'ultimo.

Art. 17 * Assemblea delle Imprese aderenti

- 17.1. L'Assemblea si compone di tutte le Imprese aderenti alla Rete.
- 17.2. Ciascuna Impresa ha diritto ad un voto, qualunque sia la misura del suo conferimento e/o contributo al Fondo patrimoniale, e può farsi rappresentare nell'esercizio di detto diritto da un'altra Impresa aderente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita solo per singole assemblee, con effetto anche per la successiva convocazione; i relativi documenti devono essere allegati al verbale della deliberazione. [Alternative: Ciascuna Impresa ha diritto al voto in proporzione all'entità del suo conferimento e/o contributo al Fondo patrimoniale // Ciascuna Impresa ha diritto ad un voto, qualunque sia la misura del suo conferimento e/o contributo al Fondo patrimoniale, ad eccezione dell'Impresa ..., che ha diritto a ... voti]
- 17.3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. La scelta di convocare l'Assemblea spetta a quest'ultimo; tuttavia, le Imprese aderenti possono richiederne la convocazione, mediante domanda sottoscritta da almeno (1/5) di esse e rivolta al Presidente stesso, il quale è tenuto a procedervi senza ritardo.
- 17.4. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare, l'eventuale indicazione di modalità alternative alla partecipazione fisica dei membri all'Assemblea ai sensi del successivo comma 9, nonché il giorno e l'ora della seconda convocazione, deve essere comunicato a ciascuna Impresa aderente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno [otto] giorni prima dell'Assemblea.
- 17.5. Pur in assenza delle predette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia presente la totalità delle Imprese aderenti.
- 17.6. Salvo quanto disposto dal comma precedente e fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 18.1 per la modifica del Contratto, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza delle Imprese aderenti. Qualora detto *quorum* non sia stato raggiunto, l'Assemblea deve nuovamente riunirsi nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione per la seconda convocazione. Anche in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza delle Imprese aderenti [Alternativa: In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente almeno un terzo delle Imprese aderenti]
- 17.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

- 17.8. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario incaricato della redazione del verbale dal Presidente stesso (d'ora innanzi il Segretario), il quale può essere anche un soggetto estraneo al Contratto. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei membri favorevoli, contrari o astenuti. Il verbale deve essere trascritto a cura del Segretario in apposito libro, di cui ciascuna Impresa aderente può prendere visione e di cui può estrarre copia.
- 17.9. L'intervento in Assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e il voto potrà essere espresso da ciascun membro anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea.
- 17.10. L'Assemblea può altresì, su decisione del Presidente, adottare le proprie decisioni a mezzo di consultazione scritta. Il testo oggetto di consultazione, dal quale deve risultare con chiarezza e in modo dettagliato l'argomento su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare, è predisposto dal Presidente e deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun membro mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata, oppure a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviati rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o all'indirizzo all'uopo comunicati dalle Imprese aderenti al Presidente.
- 17.11. Ciascuna Impresa Aderente ha, in ogni caso, diritto di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare e, in tal caso, si dovrà procedere secondo quanto previsto nei precedenti commi da 2 a 8.
- 17.12. La decisione è validamente adottata ove tutte le Imprese aderenti siano state interpellate, secondo quanto previsto nel precedente comma 10, e la maggioranza di esse abbia espresso e comunicato al Presidente il proprio consenso alla decisione a mezzo fax, posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi al numero o indirizzo indicati dal Presidente unitamente alla trasmissione del testo della consultazione. Il Presidente deve informare senza indugio tutte le Imprese aderenti delle decisioni adottate.
- 17.13. I documenti sottoscritti dai soci devono essere conservati tra gli atti e i documenti della Rete e le relative decisioni devono essere altresì trascritte nel libro di cui al precedente comma 8.

Art. 18 *

Validità delle deliberazioni o decisioni assembleari

18.1. Per ogni modifica al Contratto è necessario il voto favorevole della totalità delle Imprese aderenti [in alternativa: della maggioranza dei 2/3 delle Imprese aderenti]. Con le medesime maggioranze sono assunte anche le deliberazioni o decisioni di esclusione.

Oppure

18.1. Per ogni modifica al Contratto è necessario il voto favorevole della totalità delle Imprese aderenti, se queste sono in numero non superiore a ..., della maggioranza dei 2/3 negli altri casi. Con le medesime maggioranze sono assunte anche le deliberazioni o decisioni di esclusione.

- 18.2. Salvo quanto disposto dal comma precedente, le deliberazioni o decisioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di deliberazione assembleare, e a maggioranza delle Imprese aderenti, in caso di consultazione scritta. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di voti, prevale il voto del Presidente. Qualora una o più Imprese aderenti abbiano, anche indirettamente, un interesse in conflitto con l'interesse perseguito dalle altre Imprese aderenti esse quelle che versano in conflitto sono tenute ad informare le altre, in sede assembleare o, nel caso di decisione assunta mediante consultazione scritta, attraverso le modalità previste per la comunicazione del consenso *ex* art. 17.10, dell'esistenza e delle caratteristiche del predetto interesse e ad astenersi dal voto.
- 18.3. Le deliberazioni o decisioni dell'Assemblea che non siano state assunte in conformità a quanto indicato nell'articolo precedente e nell'ultimo periodo del comma precedente possono essere impugnate da ciascuna Impresa aderente che abbia espresso voto contrario, si sia astenuta o non abbia partecipato alla deliberazione/decisione entro (trenta/sessanta) giorni dalla trascrizione del verbale o della decisione nell'apposito libro. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione o decisione medesima.
- 18.4. Le deliberazioni o decisioni dell'Assemblea che abbiano un oggetto impossibile o illecito possono essere impugnate senza limiti di tempo.

Art. 19 Competenze dell'Assemblea

19.1. L'Assemblea delle Imprese aderenti:

- 1. approva, nel termine di novanta giorni dalla chiusura di ciascun periodo, il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento/esecuzione del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, redatti dal Presidente;
- 2. approva i preventivi periodici elaborati dal Presidente ai sensi dell'art. 9 del presente contratto e delibera sulle contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti, determinate dal Presidente ai sensi del citato art. 9.
- 3. nomina il Presidente e il Vice Presidente, salvo quanto previsto dagli artt. 20 // 21, ult. comma, e 21 // 22, ult. comma, del Contratto, provvede alla loro revoca e delibera sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4. approva il Regolamento interno per lo svolgimento ed esecuzione del programma di rete, elaborato dal Presidente;
- 5. delibera sulla proposta di accoglimento delle domande di adesione al Contratto formulata dal Presidente secondo quanto previsto dall'art. 14 del Contratto;
- 6. delibera l'esclusione delle Imprese aderenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Contratto e sempre su proposta del Presidente;
- 7. delibera su ogni altra modifica del Contratto;
- 8. delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;
- 9. delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal Contratto, nonché sugli eventuali argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Presidente.
- 19.2. L'Assemblea delle Imprese aderenti delibera altresì sulle iniziative da assumere nell'ambito delle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, delle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e di quelle inerenti

allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Art. 20 * Presidente

20.1. La funzione di Presidente è assunta da una delle Imprese aderenti, per il tramite del suo legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato, qualora l'Impresa aderente sia una persona giuridica.

[In alternativa: 20.1. La funzione di Presidente può essere assunta da una delle Imprese aderenti o, in alternativa, da altro soggetto nominato dall'Assemblea, persona fisica o giuridica. Qualora il soggetto prescelto sia una persona giuridica, la stessa esercita detta funzione per il tramite del proprio legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato]

- 20.2. Il Presidente dura in carica un anno [tre anni] ed è rieleggibile. Può essere revocato in qualunque momento dall'Assemblea e, ove detta revoca sia avvenuta senza giusta causa, ha diritto al risarcimento dei danni. In caso di revoca del Presidente, di sua rinuncia all'incarico o di esclusione dal Contratto dell'Impresa Aderente che svolge la funzione di Presidente, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Vice Presidente affinché provveda alla sostituzione.
- 20.3. Il Presidente svolge l'ufficio di Organo comune della rete. Egli è investito dei più ampi poteri per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e a lui spetta la gestione della Rete e l'attuazione del relativo programma, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel Contratto.
- 20.4. Il Presidente agisce in nome e per conto delle Imprese aderenti nei rapporti con i terzi, sia sostanziali che processuali. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale e si estende, oltre a quanto già previsto dall'art. 3, comma 4-ter, lett. e, ult. per., D.L. 5/2009, a tutti gli atti necessari per l'attuazione del programma di rete e per l'esecuzione del Contratto. Eventuali limitazioni che non siano previste dal Contratto o da sue successive modificazioni non sono opponibili ai terzi. Qualora il Presidente agisca nell'interesse di singole Imprese aderenti, il medesimo è tenuto a manifestare all'esterno l'identità delle Imprese aderenti per conto delle quali sta agendo.
- 20.5. Al Presidente è altresì attribuito, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il potere di stare in giudizio per le Imprese aderenti, di promuovere azioni civili, penali, amministrative in loro nome e per loro conto, in ogni fase e grado di giudizio e in ogni sede competente, anche stragiudiziale, e di conferire procura alle liti per tutto ciò che attiene all'attuazione del programma di rete e, più in generale, all'esecuzione del Contratto.

20.6. In particolare, il Presidente:

- a. dà esecuzione alle deliberazioni o decisioni dell'Assemblea delle Imprese aderenti;
- b. redige il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c. verifica la sussistenza delle condizioni per l'adesione al Contratto di nuove imprese ai sensi dell'art. 14 del Contratto e formula proposta di accoglimento delle relative domande all'Assemblea;
- d. formula all'Assemblea proposte di esclusione dalla Rete delle Imprese aderenti dal Contratto, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13 del Contratto;]
- e. formula all'Assemblea, anche su richiesta delle Imprese aderenti, ogni altra proposta di modifica del Contratto;
- f. elabora preventivi periodici e determina le contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 9 del Contratto, in entrambi i casi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. valuta e approva gli specifici progetti da finanziare ai sensi del predetto art. 9, definendone gli aspetti formali e procedurali;
- h. autorizza le spese che le singole Imprese aderenti sosterranno per la realizzazione del programma comune, da imputare a Fondo comune ai sensi dell'art. 9 del presente contratto;
- i. provvede alla progettazione e rendicontazione ai fini della partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti e la concessione di agevolazioni;
- j. verifica, nell'ipotesi di cui all'art. 8.3, la sussistenza della fideiussione bancaria richiesta dal predetto articolo;
- k. accende conti corrente bancari intestati alla Rete, compiendo ogni altra operazione strumentale alla predetta accensione e/o ad essa correlata. In particolare, spetta al Presidente sottoscrivere la contrattualistica predisposta dalla Banca, rendere alla stessa le informazioni richieste e compilare e sottoscrivere la relativa modulistica, ivi compresi eventuali questionari, secondo quanto previsto dalla normativa MIFID, dalla normativa antiriciclaggio e da quella in materia di protezione dei dati personali; sottoscrivere l'eventuale convenzione di assegno per l'emissione di assegni bancari, effettuare bonifici, richiedere l'emissione di assegni circolari, effettuare versamenti e prelievi per cassa, effettuare versamenti di assegni bancari e/o circolari sia liberi che non trasferibili; compiere qualsiasi altro atto che si renderà necessario nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale instaurato con la banca, secondo quanto previsto dalle convenzioni con essa intercorrenti;
- l. elabora il Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m. esercita le altre funzioni attribuitegli dal Contratto, nonché ogni altra funzione non espressamente riservata dal contratto stesso alla competenza dell'Assemblea.

20.7. La funzione di Presidente si intende svolta a titolo gratuito, salva la corresponsione di eventuali rimborsi da effettuarsi a carico del Fondo comune, previa presentazione di idonea documentazione e secondo quanto più specificamente previsto dal Regolamento.

[Alternativa in caso di incarico affidato a soggetto terzo: 20.7. La funzione di Presidente si intende svolta a titolo oneroso, salvo diversa previsione dell'Assemblea in sede di conferimento dell'incarico. In ogni caso, al Presidente spetta la corresponsione di eventuali rimborsi, da effettuarsi a carico del Fondo comune, previa presentazione di idonea documentazione e secondo quanto più specificamente previsto dal Regolamento]

20.8. Per il primo anno [per il primo triennio] è nominato Presidente ..., il quale/la quale, con la sottoscrizione del Contratto, accetta la carica conferitagli e le condizioni espressamente previste.

Art. 21 * Vice Presidente

21.1. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, oppure nel caso sia necessario procedere alla sostituzione dello stesso e per il periodo a ciò necessario, le sue funzioni, ivi incluse quelle di gestione e di rappresentanza, sono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso da designarsi dall'Assemblea tra le Imprese aderenti, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente. Al Vice Presidente si applicano i commi 2 e 7 dell'articolo precedente.

[In Alternativa: 21.1. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, oppure nel caso sia necessario procedere alla sostituzione dello stesso e per il periodo a ciò necessario, le sue funzioni, ivi incluse quelle di gestione e di rappresentanza, sono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso da designarsi secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente. Al Vice Presidente si applicano i commi 2 e 7 dell'articolo precedente].

- 21.2. Il Vice Presidente deve riferire tempestivamente al Presidente sulle attività svolte, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo, ovvero, in mancanza del Presidente, all'Assemblea delle Imprese aderenti, in sede di sua convocazione per la sostituzione del Presidente.
- 21.3. Per il primo anno [il primo triennio] è nominato Vice Presidente ..., il quale/la quale, con la sottoscrizione del Contratto, accetta la carica conferitagli e le condizioni espressamente previste.

OPPURE, in alternativa degli artt. 16-21:

SECONDO REGIME ALTERNATIVO DI GOVERNANCE

Art. 16

Struttura organizzativa della rete

16.1. Accanto all'Assemblea delle Imprese aderenti, disciplinata dal successivo art. 17, è istituito un Comitato di gestione, il quale svolge l'ufficio di Organo comune, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter D.L. 5/2009, e nomina, al suo interno, un Presidente, che agisce in nome e per conto delle Imprese aderenti nei rapporti con i terzi, nonché un Vice Presidente, il quale si sostituisce al Presidente, nei casi di impedimento o nelle more della sostituzione di quest'ultimo.

Art. 17 Art. 18: INVARIATI

Art. 19

Competenze dell'Assemblea

19.1. L'Assemblea delle Imprese aderenti:

- approva, nel termine di novanta giorni dalla chiusura di ciascun periodo, il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento/esecuzione del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, redatti dal Comitato di gestione;
- 2. approva i preventivi periodici formulati dal Comitato di gestione ai sensi dell'art. 9 del Contratto e delibera sulle contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti, determinate dal Comitato di gestione ai sensi del citato art. 9.
- 3. nomina i componenti del Comitato di gestione, salvo quanto previsto dall'art. 20, ult. comma, del Contratto, provvede alla loro revoca e delibera sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4. approva il Regolamento interno per lo svolgimento ed esecuzione del programma di rete, elaborato dal Presidente;
- 5. delibera sulla proposta di accoglimento delle domande di adesione alla Rete formulata dal Comitato di gestione secondo quanto previsto dall'art. 14 del Contratto;
- 6. delibera l'esclusione delle Imprese aderenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Contratto;
- 7. delibera su ogni altra modifica del Contratto;
- 8. delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;
- 9. delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal Contratto, nonché sugli eventuali argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Comitato di gestione.
- 19.2. L'Assemblea delle Imprese aderenti delibera altresì sulle iniziative da assumere nell'ambito delle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, delle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e di quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Art. 20 * Comitato di gestione

20.1. Il Comitato di gestione si compone di almeno tre membri nominati tra le Imprese aderenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Qualora l'Impresa aderente sia una persona giuridica, essa svolge detto incarico per il tramite del suo legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato. I membri del Comitato possono essere revocati in qualunque momento dall'Assemblea e, qualora detta revoca sia avvenuta senza giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni. In caso di revoca di uno o più dei suoi membri, di rinuncia all'incarico o di esclusione dalla Rete di un'Impresa aderente che sia altresì membro del Comitato, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Presidente affinché provveda alla sostituzione del suddetto membro.

[In alternativa ai primi due periodi: Il Comitato di gestione si compone di almeno tre membri, che possono essere anche soggetti, persone fisiche o giuridiche, estranei alla Rete;

dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui i membri del Comitato siano persone giuridiche, essi svolgono detto incarico per il tramite del proprio legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato].

- 20.2. Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente, secondo modalità tali da garantire che i suoi componenti siano informati tempestivamente, e in ogni caso almeno [tre] giorni prima di quello fissato per la convocazione, della convocazione e degli argomenti da trattare.
- 20.3. Il Comitato di gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 20.4. Le deliberazioni del Comitato di gestione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, scelto tra i membri del Comitato stesso. Esse possono essere impugnate, entro [trenta] giorni dalla data della delibera, dai membri assenti, dissenzienti o astenuti, qualora non siano state assunte in conformità a quanto indicato nel presente articolo. Si applica l'art. 18.3, ult. periodo, del Contratto.
- 20.5. Al Comitato di gestione spetta la gestione della Rete e l'attuazione del relativo programma, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel Contratto.

20.6. In particolare, esso:

- a. nomina, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente, salvo quanto previsto dagli artt. 21, ult. comma, e 22, ult. comma del Contratto, e provvede alla loro revoca;
- redige il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. verifica la sussistenza delle condizioni per l'adesione alla Rete di nuove Imprese ai sensi dell'art. 14 del Contratto e formula proposta di accoglimento delle relative domande all'Assemblea;
- d. formula all'Assemblea proposte di esclusione delle Imprese aderenti alla Rete, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13 del Contratto;
- e. formula all'Assemblea, su richiesta delle Imprese aderenti, ogni altra proposta di modifica del Contratto;
- f. elabora preventivi periodici e determina le contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 9 del Contratto, in entrambi i casi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. valuta e approva gli specifici progetti da finanziare ai sensi del predetto art. 9, definendone gli aspetti formali e procedurali;
- h. autorizza le spese che le singole Imprese aderenti sosterranno per la realizzazione del programma comune, da imputare a Fondo comune ai sensi dell'art. 9 del Contratto;
- i. provvede alla progettazione e rendicontazione ai fini della partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti e la concessione di agevolazioni;
- j. elabora il Regolamento interno per l'esecuzione e lo svolgimento del programma di rete, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k. esercita le altre funzioni attribuitegli dal Contratto, nonché ogni altra funzione non espressamente riservata dal Contratto stesso alla competenza dell'Assemblea o al Presidente.

20.7. L'incarico di componente del Comitato di gestione si intende svolto a titolo gratuito, salva la corresponsione di eventuali rimborsi da effettuarsi a carico del Fondo comune, previa presentazione di idonea documentazione e secondo quanto più specificamente previsto dal Regolamento.

[In alternativa, in caso, di Comitato composto di soggetti estranei alla rete: 20.7. L'incarico di componente del Comitato di gestione si intende svolto a titolo oneroso, salvo diversa previsione dell'Assemblea in sede di conferimento dell'incarico. In ogni caso, ai componenti del Comitato spetta la corresponsione di eventuali rimborsi, da effettuarsi a carico del Fondo comune, previa presentazione di idonea documentazione e secondo quanto più specificamente previsto dal Regolamento].

20.8. Per il primo triennio i componenti del Comitato di gestione sono ..., i quali, con la sottoscrizione del Contratto, accettano la carica loro conferita e le condizioni espressamente previste.

Art. 21 * Presidente

21.1. La funzione di Presidente è assunta da una delle Imprese aderenti, per il tramite del suo legale rappresentante, o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato, qualora l'Impresa sia una persona giuridica.

[In alternativa: 21.1. Ove la funzione di Presidente sia assunta da una persona giuridica, sia essa un'Impresa aderente o un soggetto estraneo al contratto di rete, detta funzione è svolta per il tramite del suo legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato].

- 21.2. Il Presidente dura in carica (un anno/tre anni) ed è rieleggibile. Può essere revocato in qualunque momento dal Comitato di gestione e, ove detta revoca sia avvenuta senza giusta causa, ha diritto al risarcimento dei danni. In caso di revoca del Presidente, di sua rinuncia all'incarico o di esclusione dal Contratto dell'Impresa aderente che svolge la funzione di Presidente, il Comitato di gestione deve essere convocato senza indugio dal Vice Presidente affinché provveda alla sostituzione dello stesso.
- 21.3. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni o decisioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione e agisce in nome e per conto delle Imprese aderenti al Contratto nei rapporti con i terzi, sia sostanziali che processuali. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale e si estende, oltre a quanto già previsto dall'art. 3, comma 4 ter, lett. e, ult. periodo, D.L. 5/2009, a tutti gli atti necessari per l'attuazione del programma di rete e per l'esecuzione del Contratto. Eventuali limitazioni che non siano previste dal presente contratto o da sue successive modificazioni non sono opponibili ai terzi. Qualora il Presidente agisca nell'interesse di singole Imprese aderenti, il medesimo è tenuto a manifestare all'esterno l'identità delle imprese per conto delle quali sta agendo.
- 21.4. Il Presidente ha il potere di accendere conti corrente bancari intestati alla Rete, compiendo ogni altra operazione strumentale alla predetta accensione e/o ad essa correlata. In particolare, spetta al Presidente sottoscrivere la contrattualistica predisposta dalla Banca, rendere alla stessa le previste informazioni e compilare e sottoscrivere la necessaria modulistica, ivi compresi eventuali questionari, secondo quanto previsto dalla normativa

MIFID, dalla normativa antiriciclaggio e da quella in materia di protezione dei dati personali; sottoscrivere l'eventuale convenzione di assegno per l'emissione di assegni bancari, effettuare bonifici, richiedere l'emissione di assegni circolari, effettuare versamenti e prelievi per cassa, effettuare versamenti di assegni bancari e/o circolari sia liberi che non trasferibili; nonché compiere qualsiasi altro atto che si renderà necessario nel corso del rapporto contrattuale instaurato con la banca, secondo quanto previsto dalle convenzioni con essa intercorrenti. Il Presidente verifica, inoltre, nell'ipotesi di cui all'art. 8.3, la sussistenza della fideiussione bancaria richiesta dal predetto articolo.

- 21.5. Al Presidente è altresì attribuito, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il potere di stare in giudizio per le Imprese aderenti, di promuovere azioni civili, penali, amministrative in loro nome e per loro conto, in ogni fase e grado di giudizio e in ogni sede competente, anche stragiudiziale, e di conferire procura alle liti per tutto ciò che attiene all'attuazione del programma di rete e, più in generale, all'esecuzione del Contratto.
- 21.6. Per il primo anno [per il primo triennio] è nominato Presidente ..., il quale/la quale, con la sottoscrizione del Contratto, accetta la carica conferitagli e le condizioni espressamente previste.

Art. 22 Vice Presidente

- 22.1. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, oppure nel caso sia necessario procedere alla sostituzione dello stesso e per il periodo a ciò necessario, le sue funzioni, ivi incluse quelle di gestione e di rappresentanza, sono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso da designarsi dal Comitato di gestione tra i propri membri, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente. Al Vice Presidente si altresì applicano i commi 2 e 7 dell'articolo precedente.
- 22.2. Il Vice Presidente deve riferire tempestivamente al Presidente sulle attività svolte, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo, ovvero, in mancanza del Presidente, al Comitato di gestione.
- 22.3. Per il primo anno [il primo triennio] è nominato Vice Presidente ..., il quale/la quale, con la sottoscrizione del Contratto, accetta la carica conferitagli e le condizioni espressamente previste.

Commento alle clausole da art. 16 ad artt. 21//22

I. Le clausole contenute negli articoli da 16 a 21//22 definiscono, nel loro insieme, le regole relative alla c.d. governance della rete di imprese, ossia ai profili propriamente organizzativi di detto fenomeno associativo. Esse meritano pertanto una valutazione d'insieme, che dia ragione delle scelte di governance effettuate.

Le soluzioni ivi proposte rappresentano due possibili alternative in materia di organizzazione, l'una più snella e idonea a garantire maggior speditezza nel compimento delle operazioni necessarie allo svolgimento del programma comune di rete; l'altra più complessa e "strutturata", che predilige, ove le imprese aderenti lo ritengano opportuno, il profilo di una maggior ponderazione delle decisioni da assumere.

All'interno dei due modelli così tratteggiati, le soluzioni concretamente adottabili dalle imprese aderenti possono variare sotto molteplici profili: ci si è pertanto limitati, nella redazione delle

clausole, a formulare talune ipotesi ritenute preferibili (quanto, ad esempio, alla durata dell'incarico dell'organo comune, all'adozione della regola della maggioranza o dell'unanimità per l'assunzione delle decisioni da parte degli organi collegiali, al termine per l'impugnazione delle deliberazioni o decisioni dell'assemblea delle imprese aderenti), suggerendo, altresì, ove opportuno, possibili alternative alle stesse.

Entrambi i modelli di governance, pur presentando un diverso grado di elasticità quanto al relativo regime, aderiscono a un'idea, che già emerge dalla lettura delle precedenti clausole contrattuali, di contratto di rete "pesante", nel quale l'aspetto organizzativo si coniuga e, per certi aspetti, prevale sui profili meramente contrattualistici dell'operazione. In altre parole, si è ritenuto preferibile, anche alla luce delle esperienze maturate nel mondo imprenditoriale dall'entrata in vigore del testo normativo ad oggi, tratteggiare uno schema di contratto che pare incontrare il maggior favore delle imprese e consente alle stesse di strutturarsi in modo da assumere, compatibilmente con le caratteristiche dello strumento, un rilievo unitario nei rapporti con i terzi attraverso l'azione di un mandatario comune.

II. Entrando nel merito delle soluzioni proposte, la governance si caratterizza per la previsione della costituzione di un'Assemblea, che riunisce le imprese aderenti e le cui regole di funzionamento, in conformità a quanto suggerito dal testo normativo (v. art. 3, comma 4 ter, lett. f), D.L. 5/2009 e successive modificazioni, relativo alle regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti), sono dettagliatamente descritte, così da limitare l'insorgenza di situazioni di incertezza o patologiche rispetto alle quali residuino dubbi circa la disciplina applicabile.

Quanto alle predette regole – che "coprono" sia la fase di convocazione dell'assemblea, sia la successiva fase di discussione e assunzione delle decisioni o deliberazioni, sia, infine, i profili di invalidità delle stesse – si è preferito evitare il richiamo pedissequo e omnicomprensivo di discipline legislativamente dettate per altri istituti (in primo luogo quello societario). Si è scelto, invece, di adottare regole che, pur analoghe o simili a quelle previste per altri tipi associativi, costituiscono un corpus normativo dotato di propria autonomia e variamente composto, alla luce della peculiarità del fenomeno "contratto di rete". Parimenti, si è ritenuto opportuno fornire un'elencazione quanto più possibile esaustiva e dettagliata delle materie di interesse comune su cui l'assemblea è chiamata a pronunciarsi, corredata, comunque, dell'inserimento di apposita clausola di chiusura.

Lo stesso modus procedendi è stato utilizzato con riguardo alla disciplina dell'organo comune e, precisamente, alla sua nomina e revoca, alle sue competenze, nonché, qualora si tratti di organo collegiale, alle regole di funzionamento dello stesso. A tale proposito, si è distinta e disciplinata una prima ipotesi nella quale, accanto all'assemblea delle imprese aderenti (sempre presente), si procede alla nomina di un Presidente, cui è attribuito il ruolo di organo comune – monocratico – e al quale competono i poteri(doveri) di gestione e di rappresentanza necessari ai fini dell'attuazione del programma di rete e dell'esecuzione del contratto.

La seconda ipotesi verte, invece, sulla costituzione di un Comitato di gestione, composto di almeno tre membri, al quale è affidato l'ufficio di organo comune e il quale, a sua volta, nomina al proprio interno un Presidente. In questo secondo modello di governance, i poteri di gestione della rete e di attuazione del programma comune spettano all'organo collegiale, mentre si è previsto che la rappresentanza, sostanziale e processuale, delle imprese aderenti spetti al Presidente, quindi ad un solo soggetto. Questa soluzione sembra preferibile alla luce delle esigenze di rapidità e snellezza che caratterizzano, in genere, l'attività imprenditoriale, quale ne sia la forma di esercizio.

Per entrambi i modelli di governance si è poi ritenuto opportuno, al di là della statuizione circa l'attribuzione all'organo comune (e/o al suo presidente) dei più ampi poteri di gestione e rappresentanza, fornire una dettagliata elencazione delle competenze al medesimo affidate, sulla falsariga di quanto previsto per l'assemblea. Nella predetta elencazione, particolare attenzione è stata prestata al rapporto con le banche, al fine di evitare ogni possibile incertezza quanto al soggetto legittimato ad agire in nome e per conto delle imprese aderenti e all'estensione dei suoi poteri.

Infine si è scelto di prevedere, pur proponendo alcune alternative anche alla luce dell'evoluzione e complessità che il fenomeno sta via via assumendo nella prassi (si pensi, ad esempio, alla nuova figura del manager di rete), che l'incarico di organo comune sia svolto da una o più delle imprese aderenti, a titolo gratuito e a tempo determinato (di norma tre anni). Si è così cercato di contemperare l'esigenza di garantire una certa stabilità dell'incarico con quella di assicurare un turnover nell'esercizio dei poteri gestori e di rappresentanza tra le diverse imprese partecipanti al contratto di rete.

Art. 22// 23 Rendiconto annuale

- 22.1.// 23.1. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere redatto il rendiconto annuale, corredato con la relazione sulla gestione del programma di rete, sull'utilizzazione delle risorse investite e sull'avanzamento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 22.2. // 23.2. Il rendiconto annuale è redatto, per quanto attiene ai profili contabili, secondo le norme ed i criteri previsti dalla legge per il bilancio di esercizio della società per azioni, in quanto compatibili.
- 22.3. // 23.3. Il rendiconto attesta l'ammontare dei versamenti effettuati dalle singole Imprese aderenti per la realizzazione del programma comune.
- 22.4. // 23.4. Il primo di tali rendiconti avrà ad oggetto l'attività della Rete fino al

Commento

In merito ai criteri di redazione del rendiconto, la scelta più opportuna sembra un rinvio, nei limiti della compatibilità, alla disciplina del bilancio d'esercizio della società per azioni. Questa può indubbiamente risultare sovradimensionata rispetto alle esigenze di alcune reti, per le quali potrebbe bastare un rendiconto elementare, ma allo stesso tempo in grado di offrire soluzioni alle problematiche contabili che potrebbero emergere.

La specifica attestazione dei versamenti eseguiti dalle singole imprese per la realizzazione del programma comune è necessaria per l'accesso al beneficio fiscale previsto dalla legge.

Art. 23 // 24 * Divieto di concorrenza

23.1. // 24.1. Salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea, le Imprese aderenti si obbligano a non aderire ad altri contratti di rete affini al presente sotto il profilo dell'oggetto, degli obiettivi o dell'ambito di attività, e comunque a non intraprendere ed effettuare [per conto proprio o con terzi] attività concorrenziali con quelle esercitate ai fini dell'esecuzione del Contratto e tali da frustrare il perseguimento degli obiettivi del Contratto, se non nei limiti stabiliti dal Regolamento e fermo restando l'obbligo di adempiere ai doveri sopra descritti.

Oppure

23.1. // 24.1. Salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea, le Imprese aderenti si obbligano a non aderire ad altri contratti di rete affini al presente sotto il profilo dell'oggetto, degli obiettivi o dell'ambito di attività, e comunque a non intraprendere ed effettuare [per conto proprio o con terzi] attività economiche che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi strategici del Contratto e, in ogni caso, quelle vietate dal Regolamento.

Commento

Il divieto di concorrenza rappresenta uno dei punti più delicati dell'intera disciplina delle forme di integrazione contrattuali tra imprese, in generale, e del contratto di rete, in particolare. In questa sede, infatti, le imprese decidono, in positivo, "cosa fare insieme" e cosa "continuare a fare" individualmente e, in negativo, cosa "non faranno insieme" e, quindi, l'area della loro libertà di scelta. La banalità dell'affermazione nasconde un insieme di corollari sia sul piano della tecnica redazionale che dei contenuti.

Nella prima direzione è importante definire quale sia la regola e quale l'eccezione. In altri termini, è bene chiarire se operi il principio per il quale ciò che non è vietato è permesso o il suo contrario

Sul piano dei contenuti, inoltre, è bene chiarire cosa, tra quanto si è deciso di fare insieme per la realizzazione del programma comune, non possa essere svolto individualmente da parte della singola aderente sul mercato. Per esempio nelle reti di filiera per le pelletterie di elevato pregio artistico e caratterizzate da ampio utilizzo di manodopera artigianale, è frequente che la capofila non precluda, ma anzi incentivi le piccole imprese di artigianato aderenti al contratto di rete ad operare anche con soggetti terzi estranei alla rete. Infatti, in tal caso, non si pongono rischi di diffusione del segreto aziendale e gli artigiani possono ulteriormente affinare le loro tecniche o svilupparne di nuove lavorando su progetti diversi da quelli proposti dalla capofila. Inoltre, e reciprocamente, quest'ultima non si obbliga ad operare in via esclusiva con le imprese artigiane aderenti alla rete.

In questi casi, dunque, la clausola sulla concorrenza non è un mero doppione del dovere di osservare il programma di rete e del generale obbligo di cooperare lealmente per conseguire il fine proposto nel contratto di rete: la clausola sulla concorrenza apre alla possibilità di svolgere attività che, se ci si limitasse ad analizzare diritti e obblighi del contratto di rete, probabilmente si tenderebbe a negare.

Le imprese, infatti, in questa sede delimitano la loro libertà o, se si preferisce, definiscono il "prezzo" in termini di sacrificio di libertà che deriva dalla loro adesione alla rete: come anticipato, esse delimitano l'area entro cui è consentito il loro futuro sviluppo commerciale o industriale senza dover condividere le scelte con gli altri imprenditori aderenti alla rete. Un'area che potrebbe ridursi sino ad azzerarsi, almeno per un determinato arco temporale (arg. ex art.

2596 c.c.), laddove si decida, ad esempio, di sviluppare, attraverso il contratto di rete, un marchio comune con cui proporre i propri beni o i propri servizi al mercato, rinunciando ad operare come singole imprese. Un simile contratto di rete potrebbe rappresentare un primo passo verso forme di aggregazioni strutturali (ad esempio fusione tra società o costituzione di una società in cui vanno a confluire più imprese).

In questi casi, una clausola sulla concorrenza potrebbe anche essere omessa laddove si ponesse attenzione al fatto che qualsiasi atto posto in essere dalle imprese aderenti, in contrasto con le finalità della rete, è esso stesso un inadempimento che potrebbe portare all'estromissione dell'impresa inadempiente e alla richiesta di risarcimento dell'eventuale danno. Resterebbe, però, da dimostrare il comportamento inadempiente dell'impresa aderente e la gravità dell'inadempimento stesso. Anche in questo caso, dunque, la clausola dimostra una sua utilità pratica.

Peraltro la clausola, così come elaborata nel presente lavoro, è una mera regola di procedimento e di rinvio, come tutte quelle in cui si richiede un dettaglio tecnico piuttosto approfondito e, quindi, l'evidenza di informazioni che molto probabilmente le parti non intendono rendere di dominio pubblico. L'esame dettagliato delle questioni tecniche potrà essere operato nel regolamento allegato al contratto di rete, ma non soggetto, come quest'ultimo, a pubblicità presso il registro delle imprese.

Venendo all'analisi delle soluzioni qui proposte si prevede un generale divieto di porre in essere comportamenti potenzialmente lesivi degli interessi degli aderenti alla rete, salvo che l'insieme degli aderenti decida (a maggioranza), in sede assembleare, o in via generale nel regolamento, che quel comportamento è consentito o, nella seconda versione suggerita, non è vietato.

È la maggioranza delle imprese aderenti, almeno negli assetti di governance qui accolti, che decide se, ed in che misura, il comportamento del singolo può ledere gli intessi regolati e perseguiti con il contratto di rete.

L'affermazione va correlata con quanto si è osservato poco sopra: la regola in parola è principalmente di rinvio e di procedimento. Le parti, dunque, definiscono, nel regolamento, cosa è lecito e cosa no, ma non lo cristallizzano in via definitiva perché l'assemblea potrà sempre modificare, a maggioranza, il regolamento stesso. A ben vedere una soluzione analoga si è offerta quando si è rimesso all'assemblea degli aderenti la decisione circa l'ammissione di una nuova impresa alla rete. Una decisione che potrebbe pesare sugli equilibri intrareticolari.

Per altro verso, occorre mettere in evidenza che la presenza o meno di una clausola di limitazione della concorrenza di per sé non incide sulla stessa natura del contratto di rete come patto limitativo della concorrenza (intesa vietata ai sensi della l. antitrust).

In ogni caso, e salve le specifiche fattispecie previste dalla legge, le clausole limitative della concorrenza potrebbero andare incontro, soprattutto per contratti di rete a tempo indeterminato o comunque di durata superiore ai cinque anni, a possibili dichiarazioni di inefficacia (arg. ex art. 2557, 2596, comma 2, 2195, comma 2, c.c.).

Art. 24 // 25 Riservatezza

24.1. // 25.1. Nel vigore del presente contratto e successivamente allo scioglimento totale o parziale dello stesso, ciascuna Impresa aderente si impegna a non utilizzare, per scopi diversi da quelli di esecuzione del Contratto, e a non divulgare a terzi informazioni confidenziali, segrete o comunque inerenti a diritti di privativa, relative a processi adottati o prodotti

Parte II Le clausole del Gruppo di Studio

realizzati nell'esecuzione del programma di rete, e quanto appreso dalle altre Imprese aderenti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

24.2. // 25.2. Le modalità specifiche di adempimento del presente obbligo sono definite nel Regolamento.

Commento

Lo scambio o l'acquisizione di informazioni riservate in occasione della partecipazione alla rete merita una puntuale regolamentazione che, però, può essere efficacemente contemplata in un apposito regolamento allegato al contratto. Anche qui, dunque, come già per la clausola sul Divieto di concorrenza (Art. 23 // 24 *), è opportuno che il contratto detti una regola di procedimento e di rinvio.

In questo modo, infatti, detta disciplina resta riservata in quanto non pubblicata nel registro delle imprese e ciò consente il necessario dettaglio delle disposizioni in relazione allo specifico programma di rete.

La disciplina regolamentare attuativa del presente articolo andrà coordinata, naturalmente, con quanto si prevederà in attuazione dell'Art. 23 // 24 (Divieto di concorrenza) con cui presenta evidenti possibili interferenze e che ne giustifica la collocazione nella sistematica del contratto.

Tale disciplina convenzionale sarà complementare alle tutele offerte alla proprietà intellettualeindustriale (v. art. 25//26).

Art. 25 // 26 Proprietà industriale

25.1. // 26.1. Il Regolamento disciplina l'utilizzazione e la titolarità dei segni distintivi eventualmente impiegati per l'attuazione del programma di rete, la titolarità degli eventuali brevetti realizzati in sede di esecuzione del Contratto, nonché l'utilizzo e la titolarità di diritti oggetto di privativa ai sensi del codice di proprietà industriale.

Commento

Pur non ricorrendo alcuna previsione normativa che lo imponga, è opportuno che si preveda una disciplina apposita per quanto attiene il marchio, l'insegna e gli eventuali brevetti che potranno essere registrati grazie o a seguito dell'attività svolta con la rete.

Circa il **marchio**, occorre osservare che spesse volte lo stesso "nome della rete" assurge a marchio che contraddistingue in via esclusiva, o accanto a quello dei singoli partecipanti, il bene che si commercializza attraverso la rete o che la stessa rete produce (per esempio prodotti biologici).

In ogni caso si è ritenuto opportuno introdurre nel contratto di rete una clausola con cui si rinvia ad una più dettagliata disciplina nel Regolamento allegato al contratto. In quella sede saranno oggetto di specifica e adeguata regolamentazione:

- a) la titolarità collettiva del marchio in capo alle imprese attualmente aderenti alla rete, ovvero la proprietà esclusiva in capo ad una impresa aderente, che la concede in licenza agli altri aderenti;
- b) la concessione in uso (esclusivo) del marchio alla rete;
- c) i diritti di utilizzo del marchio da parte delle imprese che aderiscono successivamente;

- d) la soggezione delle parti alle decisioni dell'organo comune sull'utilizzo del marchio comune;
- e) in caso di scioglimento del rapporto contrattuale limitatamente ad una o più imprese aderenti, il divieto per l'impresa che non fa più parte della rete di utilizzare il marchio;
- f) in caso di scioglimento anticipato del contratto di rete o, in ogni caso, alla sua scadenza, l'impegno degli aderenti ad utilizzare il marchio comune secondo un disciplinare che allegano al contratto di rete.

Negli stessi termini sarà opportuno prevedere anche una disciplina dell'**insegna**, laddove si vogliano contraddistinguere i luoghi dove la rete svolge la sua attività.

Infine, anche per quanto attiene i **brevetti** (sia per quelli apportati alla rete, sia per quelli derivanti dallo sviluppo delle attività della rete), occorrerà predisporre un disciplinare soprattutto con riguardo alle regole applicabili al caso (o al tempo) in cui la rete si scioglierà integralmente o parzialmente.

Art. 26 // 27 Privacy

26.1. // 27.1. I dati personali richiesti potranno essere utilizzati per l'esecuzione del Contratto in conformità al d. lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento è il dott. ...

Art. 27 // 28 Legge applicabile

27.1. // 28.1. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Art. 28 // 29 Controversie

28.1. // 29.1. Ogni controversia derivante dall'applicazione del Contratto sarà deferita all'Organismo di mediazione istituito presso la Camera di Commercio di, e risolta in conformità al Regolamento di mediazione da questa adottato.

28.2. // 29.2. In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, la controversia sarà decisa dalla Camera Arbitrale di mediante arbitrato rituale, con lodo emesso secondo diritto // secondo equità, da un arbitro unico in caso di controversia di valore indeterminato o di valore inferiore ad Euro ..., da un collegio di tre arbitri in caso di controversia di valore pari o superiore a detto importo. L'arbitro unico o gli arbitri componenti il collegio saranno nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di ... che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

Art. 29 // 30 Interpretazione

29.1. // 30.1. Il Contratto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che, con la sua sottoscrizione, esse intendono perseguire.

Parte II Le clausole del Gruppo di Studio

Art. 30 // 31 Conservazione

30.1. // 31.1. Qualora una qualsiasi delle disposizioni del Contratto sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa vigente al momento della sua applicazione, o a pronunce giudiziali o arbitrali, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata. Le Parti si impegnano, a tal fine, a sostituire le disposizioni invalide con nuove disposizioni aventi, per quanto possibile, il medesimo fine e conformi alla normativa vigente.

Parte III

La disciplina vigente

Art. 42 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176)

La disciplina vigente

Art. 42 D.L. 31 maggio 2010, n. 78

convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (in $SO\ n.174$, relativo alla $GU\ 30/07/2010$, n.176) (1)

- [1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (83)] (2)
- 2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute *((ai sensi dei commi successivi))* competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

((2-bis. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

"4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri

di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

- d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo".
- 2-ter. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
- "4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari".

2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di

Parte III La disciplina vigente

perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.

2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)).

- (1) Fonte: http://www.normattiva.it.
- (2) Comma soppresso dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.